

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	161
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	162
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	»	165

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6

Martedì 20 dicembre 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Federico PALOMBA (IdV), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Maurizio PANIZ (PdL), Giuseppe CONSOLO (FLpTP) e Anna ROSSOMANDO (PD), Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che l'esame della domanda in titolo terminerà nella giornata di domani, come unanimemente convenuto nella seduta del 6 dicembre scorso. La seduta di domani avrà inizio alle ore 9.15, e – ove necessario – verrà sospesa in concomitanza con i voti in Assemblea per riprendere alle ore 15.30 fino a conclusione dell'esame del documento in titolo.

(Così rimane stabilito).

Roberto CASSINELLI (PdL) non si nasconde le difficoltà che ha incontrato nel dover affrontare l'ennesima richiesta di arresto di un deputato in tempi ristretti e

d'innanzi a un incartamento molto voluminoso. Simile tipo d'impegno si rende ancor più delicato alla luce del precedente dell'onorevole Papa, per cui l'autorizzazione fu concessa dalla Camera solo per assistere successivamente a un cospicuo alleggerimento di accuse da parte dell'autorità giudiziaria. Il metodo che egli ha seguito per porsi d'innanzi alla richiesta in titolo è quello di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari. Quanto al pericolo d'inquinamento probatorio, tende a pensare che non ve ne sia. I coimputati infatti sono in buona parte già ristretti in custodia cautelare e l'autorità giudiziaria ritiene di disporre di documentazione sufficiente. Quanto al pericolo di fuga, ha consultato una sentenza della Corte di cassazione di giugno 2010, dalla quale si evince il principio applicativo per cui tale esigenza cautelare deve essere motivata sulla base di elementi e circostanze concrete, che qui francamente gli sembrano mancare.

Da ultimo, circa il pericolo di reiterazione del reato, la medesima giurisprudenza della Corte di cassazione richiede precise e idonee motivazioni in relazione alla possibilità di una recidiva. Anche tale elemento sembra mancare agli atti che lui ha consultato.

D'altronde, l'episodio che costituisce il fulcro dell'accusa nei confronti del collega Cosentino ha aspetti di scarsa credibilità.

Si tratta infatti di un incontro di una manciata di minuti, tenutosi in una filiale bancaria il 7 febbraio 2007, volto a sbloccare una pratica creditizia difficile e delicata che si era incagliata. Trova i tempi descritti dalla magistratura a proposito di quest'episodio più acconci a una rapina che non a un illecito nell'istruttoria bancaria. Peraltro a tale incontro non ha partecipato il Di Caterino che ne era il reale interessato.

Trova, viceversa, più plausibile la giustificazione offerta dal deputato Cosentino il quale si è sentito usato ed esibito nell'ambito di rapporti locali tra il funzionario Zara e i suoi interlocutori. Considerato che le attenzioni della procura di Napoli verso l'onorevole Cosentino sono piuttosto marcate, e sostenute solo da elementi indiziari indiretti, annuncia che voterà per il diniego dell'autorizzazione all'arresto.

Federico PALOMBA (IdV) afferma non potersi trasformare il ruolo della Giunta e nemmeno dell'Assemblea in un'istanza giudiziale. Non giocherà al « piccolo GIP »: nessuno in questo collegio può ergersi a giudice « del » procedimento, senza essere giudice « nel » procedimento.

L'unico compito che spetta alla Giunta è quello di verificare se vi sia un *fumus persecutionis* sotto il profilo soggettivo od oggettivo. Esclusa unanimemente la prima possibilità, la seconda si avvererebbe solo in presenza di una ricostruzione ardita dei fatti e di un'abnormità in alcuni passaggi dell'inchiesta tali che questa si risolva in un'indebita pressione sul potere legislativo. Dal relatore e dall'intervento dell'onorevole Cassinelli ha sentito delle mere diversità di valutazione rispetto alle tesi accusatorie, ciò che non è sufficiente a integrare il *fumus persecutionis*.

Non è discutibile che l'onorevole Cosentino frequenti ambienti camorristici; ci si deve domandare allora in che cosa consista il concorso morale in questi ambiti: se soltanto dirigere determinate e specifiche attività o anche porsi come punto di riferimento degli affiliati. Propende per questa seconda tesi, ma, con

ciò, non esprime un definitivo giudizio di colpevolezza, che spetta alle autorità preposte. Voterà contro la proposta del relatore.

Anna ROSSOMANDO (PD), richiamato il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 203 del 1991, rimarca come l'impianto accusatorio e documentale proposto alla Giunta non sia affatto illogico o incoerente. L'ossatura dell'inchiesta rivela cospicue attività lobbistiche distorte, in un contesto che parte da lontano e che ha animato diverse importanti inchieste e processi. Citati taluni passaggi di intercettazioni agli atti, annuncia che voterà contro la proposta del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si limiterà ad alcune osservazioni di carattere tecnico e non dichiarerà il voto del suo gruppo, per esprimere il quale necessita di ulteriore tempo di approfondimento. Costatato però che l'odierno esame costituisce una sorta di *bis in idem* sostanziale, giacché già una volta la Camera si è pronunciata sull'arresto dell'onorevole Cosentino, si atterrà al dato formale delle nuove accuse.

La principale gli pare quella di concorso in falso interno bancario, di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. Si tratta di una fattispecie nella quale è richiesta la falsificazione di elementi dell'istruttoria creditizia, che si configura come un reato proprio. Il concorso di un *extraneus* con l'*intraneus* gli sembra problematica. D'altronde, tale reato avrebbe causato un danno non particolarmente rilevante giacché afferente ad un'operazione che poi sarebbe fallita. Infatti, ad una prima *tranche* di finanziamento per 5,5 milioni di euro non ne sono seguite altre perché il finanziamento è stato revocato e la banca medesima ha agito in via esecutiva sul terreno dato in garanzia. La relativa vendita ha fruttato poco meno di 4 milioni di euro.

Lo lascia perplesso anche l'accusa di reimpiego di danari di illecita provenienza giacché questi non vengono individuati.

Sicché complessivamente l'accusa di essere lo *sponsor* politico dell'operazione favorevole per l'organizzazione camorristica dei casalesi gli sembra fumosa.

Peraltro, considera che il *fumus persecutionis* non deve venire direttamente dal magistrato ma può anche promanare da terzi soggetti attraverso un'inchiesta giudiziaria poco incline a un vaglio critico sugli elementi testimoniali e indiziari che invece vengono recepiti passivamente.

Precisato che quale che possa essere la decisione della Camera sulla domanda di autorizzazione, essa non influisce sul giudizio, e, richiamata la *ratio* della previsione nel nostro ordinamento di alcune immunità penali in capo a personalità e titolari di varie cariche, rivendica di aver votato in Assemblea contro l'arresto del deputato Papa e crede che l'ordinamento italiano dovrebbe ispirarsi a quelli britannico e statunitense, nei quali vi è un'effettiva parità tra accusa e difesa e una reale tutela del segreto istruttorio. Inoltre, proprio sotto questi ultimi aspetti, esprime rammarico per il fatto che il deputato Cosentino non sia stato ancora ascoltato dai magistrati e che non abbia potuto quindi spiegare il senso della sua presenza all'incontro presso la filiale bancaria. Si domanda, al riguardo, quale mai potesse essere il bisogno dei beneficiari di procurarsi l'appoggio di Cosentino per la pratica se si erano già procurati la falsa fideiussione.

Dopo che Antonino LO PRESTI (FLpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha domandato se siano pervenute le copie delle istanze con cui l'onorevole Cosentino avrebbe chiesto di essere ascoltato dai magistrati, nel senso sollecitato dai colleghi Paolini e Bianconi nella scorsa seduta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, risponde di no.

Marilena SAMPERI (PD) richiama i membri della Giunta sull'ineludibile concretezza di alcuni elementi investigativi, come per esempio quelli che emergono alla pagina 619 dello stampato in ordine alla posizione di Mario Cacciapuoti. Costui

è un personaggio chiave nella pratica edilizia del centro commerciale ed è persona che non può essere rimossa, essendo inizialmente un dirigente a contratto indicato dalla gestione commissariale. Saranno la sollecitazione di Di Caterino e l'appoggio di Cosentino attraverso Giovanni Lubello a far sì che vi sia la stabilizzazione richiesta nell'incarico.

Dopo che Vincenzo D'ANNA (PT), interrompendo, ha chiesto alla collega Samperi chi abbia confermato Cacciapuoti nell'incarico, restando evidente – a suo avviso – che non si è trattato dell'onorevole Cosentino, Marilena SAMPERI (PD) ritiene invece che la conferma di Cacciapuoti è proprio opera sostanziale di tale deputato. D'altronde, la provincia di Caserta, come anche molte zone della Sicilia di cui purtroppo ella conosce bene i connotati, è una terra di confine nella quale imprenditori disinvolti e politici poco vigili animano intrecci politico-mafiosi rispetto ai quali non si può essere neutrali: o si è a favore o si è contro, non v'è zona mediana. Di tali intrecci troppi politici portano responsabilità gravissime. Peraltro è falso che l'inchiesta sia priva di riscontri oggettivi: esorta i colleghi a non sottovalutare la mole delle intercettazioni, i pedinamenti, gli appostamenti, i riscontri documentali e le relazioni di polizia giudiziaria.

Venendo in particolare alla pratica creditizia, rimarca come tutti sapessero della falsità della fideiussione del Monte dei Paschi di Siena: ne sapeva Di Caterino, ne sapeva Santocchia, ne sapeva Cristiano e ne sapevano i funzionari di banca. Caso strano, il finanziamento si sblocca appena tre giorni dopo l'incontro del 7 febbraio 2007. Quanto poi alla brevità di tale incontro, sottolinea che in taluni ambienti pochi gesti sono più significativi di molte parole. Sullo sviluppo della concessione del credito vi sono poi plurimi riscontri che non si possono trascurare.

Circa le esigenze cautelari, su cui si è soffermato il collega Cassinelli, deve rammentare che, nel caso del reato di associazione mafiosa e delle fattispecie aggravate dal citato articolo 7, le esigenze

cautelari sono presunte per legge mediante una valutazione del legislatore che comporta l'automatismo dell'applicazione della custodia cautelare. Tale presunzione ha superato il vaglio della Corte costituzionale anche, da ultimo, nella sentenza n. 331 del 2011. Peraltro, pur in presenza di tale presunzione, il giudice si è preso la briga di motivare sulla concreta pericolosità sociale del deputato Cosentino e sulla conseguente possibilità di reiterazione del reato. La sentenza della I sezione penale della Corte di cassazione del 2010 con cui è stata respinta l'impugnazione cautelare di Cosentino è poi significativa per escludere ogni *fumus persecutionis*, proprio perché si è mantenuta sui profili di legittimità.

In conclusione, il deputato Cosentino è chiamato a spiegare chi fosse Di Caterino, dietro il quale c'era il *clan* dei Russo, a sua volta d'accordo con gli Schiavone per la costruzione del centro commerciale: il collega Cosentino deve dunque spiegare perché sentì il bisogno di intervenire in tale contesto.

Maurizio TURCO (PD) ancora non sa come voterà. Continuerà ad ascoltare gli interventi per trarne elementi di giudizio. È certo che le condotte dell'onorevole Cosentino sono state inopportune. Non di meno, osserva che sui casalesi sono stati scritti capitoli importanti e definitivi nelle sentenze *Spartacus 1 e 2* e *Gomorra*. In questi provvedimenti, tuttavia, Cosentino non appare mai, ciò che lo indurrebbe ad attendere l'esito del processo che è in corso davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Svolte ampie considerazioni sui meccanismi di funzionamento dell'ar-

ticolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e domandatosi come sia possibile che Francesco Schiavone, detto *Sandokan*, ancora comandi il suo clan da un regime detentivo di estremo rigore, invita i componenti a riflettere sull'argomento. Non si è pentito di aver votato a suo tempo per l'arresto dell'onorevole Alfonso Papa, e lo rifarebbe oggi se disponesse delle stesse informazioni di allora. Certo è che lo sviluppo successivo ha mostrato che l'onorevole Papa porta addebiti molto meno gravi di quelli mossi oggi all'onorevole Cosentino. È ben vero che in certi ambienti taluni comportamenti hanno significati univoci, ma oggi non si dichiara ancora persuaso della necessità di disporre l'arresto del collega Cosentino, soprattutto alla luce della circostanza che, in definitiva, tutto muove dalle dichiarazioni del pentito Vassallo, rispetto alle quali non ha rinvenuto riscontri oggettivi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in questa seduta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle 9.15, precisando che l'esame riprenderà poi alle 15.30 per concludersi comunque con il voto nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 15 dicembre 2011, alla pagina 5, colonna di destra, al trentasettesimo rigo, in luogo della parola « Rao » leggere la parola « Raho ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 7

AUDIZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee programmatiche.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario TASSONE (UdCpTP), Giuliano CAZZOLA (PdL), Oriano GIOVANELLI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Raffaele VOLPI (LNP), Cesare DAMIANO (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Simone BALDELLI (PdL).

Donato BRUNO, *presidente*, considerati gli impegni assunti in precedenza dal ministro Filippo Patroni Griffi e tenuto conto che vi sono altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	9
Variazioni nella composizione della Commissione	10
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance</i> Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	19
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	22
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Emendamenti C. 841-3644-4153-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	16
Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	26

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	27
AVVERTENZA	18

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto GIACHETTI (PD) fa presente che la nuova disciplina introdotta dall'ufficio di presidenza della Camera per la rilevazione delle presenze dei deputati nelle Commissioni non tiene conto del fatto che in alcuni casi le Commissioni si riuniscono, come oggi, in concomitanza con lo svolgimento di discussioni sulle linee generali in Assemblea, con la conseguenza che i deputati che intendono intervenire in Aula sono costretti ad assentarsi dalla Commissione e a subire quindi una penalizzazione, a meno di ricorrere ad artifici poco dignitosi come quello di sottoscrivere il registro delle presenze per poi allontanarsi. Invita pertanto il presidente a rappresentare tale problema al Presidente della Camera affinché si possa trovare una soluzione.

Raffaele VOLPI (LNP), ricordato che sulla stampa di oggi è apparso un articolo che attacca con toni offensivi l'amministrazione della Camera, esprime indignazione per la gravità della sempre più aspra aggressione dei media contro il Parla-

mento e rivolge un ringraziamento a tutto il personale della Camera, il cui servizio è di fondamentale importanza per i membri del Parlamento nell'espletamento delle loro funzioni.

Mario TASSONE (UdCpTP) si associa alle manifestazioni di disappunto del deputato Volpi, ribadendo quanto già detto in altra seduta: cioè che il Presidente della Camera dovrebbe intervenire per tutelare l'immagine del Parlamento e dell'amministrazione parlamentare da questi attacchi sconsiderati che, certamente sulla base di un disegno, tendono a screditare il Parlamento stesso per spostare il centro delle decisioni altrove e così facendo mettono a rischio la democrazia.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa alle considerazioni dei deputati Volpi e Tassone ed esprime l'auspicio che il Presidente della Camera intervenga: è in corso un attacco contro il Parlamento nella sua interezza – politica e amministrazione – ed è della massima urgenza reagire a tutela della democrazia.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni dei deputati Volpi, Tassone e Bressa, sottolinea come il Presidente della Camera sia innanzitutto un deputato, sia pure *primus inter pares*, e come non sia pertanto giustificabile una sua presa di distanza rispetto alla Camera stessa.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente di aver già portato all'attenzione del Presidente della Camera il problema la scorsa settimana, dopo che questioni analoghe erano state oggetto di breve dibattito incidentale nel corso dei lavori della Commissione. Allo stesso modo si riserva di rappresentare al Presidente

della Camera le considerazioni testé formulate dai deputati intervenuti.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Lega Nord Padania il deputato Sabina FABI entra a far parte della I Commissione ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Regolamento, mentre esce il deputato Luciano DUSSIN, cessato dal mandato parlamentare. Comunica inoltre che per il gruppo Popolo della Libertà esce dalla I Commissione il deputato Nicolò CRISTALDI, cessato dal mandato parlamentare.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

(COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance* Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.

(COM(2011)561 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente che il sottosegretario all'interno, Saverio Ruperto, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ha assicurato la propria presenza per la gior-

nata di domani, in cui è prevista la votazione del documento della Commissione sugli atti in discussione, una volta acquisito il parere della XIV Commissione.

Illustra, quindi, la proposta di documento finale elaborata sulla base del dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato 1*).

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che sarebbe utile, per i lavori della Commissione, acquisire la posizione del rappresentante del Governo prima della definizione del documento da esaminare e votare.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il sottosegretario all'interno, Saverio Ruperto, è intervenuto sugli atti in titolo nella seduta della Commissione del 13 dicembre scorso.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come i Governi abbiano ampi spazi per esprimere la loro posizione nelle sedi proprie dell'Unione europea, a partire dal Consiglio. La procedura in esame è invece volta ad acquisire le valutazioni parlamentari, ferma restando la possibilità di acquisire l'orientamento dell'Esecutivo.

Intende, quindi, esprimere apprezzamento sulla proposta di documento presentata dal presidente Bruno, che interviene in maniera appropriata e completa su un tema delicato, senza oltretutto seguire pedissequamente la posizione già espressa dalle Assemblee parlamentari di altri paesi dell'Unione europea. Paesi come la Francia seguono, infatti, un'impostazione volta a preservare il potere di ciascuno Stato di bloccare unilateralmente le frontiere; per l'Italia che si caratterizza per la presenza di molte frontiere esterne dell'Unione europea è invece importante che l'Europa collabori per assicurare una risposta adeguata e unitaria, riducendo al minimo le possibilità di chiusura unilaterale da parte di un paese. Gli atti in esame riguardano dunque un importante processo di comunitarizzazione, che l'Italia deve appoggiare.

Per quanto riguarda la proposta di documento finale, intende sottoporre al presidente la possibilità di apportare alcune modifiche con riguardo a due aspetti.

In primo luogo, ritiene importante specificare – sia nella premessa sia nelle osservazioni della Commissione – che le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte sono le più appropriate al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone. Trattandosi, infatti, di valori fondamentali quali la sicurezza e le libertà personali è importante esprimere condivisione rispetto alla procedura della codecisione, che consente di coinvolgere adeguatamente sia il Consiglio sia il Parlamento europeo.

In secondo luogo, ritiene che entrambe le tipologie di visite, quelle programmate e quelle a sorpresa, vadano bene; l'importante è, a suo avviso, non eccedere con quelle programmate rispetto a quelle a sorpresa, per evitare che alla fine possa esserne vanificato l'effetto. Chiede, a tal fine, di sopprimere l'ultimo periodo della lettera a) delle osservazioni della proposta di documento presentata.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene condivisibile quanto testè evidenziato dal collega Zaccaria sulle visite programmate e su quelle a sorpresa; al contempo, intende sottolineare come sia quanto mai importante – come dimostrato dagli accadimenti da ultimo avvenuti – che l'Unione europea nel suo complesso consideri urgente intervenire di fronte a situazioni di massicci afflussi alle frontiere, aiutando paesi come l'Italia che sono particolarmente esposti come frontiera esterna dell'Unione europea.

Chiede altresì al presidente di aggiungere, tra le osservazioni contenute nella proposta di documento, un invito all'Unione europea a prevedere la partecipazione di tutti i paesi alle spese sostenute da paesi come l'Italia, in considerazione della loro posizione geografica.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea come le proposte in esame riguardino le frontiere interne dell'Unione europea e non, chiaramente, quelle esterne che sono già chiuse. Ritiene quindi anch'egli importante sopprimere l'ultimo periodo della lettera a) delle osservazioni della proposta di documento presentata, poiché sono molto utili anche le visite senza preavviso.

Con tali precisazioni, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di documento presentata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene condivisibile quanto previsto dalla lettera a) delle osservazioni della proposta di documento presentata dal presidente, potendosi, a suo avviso, eventualmente solo riformulare il testo in modo che appaia meno stringente, tenendo conto del principio di codecisione che regola la materia.

Considera infatti importante dare più attenzione al profilo della collaborazione piuttosto che ad un'impostazione ispettiva.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che la codecisione non riguarda il singolo Stato membro.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.20.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che il Servizio studi ha predisposto un nuovo *dossier* sulle proposte di legge in esame, che contiene anche il riepilogo delle modifiche apportate dall'inizio della legislatura all'ordinamento degli enti locali, come richiesto nella seduta di ieri dalla deputata Lanzillotta.

Avverte quindi che, come convenuto nella precedente seduta, proverà ora a riepilogare le posizioni sin qui emerse in materia di riordino delle province, basandosi sulle proposte di legge in titolo – vale a dire quelle delle quali la Commissione ha avviato l'esame dopo la reiezione, da parte dell'Aula, delle proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinatae – e sulle relative relazioni e, per quanto riguarda i gruppi che non hanno presentato proposte, sugli interventi svolti in questa sede o nel corso della discussione in Aula delle citate proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinatae.

Per quanto riguarda il gruppo del Popolo della libertà, la proposta di legge Calderisi, Bruno, Bianconi e Scandroglio (n. 4499) si basa sulla convinzione che la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali sia necessaria, ma che la pura e semplice soppressione delle province non sia una soluzione adeguata, essendo opportuno mantenere tra regione e comuni un livello intermedio, che deve però essere unico. Conseguentemente, la riforma proposta si basa sui seguenti principi: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di istituzione e soppressione delle province e mutamento delle circoscrizioni provinciali; eventualità (e non necessità) dell'esistenza della provincia, nel senso che le regioni possono istituire province, con funzioni di programmazione di area vasta e di coordinamento e collaborazione tra i comuni; introduzione di limiti (demografici e di superficie) per l'esistenza delle province (nessuna provincia può avere popolazione inferiore a 500 mila abitanti; nessuna regione può avere una sola provincia);

alternatività tra provincia e città metropolitana (non possono esistere entrambe sullo stesso territorio): in caso di istituzione della città metropolitana, la provincia è soppressa e le sue funzioni sono trasferite alla città metropolitana.

Il gruppo del Partito democratico (proposta di legge n. 4439) è contrario alla soppressione dell'ente provincia come pure all'istituzione di nuove province ed è favorevole alla riduzione del numero di province esistenti. Il gruppo del PD ritiene quindi necessaria una razionalizzazione delle province nell'ambito di una più ampia riforma costituzionale della disciplina degli enti di area vasta. Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e soppressione delle province (mentre la possibilità di istituzione di nuove province non sarebbe più contemplata dalla Costituzione); sostituzione delle città metropolitane, dove previste, alle province: le città metropolitane dovrebbero essere costituite con legge regionale, ferma restando la loro individuazione con legge dello Stato; razionalizzazione delle province esistenti, previo riordino del sistema delle funzioni di comuni, province e città metropolitane: più precisamente, al riordino si procederebbe con legge dello Stato (nell'ambito del disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato); effettuato il riordino, le regioni dovrebbero verificare se le province esistenti sul proprio territorio abbiano dimensione territoriale adeguata allo svolgimento delle funzioni provinciali e dovrebbero conseguentemente procedere a revisioni delle circoscrizioni provinciali o a soppressioni di province.

La proposta di legge Vassallo, Causi, D'Antona, De Torre, Ginoble, Martella, Peluffo, Pes e Porta (n. 4506) si basa sulla convinzione che il ripensamento del ruolo e della struttura delle province sia necessario. In quest'ottica, la riforma proposta si basa sui seguenti punti: eventualità (e non necessità) dell'esistenza della provincia: le regioni possono istituire province

con funzioni di programmazione e di pianificazione di area vasta e funzioni di coordinamento e collaborazione tra i comuni per la gestione dei servizi a rete; nelle regioni in cui non sono istituite province, le relative funzioni sono esercitate dalla regione; introduzione di limiti demografici per l'esistenza delle province e delle città metropolitane (non possono avere popolazione inferiore a 500 mila abitanti); attribuzione alle province, dove istituite, di funzioni di area vasta conferite dalle regioni ovvero di coordinamento e di collaborazione tra i comuni; trasformazione dei consigli provinciali in assemblee dei sindaci; alternatività tra provincia e città metropolitana (non possono esistere entrambe sullo stesso territorio): le città metropolitane sono istituite in territori individuati con legge dello Stato ed esercitano le funzioni provinciali nonché in parte o in tutto quelle comunali.

Il gruppo della Lega Nord Padania (proposta di legge n. 4493) è contrario alla soppressione dell'ente provincia. Ritiene necessaria una razionalizzazione delle province nell'ambito di una più ampia riforma dei livelli di governo. Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di istituzione e soppressione delle province e di modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni; istituzione, in luogo delle province e dei comuni, delle città metropolitane con almeno cinquecentomila abitanti: le città metropolitane sarebbero costituite con legge regionale e svolgerebbero le funzioni provinciali e le funzioni comunali di ambito metropolitano; riordino delle province esistenti mediante l'introduzione di limiti (demografici e di superficie) per l'esistenza di una provincia (nessuna provincia può avere popolazione inferiore a 300 mila abitanti o estensione territoriale inferiore a 3 mila chilometri quadrati) e conseguente soppressione delle province che non abbiano i requisiti; soppressione degli uffici territoriali del Governo, ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e adozione della cosiddetta Carta delle autonomie.

Il gruppo dell'Unione di centro ha presentato la proposta di legge Casini e altri n. 1989, per la soppressione dell'ente provincia, respinta dall'Assemblea il 5 luglio scorso. Il gruppo non ha presentato nuove proposte di legge. Nel corso del nuovo dibattito sulle province avviatosi in Commissione a luglio l'on. Tassone ha espresso l'avviso che «il discorso debba essere affrontato dalla prospettiva giusta, che è quella di un complessivo ripensamento del sistema delle autonomie territoriali in vista di un nuovo disegno istituzionale che prescinderebbe eventualmente dalla provincia. Discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha, a suo parere senso, se non si parla anche dell'assetto che si vuole realizzare sul territorio».

I gruppi Futuro e libertà per il terzo polo, Popolo e territorio e Misto non hanno presentato proposte di legge, né hanno ancora preso posizione sulla materia nel nuovo dibattito avviato nello scorso luglio. Peraltro, per quanto riguarda il gruppo di Futuro e libertà per il terzo polo, l'on. Giorgio Conte, in sede di discussione in Assemblea delle proposte di legge C. 1990 e abbinata (respinte dall'Aula il 5 luglio scorso), si è espresso a favore della soppressione delle province.

Il gruppo dell'Italia dei valori, infine, ritiene si debba procedere senz'altro alla soppressione dell'ente provincia.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) chiede l'abbinamento alle proposte in esame della sua proposta di legge costituzionale n. 4315, che, nell'ambito di una complessiva riforma della parte II della Costituzione, prevede la fissazione di un limite demografico per le province.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge costituzionale n. 4315 Mantini e altri tratta, oltre che delle province, anche della istituzione del Senato federale, della riduzione del numero dei parlamentari, della sfiducia costruttiva, del referendum, della ridefinizione delle competenze legislative e di tutela dell'interesse nazionale, nonché

delle garanzie dei parlamentari e della composizione del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un ambito di interventi che esorbita largamente dall'oggetto che la Commissione sta affrontando in questo momento, senza considerare che alcuni degli interventi prospettati nella proposta di legge toccano materie sulle quali sta già lavorando il Senato, sulla base delle intese intercorse all'inizio della legislatura tra i Presidenti delle Camere.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea di oggi sotto la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Rileva peraltro che non sussistono i presupposti perché la Commissione possa concludere l'esame. Ricorda infatti che la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato predisposto dal relatore e che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi non ancora esaminati (*vedi allegato 2*). Peraltro, poiché il nuovo Governo ha chiesto tempo per valutare il testo e gli emendamenti e poiché la valutazione del Governo su questo provvedimento è particolarmente importante, date le implicazioni tecnico-amministrative di una modifica della disciplina del procedimento elettorale, ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda sulla opportunità di rinviare l'esame degli

emendamenti e coglie l'occasione per svolgere alcune precisazioni rispetto alla posizione del suo gruppo, il quale è innanzitutto contrario alla eliminazione dei consiglieri locali dal novero dei soggetti autenticatori delle firme, atteso che ciò aggraverebbe il problema che si presenta in alcune realtà locali, dove le giunte cercano di ostacolare la partecipazione elettorale di un partito avversario.

Ritiene invece necessario anticipare il momento della presentazione delle liste elettorali rispetto al momento del deposito delle sottoscrizioni, in modo da assicurare trasparenza alla raccolta delle firme. Peraltro andrebbe precisato che la anticipazione del termine per la presentazione delle liste rispetto al termine per il deposito delle sottoscrizioni non implica che le sottoscrizioni non possano essere raccolte anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, fermo restando che le sottoscrizioni devono essere raccolte per una lista definita. Occorre quindi studiare un sistema che consenta di collegare alla lista le firme raccolte prima della presentazione ufficiale della lista stessa: si potrebbero per esempio usare per la raccolta delle firme moduli ufficiali che riportino la lista dei candidati e che dovrebbero essere pronti comunque prima della presentazione ufficiale della lista. Del resto, il termine per la presentazione della lista si intende come termine ultimo.

Reputa inoltre necessario esentare dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le forze politiche che sono già rappresentate in organi rappresentativi, siano il parlamento o i consigli. La *ratio* dell'istituto della raccolta delle firme è infatti quella di evitare la proliferazione di liste prive della minima rappresentatività, che generano soltanto confusione nella campagna elettorale. Si può pensare, a questo scopo, all'introduzione di una cauzione, come si usa in altri Paesi.

Si dichiara invece contrario alla raccolta delle sottoscrizioni per via telematica.

In definitiva, ritiene che le soluzioni che si possono assumere siano diverse,

fermo restando che lo scopo da raggiungere è quello di garantire la massima legalità e trasparenza in tutte le fasi del procedimento elettorale.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) rileva che il provvedimento in esame persegue evidentemente lo scopo di semplificare il procedimento elettorale e di accrescerne la trasparenza, riducendo quindi il rischio di brogli nella fase di presentazione delle candidature. È però, a suo avviso, necessario anche garantire la partecipazione dei partiti più piccoli alla competizione elettorale. Serve a questo fine prevedere l'esclusione dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni in favore dei partiti che abbiano già una propria presenza in organi rappresentativi.

Giudica invece farraginoso la proposta del deputato Calderisi di anticipare il termine di presentazione delle liste rispetto a quello di deposito delle sottoscrizioni consentendo nel contempo di raccogliere le sottoscrizioni prima della presentazione ufficiale delle liste. Si tratta di una proposta che complicherebbe le cose anziché semplificarle, com'è nello spirito delle proposte in esame.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che lo scopo delle proposte in esame è quello di garantire la trasparenza e la correttezza della competizione elettorale, prevenendo la commissione di reati. Quanto ai partiti più piccoli, osserva che la raccolta delle sottoscrizioni è un istituto ragionevole in quanto volto a impedire la presentazione di liste senza alcun collegamento con la realtà del corpo elettorale, tuttavia questo scopo sarebbe raggiunto anche se il numero di firme da raccogliere fosse molto più basso. Fa presente che in Inghilterra sono sufficienti le sottoscrizioni di 18 elettori per presentare una candidatura. La previsione di un numero di sottoscrizioni sproporzionato fa sì che anziché servire allo scopo per cui è pensato, l'istituto della raccolta delle sottoscrizioni per le candidature si trasformi in strumento per conservare gli equilibri politici sfavorendo le forze politiche nuove.

Ritiene comunque che le forze politiche già presenti negli organi rappresentativi dovrebbero essere sempre esentate dalla raccolta delle firme in quanto hanno già provato il proprio collegamento col corpo elettorale. Giudica infine impraticabile la proposta del deputato Calderisi, recepita dal relatore nel testo base, di anticipare il termine per la presentazione delle liste rispetto al termine per il deposito delle sottoscrizioni, in quanto in questo modo si rischia di comprimere enormemente il tempo per la raccolta delle firme.

Matteo BRAGANTINI (LNP) concorda con il deputato Calderisi che i consiglieri provinciali e comunali debbano restare nell'elenco dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni in quanto si tratta di un sistema che funziona. Concorda altresì sull'anticipazione del termine per la presentazione delle liste rispetto al termine per il deposito delle sottoscrizioni, che è un modo per evitare i brogli in quella fase. Concorda, ancora, sull'esenzione dall'obbligo della raccolta delle firme per le forze politiche che siano presenti in Parlamento con un proprio simbolo. L'obbligo di raccolta delle firme andrebbe mantenuto per le sole forze politiche non presenti in Parlamento e andrebbe anzi esteso anche alle competizioni elettorali nei comuni al di sotto dei mille abitanti, nei quali attualmente l'obbligo in questione non si applica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva che si potrebbe convenire fin d'ora di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e di fissarlo a una data successiva al momento in cui il Governo avrà fatto conoscere il suo orientamento.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda sulla proposta del presidente, a condizione che sia dato ai gruppi un tempo congruo per valutare gli argomenti del Governo e presentare gli emendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda sulla proposta del presidente.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritiene che il Governo in carica, data la sua natura non politica, dovrebbe limitarsi, nelle proprie valutazioni, a considerazioni tecniche sui provvedimenti di iniziativa parlamentare e vertenti su materie squisitamente politiche come quello in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel richiamarsi alle valutazioni di ordine generale espresse sul provvedimento per il suo gruppo dal collega Lusetti, dichiara di concordare sulla proposta del presidente di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti dopo che il Governo avrà espresso la propria posizione.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Emendamenti C. 841-3644-4153-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ritiene opportuno rinviare l'esame ad altra seduta, così da poter ulteriormente approfondire alcune questioni che attengono al provvedimento in esame.

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che reca disposizioni volte alla tutela dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati. Il provvedimento, che novella la legge n. 147 del 1997, prevede, in primo luogo, la gestione separata istituita presso l'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

Il testo prevede quindi che si considerano periodi neutri (e quindi computabili) ai sensi della legge n. 223 del 1991 (sulla

mobilità dei lavoratori), ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri italiani in Svizzera, i periodi di malattia o di infortunio eventualmente presenti nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione. Viene inoltre precisato che tali periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Si stabilisce che la durata massima dell'erogazione del trattamento (attualmente stabilita in 360 giorni) sia fissata a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 56 anni.

Si prevede quindi l'inserimento d'ufficio dei lavoratori nelle liste di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 (in luogo dell'inserimento a seguito di apposita domanda da parte del lavoratore, come attualmente previsto); inoltre, si introduce a carico della sede INPS territorialmente competente al ricevimento e valutazione della domanda di trattamento, l'obbligo di comunicazione dell'accoglimento della domanda all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente, il quale dovrà provvedere a sua volta all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che si compone di 8 articoli. L'articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento la donazione del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. La donazione è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di redigere testamento olografo – in duplice copia – per manifestare il consenso alla donazione del corpo *post mortem*. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. L'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento – per la conservazione e utilizzazione delle salme – da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non possa avere fini di lucro. L'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. Vengono individuate alcune finalità della normativa

di attuazione tra le quali l'istituzione del Registro nazionale dei donatori del corpo umano *post mortem*, l'individuazione delle strutture da utilizzare come centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme, la definizione delle modalità per la conservazione, la richiesta, il trasporto e la restituzione della salma e le cause di esclusione di utilizzo delle stesse.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), al fine di segnalare l'esigenza di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del testo unificato, relative all'istituzione rispettivamente di un elenco speciale presso gli uffici di stato civile e di un registro nazionale dei donatori del corpo *post mortem*, nonché di individuare in modo più appropriato la nozione di testamento olografo ai fini della manifestazione del consenso.

Si chiede inoltre alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di coor-

dinare le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del testo unificato relative all'individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2011. Emendamenti C. 4710.

ALLEGATO 1

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance* Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati:

a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Governance* di Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def);

b) la proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.);

c) la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def),

visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;

rilevato che:

la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell'*acquis* di Schengen, di carattere intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex;

un'ulteriore innovazione è prevista all'articolo 4 del medesimo regolamento laddove si prevede che ai fini della verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen possano essere effettuate visite alle frontiere anche senza preavviso agli Stati membri interessati;

la proposta di regolamento COM(2011)560 modifica radicalmente la disciplina vigente in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere

interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen). Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate dalla proposta di regolamento, la titolarità del potere di ripristinare i controlli non spetterebbe più agli Stati membri ma alle istituzioni europee;

la competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare, ai sensi dell'articolo 25 della proposta di regolamento, i 5 giorni;

la proposta prevede inoltre, all'articolo 26, una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale;

considerato che:

L'attribuzione alla Commissione europea delle funzioni cui si è fatto riferimento, attualmente spettanti alle autorità nazionali, ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri, al punto che le Assemblee parlamentari di diversi Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un parere motivato contestando una lesione del principio di sussidiarietà, ritenendo che i singoli paesi sarebbero nella migliore condizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni;

tenuto, peraltro, conto del fatto che i fenomeni che sono all'origine delle misure prospettate nelle proposte in esame, quali l'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni e le capacità di risposta di ciascuno degli Stati membri;

ai fini di un efficace contrasto dei predetti fenomeni non si può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di UE che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti, non soltanto nazionali ma anche e soprattutto europei, in modo che gli Stati membri più esposti ai flussi migratori come, per ragioni geografiche, l'Italia, possano avvalersi della concreta solidarietà delle istituzioni europee e di una equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario;

esprime una valutazione positiva sull'insieme dei documenti all'esame, con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento COM(2011)559, sembra auspicabile che le visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatorie. Si segnala, quindi, l'opportunità di prevedere lo svolgimento di visite programmate piuttosto che visite senza preavviso;

b) per le stesse ragioni, si segnala l'esigenza di chiarire quante volte ciascun Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico;

c) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, si evidenzia la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, allo scopo di evitare incertezze suscettibili di alimentare conflittualità e contenziosi, si dovrebbe

fare riferimento a situazioni quali, ad esempio, quelle connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo;

d) si segnala altresì l'opportunità di prevedere, per il ripristino unilaterale dei

controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai 5 giorni previsti dalla proposta, considerato in particolare lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane.

ALLEGATO 2

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature (Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Luciano Dussin, Vanalli, Volpi, Pastore, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 1.

1. 4. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali aggiungere le seguenti: , gli assessori provinciali.

1. 5. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali inserire le seguenti: , i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: i consiglieri provinciali e i consiglieri che comunichino la propria disponibilità al presidente della provincia e al sindaco.

1. 7. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 2.

1. 8. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1. 9. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). All'articolo 18-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in occasione

delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, provinciali e regionali.

2. 1. Lusetti, Carra, Mantini, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere sostituiti con documenti redatti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti documenti possono essere allegati in caso di sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

4-*ter*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni in Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati; »

4-*quater*. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno una componente.

2. 3. Favia, Donadi.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 18-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il primo periodo del comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

4-ter. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente.

2. 4. Favia, Donadi.

Aggiungere in fine, i seguenti:

ART. 3.

(Sottoscrizioni per le candidature).

1. Le sottoscrizioni da parte di elettori iscritti nelle liste elettorali per la presentazione di candidature o liste di candidati di cui al Testo Unico delle Leggi Elettorali, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni e alla legge 24 gennaio 1979 numero 18 sono diminuite nella misura di due terzi.

ART. 4.

(Modifiche alle Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

All'articolo 7, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detto documento può contenere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali redatto secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti documenti possono essere allegati in caso di sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 5.

(Esenzioni).

1. Dopo l'articolo 18-bis del Testo Unico delle Leggi Elettorali decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« 18-ter – Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico ».

2. Dopo l'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553 e successive modificazioni, è inserito, in fine, il seguente comma:

« 3-bis – Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico ».

3. L'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni

dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico ».

2. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3391 Nicola Molteni ed abb., recante « Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« politica estera e rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « previdenza sociale », che le lettere *a)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi ed abb., recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile e penale », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « tutela della salute », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che il testo unificato all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dispone che l'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo procede all'iscrizione del medesimo donatore in un apposito elenco speciale e che all'articolo 7, comma 1, lettera a), dispone altresì che con il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Ministro della salute di cui al medesimo articolo 7, è istituito e disciplinato il Registro nazionale dei donatori del corpo umano *post mortem*;

considerato che il testo unificato all'articolo 4 dispone che con decreto del Ministro della salute sono individuate le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme e all'articolo 7,

comma 1, lettera b), dispone altresì che con il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Ministro della salute di cui al medesimo articolo 7, sono individuate le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità in cui è presente un dipartimento di medicina legale da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e per l'utilizzazione delle salme;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del testo unificato, relative all'istituzione rispettivamente di un elenco speciale presso gli uffici di stato civile e di un registro nazionale dei donatori del corpo *post mortem*, nonché di individuare in modo più appropriato la nozione di testamento olografo ai fini della manifestazione del consenso;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del testo unificato relative all'individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia . 28

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 30

AVVERTENZA 29

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 dicembre 2011.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 dicembre 2011.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere contrario (*vedi allegato*). Sottolinea, in particolare, come il provvedimento, per le parti di competenza della Commissione giustizia, contenga disposizioni che, a suo giudizio, si pongono in conflitto con il principio di responsabilità ed il principio di determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, come configurati dalla Costituzione. L'impianto del provvedimento presenta quindi dei vizi insuperabili che non consentono, sotto il profilo tecnico-giuridico, di esprimere un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come il provvedimento sia stato approvato dalla 1^a Commissione del Senato in sede deliberante. Pur condividendo sostanzialmente la proposta di parere del relatore sotto il profilo tecnico-giuridico, invita a non escludere la possibilità di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione della disposizione in questione, nella quale si dovrebbero indicare i presupposti dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1, affinché questo

non si traduca in un obbligo generico di controllo da parte di ciascuno nei confronti di ogni altra persona.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere il contenuto della proposta di parere del relatore, che riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, ritenendo che non si possa prevedere un obbligo di denuncia indiscriminato e sostanzialmente indeterminato come quello di cui all'articolo 1, comma 1. Ritiene tuttavia che siano comprensibili le ragioni alla base del provvedimento e condivisibili le ulteriori disposizioni volte a migliorare l'efficienza delle ricerche delle persone scomparse.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che i buoni propositi che hanno animato il provvedimento si siano tradotti in norme tecnicamente inaccettabili. Ritiene in particolare che l'obbligo configurato dall'articolo 1, comma 1, debba rimanere un obbligo morale qualora non sia sostenuto da posizioni di controllo giuridicamente rilevanti.

Francesca CILLUFFO (PD) dopo avere ricordato come il codice civile preveda una disciplina relativa alle persone scomparse, con lo scopo di tutelarne il patrimonio, dichiara di non comprendere la *ratio* della nuova disciplina che si intende introdurre con il provvedimento in esame.

Giancarlo LEHNER (PT) esprime un giudizio fortemente critico nei confronti del provvedimento in esame, volto ad in-

trodurre obblighi di controllo e denuncia che a suo giudizio sono illiberali e tipici dei regimi totalitari.

Cinzia CAPANO (PD) pur condividendo la proposta di parere contrario del relatore, ritiene che si potrebbe dare conto, nelle premesse della proposta, di una sostanziale condivisione dello spirito del provvedimento, che è volto a rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, anche se lo strumento tecnico-giuridico utilizzato appare inidoneo e quindi, per quanto di competenza di questa Commissione, non è possibile esprimere un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta che sarà convocata per domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto;

rilevato che:

il comma 1 dell'articolo 1 impone un obbligo generalizzato di denuncia nei confronti di chiunque sia a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale;

il comma 7 prevede che per l'inservanza senza giustificato motivo dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000;

osservato che secondo la normativa vigente l'obbligo di denuncia da parte del cittadino costituisce una fattispecie eccezionale, sanzionata penalmente, relativa a

specifici delitti, tra i quali quelli contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo ed il sequestro di persona a scopo di estorsione;

ritenuto che:

l'obbligo di cui al comma 1 non sia sufficientemente determinato in quanto appaiono di difficile individuazione sotto il profilo giuridico le nozioni di: allontanamento dalla propria abitazione o dimora, plausibilità dei motivi per i quali non sia dato conto dell'allontanamento, messa in pericolo della vita o dell'incolumità personale;

vi sia assoluta incertezza nella individuazione del momento in cui l'obbligo di denuncia si concretizza, rendendo l'omissione giuridicamente rilevante;

la fattispecie possa creare delle posizioni di controllo di ciascuna persona nei confronti delle altre persone in assenza di rapporti giuridici che giustifichino il controllo stesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	31
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci (<i>Esame e rinvio</i>)	32

SEDE CONSULTIVA:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

INTERROGAZIONI:

5-05800 Narducci: Sulla cessazione del servizio radiofonico italiano di Saarbrücken	38
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-05808 Evangelisti: Sulla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo ...	38
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-05490 Renato Farina: Sugli aiuti umanitari per la carestia in Corno d’Africa	39
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell’articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	39
AVVERTENZA	40

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, rivolge, anche a nome dei colleghi, un cordiale

benvenuto al sottosegretario de Mistura, che per la prima volta interviene in tale nuova veste ai lavori della Commissione, ma che è ben noto a tutti i commissari per la sua prestigiosa carriera in seno alle Nazioni Unite. A titolo personale, ricorda l’importante colloquio intercorso a Kabul, in occasione della missione svolta lo scorso anno da una delegazione della Commissione. Confida pertanto che il neo-sottosegretario possa contribuire significativamente, grazie alla sua esperienza politica e diplomatica, a rafforzare

il raccordo tra Parlamento e Governo sulla politica estera.

In considerazione del fatto che in Assemblea si sta ancora svolgendo la discussione sulle linee generali di un disegno di legge di ratifica in cui è impegnato il collega Narducci, il quale avrebbe dovuto relazionare sul primo punto all'ordine del giorno, propone che la Commissione inizi la seduta con l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 38 e C. 265.

La Commissione conviene.

Furio COLOMBO (PD) si associa al benvenuto rivolto al sottosegretario di Mistura, sulla base di una profonda stima e di un'amicizia più che trentennale, ricordandone l'impegno profuso in ogni scenario di crisi in cui sia stato chiamato ad operare.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, osserva che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992, ha lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che corrodono il rischio di scomparire. La Carta, entrata in vigore dal 1° marzo 1998 dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, risulta ratificata solo da 23 Stati, rispetto alla complessiva *membership* del Consiglio d'Europa.

Rileva che la ragion d'essere dell'accordo in esame deriva dalla constatazione dell'importanza rivestita dalle lingue minoritarie o regionali in alcuni territori e dalla necessità di preservarne l'esistenza

attraverso misure specifiche da parte dei Paesi membri dell'Unione europea e contraenti nel più ampio contesto della salvaguardia del patrimonio culturale europeo. Tra le misure da adottare si segnalano il rispetto per l'area geografica di ciascuna lingua e l'incoraggiamento all'uso di tali lingue attraverso adeguate misure di insegnamento. La Carta propone, inoltre, misure specifiche per promuovere tali lingue anche nel campo pubblico, in settori quali quelli dell'educazione, della giustizia, dei mezzi d'informazione, delle attività culturali, economiche e sociali.

Ricorda che il nostro Paese ha sottoscritto il Trattato ben undici anni fa, esattamente il 27 giugno 2000, ma non ha ancora approvato lo strumento di ratifica. Durante la XIV e la XV legislatura infatti non si è riusciti a concluderne l'*iter* legislativo.

Segnala che le due iniziative legislative all'ordine del giorno si rifanno al testo base licenziato dalla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati il 9 ottobre 2007, comprensivo degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi approvati nella seduta del 16 ottobre 2007. Il progetto di legge A.C. 38 Zeller ed altri è ulteriormente integrato da una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli, che appare tuttavia superflua alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2 della Carta. Un'altra novità della proposta Zeller riguarda una modifica all'allegato A intesa ad estendere alle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e a quelle parlanti il francese e il ladino quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a(i)*, della Carta riguardo ai mass media, ovvero « a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie ».

Rammenta che il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto comunitario, ed è quindi opportuno che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, quale è l'Italia, prov-

veda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale; va dato atto peraltro che l'Italia, ancora prima di sottoscrivere la Carta nel 2000, ne aveva già dato di fatto un'attuazione sostanziale, approvando la legge n. 482 del 1999.

Alla disciplina di carattere generale contenuta nella legge n. 482/1999 ha fatto seguito un ulteriore intervento legislativo, specificamente rivolto alla tutela della minoranza linguistica slovena: si tratta della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, destinata ad applicarsi anche in deroga alle disposizioni della legge generale sulle minoranze linguistiche. Nelle regioni ad autonomia speciale, specifiche disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio si rinvengono, in particolare, negli statuti, adottati, com'è noto, con legge costituzionale, delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Passando all'esame in dettaglio della Carta, rileva che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950).

L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione « lingue regionali o minoritarie » si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati.

Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per

ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci tra quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13.

Gli articoli 4-5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).

L'articolo 7 – che costituisce l'intera Parte II – concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue.

La Parte III è costituita dagli articoli 8-14, e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie. Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino. Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di

esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico. Analogo ventaglio di opzioni vale per le Parti rispetto ai corsi di istruzione per adulti o di educazione permanente. Altri impegni essenziali riguardano la necessità di provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione, nonché la formazione iniziale e permanente degli insegnanti.

L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doverne sobbarcare ulteriori spese).

L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue.

Sulla base dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.

Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13

riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione. Il successivo articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i parlanti la medesima lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente. Inoltre, nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, le Parti dovranno promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

La Parte IV si compone degli articoli 15-17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta: il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa da una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata.

La Parte V, costituita dagli articoli 18-23, reca le clausole finali del Trattato.

Osserva che, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, all'atto della ratifica ogni Parte contraente dichiarerà a quali lingue regionali o minoritarie si applicheranno i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Per l'Italia, come precisato nell'Allegato A alla proposta di legge C. 38, le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate lingue minoritarie sul proprio territorio: tali lingue

sono attualmente già oggetto di tutela in base al disposto dell'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i paragrafi scelti tra le disposizioni contenute nella parte III della Carta come indicati nell'allegato A su cui ritiene comunque opportuno effettuare un approfondimento istruttorio. Ritiene anche da approfondire la questione dell'eventuale copertura finanziaria, al momento prevista dalla sola proposta di legge C. 265, senza tuttavia alcuna quantificazione.

Attesa l'importanza dell'Accordo internazionale in esame, la cui ratifica ed esecuzione ormai non è più procrastinabile, auspica conclusivamente un rapido svolgimento e la conclusione dell'*iter* parlamentare di approvazione del provvedimento di autorizzazione, invitando il Governo a presentare il disegno di legge di competenza.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA ringrazia il presidente ed i commissari per la cordiale accoglienza dichiarandosi felice di poter continuare la collaborazione istituzionale già intercorsa. Esprime la consapevolezza del Governo circa l'importanza del provvedimento in esame, che si fonda sul valore condiviso in Italia dell'accettazione della diversità che non compromette ma anzi arricchisce la coesione nazionale. Sottolinea però, al riguardo, la necessità che tale valore sia rispettato anche a livello internazionale da parte degli altri Paesi. Nel preannunciare la necessità di verificare l'impatto finanziario del provvedimento, manifesta l'impegno del Governo ad adoperarsi per superare le altre riserve che sinora hanno ritardato la ratifica in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, con riferimento alle proposte di legge in esame, segnala che la questione più complessa riguarda la modalità e l'entità delle trasmissioni radiotelevisive da garantire alle minoranze. Al riguardo, ritiene utile effettuare un approfondimento conoscitivo soprattutto sotto il profilo dei costi, alla luce

dei recenti tagli che hanno, a titolo d'esempio, interessato le trasmissioni per gli italiani all'estero.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea il grave ritardo nell'espletamento delle procedure di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che a suo avviso non dovrebbe essere accresciuto da apprendimenti conoscitivi, preferendo eventualmente concludere l'*iter* anche senza norme aggiunte, come previsto nella proposta di legge a sua firma. Menziona quale esempio altrettanto negativo il ritardo accumulato nell'emanazione delle disposizioni attuative della Corte penale internazionale. Nel dirsi consapevole del fatto che la legislazione nazionale vigente assicura comunque un elevato livello di tutela, lamenta però la mancanza di ogni riconoscimento per i Rom ed i Sinti, il che rende per lo meno arduo immaginare un loro percorso di integrazione. Quanto all'inserimento di una clausola nel contratto di servizio della RAI, di cui alla proposta di legge n. 38, osserva che andrebbe ad aggiungersi ad una lunga lista di impegni molto spesso disattesa.

Enrico PIANETTA (Pdl), nell'apprezzare l'ampia relazione svolta dal collega Dozzo, ribadisce l'importanza del provvedimento. Ritiene compatibile accelerare l'*iter* della ratifica, come richiesto dal collega Mecacci, con lo svolgimento degli approfondimenti segnalati dal presidente Stefani, anche in considerazione dell'invito del relatore al Governo a presentare un proprio disegno di legge.

Gennaro MALGIERI (Pdl) considera convincenti le considerazioni del collega Mecacci. Ritiene che la questione dei mezzi radiotelevisivi da garantire alle minoranze sia particolarmente complessa perché, per quanto concerne il sistema privato, il legislatore non può che esprimere un auspicio, mentre, per quanto concerne il sistema pubblico, esiste un problema di risorse su cui è il Governo a doversi impegnare recependo l'indirizzo parlamentare, anche in sede di rinegozia-

zione del contratto di servizio. Invita la Commissione a procedere comunque sollecitamente.

Francesco TEMPESTINI (PD), condividendo le osservazioni dei colleghi Mecacci e Malgieri, ritiene opportuno proseguire la discussione nel chiaro intento di concluderla in tempi ragionevoli, senza dilazioni. Auspica che la questione degli eventuali approfondimenti conoscitivi possa essere affrontata concordemente in seno all'ufficio di presidenza, considerando valida l'esigenza di sollecitare nei limiti del possibile il supporto del sistema radiotelevisivo pubblico. Insiste sull'importanza della conclusione dell'esame del provvedimento in titolo che investe una questione di grande rilievo, mentre l'Assemblea sta invece oggi per approvare un disegno di legge di ratifica di ben minore portata che però non fa che accrescere i privilegi del mondo delle relazioni internazionali collegati agli accordi di sede.

Furio COLOMBO (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi Mecacci, Malgieri e Tempestini, invitando la Commissione a licenziare al più presto il provvedimento.

Marco ZACCHERA (PdL) concorda con gli intervenuti, ma lamenta l'ipocrisia esistente a livello europeo, come dimostra l'inadeguata tutela delle minoranze italiane, senza parlare dei tagli subiti dai fondi per gli italiani all'estero, a cui da ultimo si è aggiunta la sostanziale chiusura di RAI Internazionale.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, replicando ai colleghi, concorda sull'obiettivo primario della ratifica della Carta, ribadendo che una sola delle proposte di legge si riferisce anche alle trasmissioni radiotelevisive che non sono però obbligatorie ai fini dell'adempimento della Carta europea.

Gennaro MALGIERI (PdL), sulla base della sua partecipazione ai lavori della competente Commissione in seno all'As-

semblea parlamentare del Consiglio d'Europa, segnala come spesso ricorra il tema dell'accesso delle minoranze al sistema radiotelevisivo.

Stefano STEFANI, *presidente*, rammenta ai colleghi di essere stato lui il promotore, indipendentemente dai presentatori, dell'inserzione del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della Commissione, per cui condivide senz'altro l'esigenza di fare presto non rinunciando però ai necessari approfondimenti.

Marco ZACCHERA (PdL) interviene per prendere congedo dai colleghi, essendo dimissionario dal mandato parlamentare a seguito della scelta di restare sindaco della sua città. Nel ricordare le cinque legislature trascorse alla Camera, di cui quattro presso la Commissione affari esteri, oltre all'esperienza svolta presso le Assemblee dell'UEO e del Consiglio d'Europa, ritiene di avere molto imparato, ma anche di aver dato il suo personale contributo a conseguire quell'unità d'intenti che è necessaria per rappresentare l'Italia all'estero. Non nasconde una certa amarezza per l'opzione esercitata, in quanto sino ad ora ha la coscienza di avere espletato proficuamente il doppio mandato, ma confida nella possibilità di conservare i rapporti di amicizia e di collaborazione instauratisi con tanti colleghi. Ringrazia infine gli uffici di segreteria della Commissione per l'impeccabile supporto professionale assicuratogli, il cui livello giudica assolutamente superiore rispetto a quello da lui stesso sperimentato in altri consessi.

Stefano STEFANI, *presidente*, credendo di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi, esprime profondo dispiacere per la perdita della presenza in Commissione di un collega validissimo come l'onorevole Zacchera, ritenendo fortunati i cittadini di Verbania che continueranno ad averlo come sindaco. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.45.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, segnala che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge, all'esame della Commissione Lavoro, finalizzate ad una modifica della normativa del 1997 che attua l'Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90. Tale normativa ha previsto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sia incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro e ha disciplinato un serie importante di istituti di tutela a favore dei circa 50.000 lavoratori frontalieri.

Osserva che il testo unificato in esame ha tra l'altro quasi interamente recepito le

norme inserite nella proposta di legge C. 3616, di cui è primo firmatario, e reca interessanti elementi di novità che garantiscono ulteriormente i lavoratori transfrontalieri. Passa poi ad una sintetica illustrazione dei contenuti dell'articolo unico, di cui si compone il provvedimento, in merito alla previsione che la gestione separata istituita presso l'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali sia utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Inoltre si considerano periodi neutri (e quindi computabili) ai sensi della legge n. 223 del 1991 (sulla mobilità dei lavoratori), ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri italiani in Svizzera, i periodi di malattia o di infortunio eventualmente presenti nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione. Viene inoltre precisato che tali periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Infine, la durata massima dell'erogazione del trattamento (attualmente stabilita in 360 giorni) è fissata a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 56 anni.

Sussistono pertanto, a suo avviso, i presupposti affinché la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in considerazione dell'urgenza di fornire risposte ai lavoratori italiani disoccupati che operano in Svizzera, aiutandoli in una fase di particolare difficoltà economica che anche in quel Paese sta producendo un drammatico impatto sul mercato del lavoro. Auspica infine che, come avvenuto per la materia previdenziale, i lavoratori transfrontalieri possano essere equiparati a quelli svizzeri anche

nel caso della disoccupazione. Al riguardo, invita il Governo a sollecitare un'azione europea.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA esprime la comprensione del Governo per la difficile situazione determinatasi a danno dei nostri frontalieri. Al di là dell'onere finanziario del provvedimento che non rientra nelle competenze del Ministero degli esteri, conferma l'impegno del Governo nel sostenere i lavoratori italiani.

Guglielmo PICCHI (PdL) concorda sulla gravità del problema oggetto del provvedimento e sull'esigenza di licenziarlo rapidamente, anche se la stessa situazione si ripropone in altre zone confinarie. Esprime quindi l'appoggio del suo gruppo, pur rilevando l'entità della spesa.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, nel precisare che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per il bilancio italiano in quanto i fondi sono stati retrocessi dalla Svizzera, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 15.

5-05800 Narducci: Sulla cessazione del servizio radiofonico italiano di Saarbrücken.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato confermando il suo impegno per una rapida soluzione

della questione evidenziata, in quanto le trasmissioni sospese rappresentano un valido e consolidato strumento di comunicazione con la comunità italiana residente nella Saar e nelle aree limitrofe (*vedi allegato 2*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, prende atto della buona volontà manifestata dal rappresentante del Governo, ribadisce l'importanza di ricevere risposte rapide e certe in ordine alla ripresa delle trasmissioni in lingua italiana e richiama il valore, da molti riconosciuto, di tale esperienza, che peraltro comporta costi irrisori. Ritiene, inoltre, che una soluzione positiva della vicenda contribuisca ad evitare ulteriori brutte figure per il nostro Paese.

Conclude sottolineando l'importanza del mantenimento di legami solidi con le nostre collettività all'estero, che rappresentano per l'Italia una risorsa più che un onere.

5-05808 Evangelisti: Sulla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, precisando che certamente i fondi destinati alla cooperazione sono troppo esigui ma che si cerca di massimizzare il risultato delle risorse impiegate e che in ogni caso l'Italia non ha perso interesse per tale settore (*vedi allegato 3*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, premette di aver voluto porre una questione politica e non meramente contabile. Sottolinea in proposito che il dato più preoccupante non è solo quello dell'aumento percentuale delle spese per gli esperti ma anche la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione del 78 per cento in pochi anni. In questa situazione ritiene che sarebbe più onesto riconoscere che il nostro Paese ha rinunciato a portare avanti una politica di aiuto pubblico allo sviluppo.

In conclusione intende richiamare l'attenzione sul fatto che una politica di cooperazione più efficace e dotata di maggiori risorse contribuirebbe certamente a prevenire, almeno in parte, l'immigrazione clandestina, fenomeno che spesso suscita particolare allarme proprio nelle forze politiche meno attente alla dimensione dell'aiuto allo sviluppo.

5-05490 Renato Farina: Sugli aiuti umanitari per la carestia in Corno d'Africa.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, ricordando che tratta di argomenti vicini alla sua esperienza personale e ribadendo la centralità del Corno d'Africa per la politica estera italiana, sia nella dimensione diplomatica che in quella umanitaria (*vedi allegato 4*).

Renato FARINA (Pdl) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta che in qualche modo si muove nel solco della mozione sullo stesso tema approvata in maniera unitaria dalla Camera nello scorso mese di settembre. Auspica che il Governo possa in ogni caso aggiornare periodicamente il Parlamento sulla situazione del Corno d'Africa e ricorda in proposito che l'instabilità in Somalia è allo stesso tempo causa ed effetto della carestia e ne moltiplica gli effetti.

Ribadisce l'importanza di continuare a sostenere le organizzazioni non governative italiane che mantengono una significativa presenza nella regione nonostante i pericoli connessi al diffondersi del fondamentalismo islamico. Segnala in proposito l'esperienza positiva della collaborazione, con reciproco vantaggio, della *Caritas* con organizzazioni islamiche moderate.

Ritiene che la drammatica situazione in Somalia sia determinata anche da alcuni errori commessi, quali l'aver consentito l'occupazione di Mogadiscio da parte di truppe etiopi, storicamente percepite come forze ostili, o l'esiguità dell'attuale contingente dell'Unione africana.

Sottolinea l'importanza di fornire ai profughi cibo, accoglienza ed educazione, richiamando la difficile situazione del campo di Dadaab e quella ancora più grave delle realtà che si trovano all'interno dei confini somali.

Nell'invitare il Governo a proseguire nello sforzo diplomatico e nell'azione di contrasto alla carestia in atto, chiede chiarimenti in ordine alle competenze ministeriali a seguito della presenza nella compagine governativa del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente al collega Farina che le Commissioni esteri di Camera e Senato sono in attesa di procedere al più presto ad un'audizione del Ministro Andrea Riccardi.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA assicura che la questione sollevata dall'onorevole Farina è all'attenzione del Governo.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Cultura. Segnala che quest'ultima Commissione ha posto una condizione volta a scongiurare da parte cinese ogni forma di censura incompatibile con i principi generali dell'ordinamento.

Matteo MECACCI (PD), pur apprezzando lo spirito della condizione posta dalla Commissione Cultura, ricorda come non sia possibile in sede di ratifica modificare i trattati internazionali. La ben nota criticità relativa al potere di censura non è infatti del tutto risolta neanche, a suo avviso, dalla nota interpretativa successivamente sottoscritta. Ritiene quindi indispensabile accompagnare la ratifica dell'accordo in esame con un ordine del giorno in Assemblea, anche al fine di impedire che fondi pubblici siano impiegati in produzioni cinematografiche addomesticate. Ritiene comunque meritevole di considerazione l'interesse degli operatori del settore nella consapevolezza che comunque anche in seno al regime cinese esistono margini di espressione della creatività cinematografica.

Francesco TEMPESTINI (PD) conferma il disagio del suo gruppo nel portare avanti la ratifica in titolo per cui diventa assolutamente indispensabile, al fine di limitare i danni, predisporre un ordine del giorno efficace e rappresentativo che sia accolto dal Governo e dal Governo stesso assunto in modo non formale come punto di riferimento.

Renato FARINA (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi Mecacci e Tempestini, osservando comunque che il regime cinese è più tollerante di quello nord-coreano. Con riferimento alla presentazione dell'ordine del giorno in As-

semblea, ne sottolinea la matrice parlamentare.

Jean Leonard TOUADI (PD) invita alla massima attenzione nel procedere nella ratifica in esame, non soltanto per la delicatezza della materia, ma anche per il fatto che, essendo la Cina un paese strategico, tale accordo sarà preso ad esempio per casi analoghi, per cui risulta indispensabile segnare sin d'ora i confini invalicabili a tutela della libertà e della democrazia.

Francesco TEMPESTINI (PD), ferma restando l'iniziativa parlamentare, ritiene che il Governo non possa sottrarsi all'assunzione di chiare responsabilità in ordine all'attuazione dell'accordo in esame e che il Parlamento debba essere messo a conoscenza di tutte le informazioni di cui lo stesso Governo dispone.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Dozzo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazione dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè e C. 3616 Narducci);

richiamato l'Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo,

firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90;

alla luce delle rilevanti novità introdotte dal provvedimento in titolo a più rafforzata tutela dei lavoratori transfrontalieri italiani e dell'urgenza di fornire risposte alla crisi economica europea che vadano nella direzione di una più ampia valorizzazione del lavoro quale fattore centrale per la promozione del processo di crescita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05800 Narducci: Sulla cessazione del servizio radiofonico italiano di Saarbrücken.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina e il Consolato Generale a Francoforte sono pienamente convinti dell'importanza che la trasmissione radiofonica « *Mezz'ora italiana* » riveste a beneficio della collettività italiana a Saarbrücken e in Germania in generale. In tal senso il nostro Consolato Generale si sta adoperando affinché il programma possa riprendere il prima possibile.

Infatti a seguito di un incontro svoltosi lo scorso 26 ottobre fra il nostro Consolato Generale e la redazione dell'ente radiofonico di Stato « *Saarlaendischer Rundfunk* » di Saarbrücken, al quale erano presenti il Direttore dei programmi culturali ed il Portavoce dell'azienda e Capo della Sezione Comunicazione, è emerso da entrambe le parti l'interesse ad adeguare la trasmissione nell'ambito di una più generale ristrutturazione del palinsesto, ad una formula più moderna che, oltre all'interesse della collettività italiana, possa raggiungere anche un pubblico tedesco ed internazionale italofono. Al termine della riunione, è stato predisposto un comunicato per far stato del proficuo scambio di idee su come trasmettere anche in futuro temi relativi all'Italia in un nuovo formato.

Inoltre, il nostro Consolato Generale a Francoforte ha già provveduto a raccogliere e ad inviare tutta una serie di notizie e materiale informativo per la successiva selezione ed utilizzazione nella nuova versione del programma da parte della redazione che ha ribadito l'intenzione di elaborare una nuova concezione della trasmissione che tenga conto delle variazioni della struttura della programmazione. Anche a fronte di ulteriori richieste di aggiornamento da parte del

Consolato Generale, la redazione ha confermato tale impostazione precisando che il progetto deve ancora essere concordato ed approvato, si spera a breve, con la direzione della Radio.

Per completezza d'informazione, merita precisare che a seguito di approfondite ricerche d'archivio l'accordo del 1961 richiamato nell'interrogazione fra il Consolato d'Italia in Saarbrücken e l'ente radiofonico *Saarlaendischer Rundfunk* non è stato rinvenuto. Del resto gli stessi responsabili dell'ente radiofonico, nell'incontro del 26 ottobre, non hanno fatto alcun riferimento ad un accordo formale risalente agli anni 60.

Sembrerebbe piuttosto che la nascita di « *Mezz'ora italiana* » debba essere fatta risalire all'iniziativa di un missionario, italiano a Saarbrücken il quale in quegli anni ottenne uno spazio radiofonico da destinare agli emigrati italiani di allora, privi di mezzi di informazione. A quanto risulta, il Consolato di Saarbrücken ha quindi fornito per oltre vent'anni materiale, informazioni ed un « presentatore » alla trasmissione.

Al momento della chiusura del Consolato d'Italia a Saarbrücken il 31 agosto 2010, è stato attivato *in loco* uno Sportello consolare permanente dove operano tutt'ora quattro dipendenti a contratto, formalmente inquadrati nell'organico del Consolato Generale in Francoforte da cui dipende lo stesso Sportello. È stato in questo contesto che alla luce dei contatti con l'ente radiofonico tedesco, è emersa l'opportunità di rimodulare la trasmissione « *Mezz'ora italiana* », la quale è stata

sospesa solo temporaneamente, per renderla più efficace e più rispondente alle esigenze dei nostri connazionali e in generale di tutti gli ascoltatori (quindi anche tedeschi ed europei in generale) che parlino italiano.

Il Consolato Generale a Francoforte, consapevole dell'importanza della trasmissione in questione, come del resto anche della collaborazione con il giornale *Saarbrücken Zeitung*, è quindi impegnato a

continuare a sollecitare l'emittente tedesca ad una pronta ripresa della trasmissione « *Mezz'ora italiana* ». Di tale intenzione è al corrente anche il Presidente del Comites di Saarbrücken, Giovanni Di Rosa, presente alla recente riunione consolare svoltasi presso la nostra Ambasciata a Berlino il 25 e 26 novembre scorso e alla quale hanno altresì partecipato alcuni dei nostri parlamentari eletti nella circoscrizione estero.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05808 Evangelisti: Sulla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In occasione della sua audizione programmatica, il Ministro degli esteri ha chiaramente indicato come la cooperazione allo sviluppo costituisca per il Governo uno strumento fondamentale di politica estera, non solo per promuovere lo sviluppo e rispondere alle emergenze umanitarie, ma anche per conseguire obiettivi di sicurezza e prosperità economica globale.

È indubbio che le drammatiche esigenze di risanamento e riduzione della nostra spesa pubblica abbiano fortemente condizionato la disponibilità di risorse finanziarie a favore della Cooperazione Italiana. Ma proprio perché la cooperazione resta un elemento fondamentale della *governance* globale, la cooperazione italiana ha fatto sforzi straordinari per razionalizzare i propri obiettivi e la propria efficienza qualitativa. Sono grato all'onorevole Evangelisti per aver voluto in tal senso rendere merito alla Cooperazione allo sviluppo per lo sforzo compiuto.

Nello sforzo di razionalizzazione dei propri obiettivi, la cooperazione ha mirato all'obiettivo di garantire all'Italia una presenza rispondente al suo rango di Paese G8 e di membro fondatore dell'UE. Allo stesso tempo, la struttura della Cooperazione Italiana si è posta l'obiettivo di riformare qualitativamente la propria azione, uniformandola alle recenti tendenze di *policy* racchiuse nei concetti di efficacia dell'aiuto (*aid effectiveness*) e dello sviluppo (*development effectiveness*).

Su quest'ultimo punto, è doverosa comunque una puntualizzazione. Abbracciando convintamente gli obiettivi sanciti dalla Comunità internazionale sulla qua-

lità degli aiuti, ribaditi da ultimo nel IV Foro sull'Efficacia degli Aiuti di Busan, non ci rendiamo sostenitori di una mera razionalizzazione amministrativa delle strutture di cooperazione nazionali. Un più efficiente funzionamento della macchina amministrativa è, infatti, solo uno dei possibili risultati perseguibili attraverso il miglioramento della qualità degli aiuti allo sviluppo. Il processo della « *aid and development effectiveness* » va piuttosto inteso come un articolato percorso volto a perseguire maggiore impatto nella riduzione della povertà, attraverso – per quanto riguarda i donatori – maggiore prevedibilità, armonizzazione e trasparenza degli aiuti e – per quanto attiene alle controparti beneficiarie – attraverso il diretto coinvolgimento dei governi e delle società civili locali nella definizione e realizzazione dei propri obiettivi di sviluppo.

Venendo alla questione della diretta incidenza delle retribuzioni degli esperti di cooperazione sul totale dello stanziamento disponibile annualmente a favore della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, voglio anzitutto partire da un dato: dal 2008 al 2011, la percentuale relativa all'ammontare complessivo dei costi di funzionamento della DGCS è sostanzialmente rimasta costante, attestandosi sempre ben al di sotto dell'8 per cento del totale del bilancio della Cooperazione Italiana: un dato positivo, se si considera in generale che le spese di funzionamento in vari altri organismi di cooperazione – come ad esempio in ambito ONU – sono generalmente superiori. In questo contesto, la Direzione Generale si è impegnata

a preservare un obiettivo essenziale, evitando di far scendere tali spese al di sotto di una certa soglia critica che paralizzerebbe la macchina amministrativa, con forti implicazioni costo-beneficio.

Le spese relative alle retribuzioni degli esperti di cooperazione, ricomprese in quelle generali di funzionamento della Direzione Generale, nel 2008 ammontavano a 8,4 milioni di euro su un totale di oltre 800 milioni di euro. Nel 2011 tali spese si sono ridotte a 6,1 milioni di euro su un totale di circa 265 milioni di euro. È vero, quindi, che la percentuale di spese per le retribuzioni degli esperti è raddoppiata nel triennio, passando dall'1,1 per cento del 2008 al 2,3 per cento dello stanziamento complessivo per la Direzione Generale per il 2011. Ma è altrettanto vero

che essa si mantiene di consistenza modesta e comunque inferiore a quanto evidenziato nell'interrogazione.

Anche le previsioni per il triennio 2012-2014 confermano, del resto, questo andamento di riduzione delle spese relative alle retribuzioni degli esperti di cooperazione, che sono infatti stimate in 5,8 milioni di euro su uno stanziamento complessivo di circa 134 milioni di euro.

In conclusione, credo si possa affermare che la Cooperazione allo sviluppo abbia operato responsabilmente nel corso di questi ultimi anni, preservando nella misura del possibile una risorsa fondamentale per la propria operatività quale quella degli esperti di cooperazione. E questa malgrado le ridotte disponibilità finanziarie.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05490 Renato Farina: Sugli aiuti umanitari per la carestia in Corno d'Africa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il Corno d'Africa costituisce una priorità della nostra politica estera in Africa sub-sahariana. Il Governo italiano continua a riservare a quella regione forti attenzioni, sia sul piano politico che sul piano della cooperazione e dell'assistenza umanitaria.

In questo contesto, gli aspetti umanitari sono seguiti dal Governo con particolare attenzione, tanto che il Corno d'Africa si conferma area prioritaria della Cooperazione italiana anche nel documento di Linee guida 2012-2014, approvate il 12 dicembre scorso dal Comitato Direzionale.

La Cooperazione italiana registrava, nello scorso mese di luglio, iniziative nella regione per un valore complessivo di 15,8 milioni di euro, concentrate nei settori della sicurezza alimentare, della sanità, dell'accesso all'acqua, dell'educazione e del sostegno agli sfollati interni ed ai profughi somali presenti nei centri di accoglienza del Kenya ed dell'Etiopia.

Tra gli interventi della Cooperazione italiana si segnalano in particolare un'iniziativa bilaterale in Somalia del valore di 2 milioni di euro a sostegno della popolazione del corridoio di Afgoye, della regione del Basso Scebeli e delle regioni centrali del Galgaduud e del Mudug per progetti nei settori salute, agricoltura, sicurezza alimentare, accesso all'acqua e tutela delle comunità più vulnerabili. Degno di nota è anche un contributo di 2 milioni di euro al « *Common Humanitarian Fund* » (CHF) delle Nazioni Unite ancora per la Somalia, co-gestito da OCHA ed UNDP, e volto a sostenere attività nei settori della protezione degli sfollati, della sicurezza alimentare e dell'accesso all'acqua.

Allo stato attuale, la situazione umanitaria del Corno d'Africa risulta aggravata dal divieto posto da Al Shabaab lo scorso 28 novembre nei confronti di 6 Agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e 10 ONG (tra cui l'italiana COOPI) di operare nelle aree sotto il loro controllo. Tale azione, condannata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, rischia di provocare gravi ripercussioni sulle circa 3 milioni di persone che dipendono dall'aiuto internazionale e vivono in quelle aree della Somalia Centro-Meridionale in cui è tuttora in corso il conflitto tra Al Shabaab e le truppe kenyane.

La precaria situazione di sicurezza limita altresì le operazioni di assistenza umanitaria presso i campi di accoglienza di Dadaab (Kenya). Nel resto del territorio keniano, così come in Etiopia, la breve stagione delle piogge (ottobre-dicembre) fa osservare miglioramenti della situazione. Permane al contrario la situazione di emergenza in Gibuti, dove le piogge scarse fanno temere un deterioramento delle condizioni di sicurezza alimentare entro il mese di marzo 2012.

Di fronte all'acutizzarsi della crisi, la Cooperazione italiana è intervenuta con contributi aggiuntivi pari a 5,3 milioni di euro, prevalentemente impiegati per rispondere agli Appelli Consolidati delle Nazioni Unite, portando così il contributo italiano ad oltre 21 milioni di euro.

Si segnalano, tra le iniziative di più recente approvazione: un contributo alla FAO per 1 milione di euro per il sostegno alle comunità agro-pastorali del Puntland in Somalia; un contributo di 600 mila euro ad UNOPS per il programma di sostegno

agli ospedali ed alla fornitura i servizi sanitari in tutto il Paese; un contributo di 800 mila euro concesso in favore di UNICEF per attività di contrasto alla malnutrizione; un contributo di 500 mila euro concesso ad UN OCHA per rafforzare il coordinamento della risposta umanitaria ed un contributo di 400 mila euro concesso al Comitato Internazionale di Croce Rossa per attività di assistenza sanitaria di base nella Somalia Centro-meridionale.

Il Governo prevede di continuare a sostenere, per il tramite della Cooperazione allo Sviluppo, l'operato delle competenti Agenzie ONU coinvolte nella regione, avvalendosi delle eventuali risorse messe a disposizione dalla legge di proroga delle Missioni Internazionali per il 2012. Peraltro, la disponibilità annuale di fondi a valere sul «Decreto missioni» permetterà una più efficace programmazione degli interventi.

Il Governo ha anche operato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi nel Corno d'Africa. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, quest'anno celebrata il 17 ottobre, il Ministero degli affari esteri ha sostenuto una campagna di raccolta fondi che ha visto operare congiuntamente le Agenzie ONU basate a Roma (FAO, IFAD, PAM), per l'emergenza siccità, con l'obiettivo di realizzare sia interventi di tipo emergenziale, volti a rispondere ai fabbisogni imminenti, sia di creare le basi strutturali per un

futuro più sostenibile per queste popolazioni. La raccolta fondi è stata pertanto finalizzata a specifici progetti riguardanti rispettivamente l'emergenza, lo sviluppo ed il microcredito, nel rispetto del mandato di ciascuna Agenzia e con il coinvolgimento, ove possibile, delle ONG italiane operative in quei territori.

La campagna, denominata «Crescita dall'emergenza alla sostenibilità», si è svolta dal 17 al 23 ottobre e le principali emittenti nazionali hanno deciso di concederle adeguata visibilità, attraverso i rispettivi servizi per il sociale.

Vorrei infine segnalare che, accanto alla propria azione bilaterale, il Governo italiano ha anche operato con successo affinché l'UE rafforzi il proprio impegno nella regione. Attualmente l'UE rappresenta infatti il principale contributore in termini di aiuti al Corno d'Africa e al Consiglio Affari Esteri del 14 novembre è stata adottata – con il contributo determinante dell'Italia – la Strategia UE per il Corno d'Africa, volta a rafforzare nella regione la proiezione politica dell'Unione. Ad ulteriore testimonianza del rafforzato impegno dell'UE, è stato recentemente designato un Rappresentante Speciale per il Corno d'Africa, la cui azione potrà auspicabilmente contribuire ad una progressiva stabilizzazione regionale, senza la quale la crisi umanitaria è purtroppo destinata a protrarsi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e rinvio*) 48

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05833 Cicu: Sulla situazione concernente gli inquilini degli alloggi della difesa situati nella Provincia di Bolzano 52

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 54

5-05834 Ruggia: Sulla disciplina concernente i canoni e le concessioni del patrimonio abitativo della difesa 52

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 56

5-05835 Di Stanislao: Sul riconoscimento dello *status* di vittima del dovere nei confronti del Lanciere Fulvio Pazzi 53

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 58

5-05836 Gidoni: Sulle conseguenze dell'attività del contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL derivanti dall'evolversi degli scenari nell'area medio-orientale, con particolare riguardo alla situazione in Siria 53

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame presenta talune problematiche di cui ha già dato conto nella propria relazione introduttiva e che, a suo avviso, potrebbero essere inserite anche nell'ambito della proposta di rilievi. Al riguardo, auspica che in tale proposta possano trovare spazio i contributi dei colleghi, così da renderla massimamente condivisa.

Venendo agli aspetti problematici, richiama l'articolo 4 del testo, che prevede l'istituzione di un contingente ad esauri-

mento con un numero massimo di 848 unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al Corpo ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento. Conseguentemente, non viene riconosciuta alcuna forma di stabilizzazione per il personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e che sia, senza interruzioni, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore. Si tratta di circa 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato cui il Corpo militare della Croce Rossa ha fatto fino ad oggi ricorso anche per lunghi periodi. Per tale personale si ammette solo – in deroga al nuovo limite al richiamo di tre mesi per ciascun anno – la possibilità di continuare ad essere richiamati annualmente. Su questo aspetto, il rappresentante dell'Esecutivo aveva richiamato la posizione a suo tempo espressa dal Ministero della difesa, che era favorevole al transito anche di questo personale nel suddetto contingente ad esaurimento, soluzione che tuttavia non si è poi concretizzata nello schema di decreto per le perplessità del Ministero dell'economia e delle finanze sui riflessi economici di tale operazione.

Occorre riflettere, inoltre, sul fatto che la prospettiva di escludere future alimentazioni di questo contingente sarebbe anche legata dalla richiesta dei responsabili degli organi internazionali della Croce Rossa di avviare una riforma che renda possibile lo scioglimento delle componenti ausiliarie delle Forze armate, in considerazione del fatto che, conservando lo *status* militare, sarebbe impossibile assicurare la loro neutralità ed indipendenza, che sono principi fondamentali della Croce Rossa.

Da tali premesse, la necessità, condivisa dalla Commissione difesa, di consentire comunque la continuità di impiego per tutto il personale che opera a beneficio del corpo, potrebbe condurre a tre possibili soluzioni normative. La prima soluzione, più innovativa, potrebbe essere nel senso di prefigurare eventualmente anche il superamento dello *status* militare per tali

soggetti e la loro equiparazione, sul piano funzionale, al personale civile della Croce Rossa Italiana, salva la possibilità per coloro che ne fanno richiesta e ne hanno i requisiti, di transitare nella Forza armata di origine. La seconda consiste nel ribadire l'esigenza di includere nel contingente ad esaurimento anche il personale di cui al comma 6 dell'articolo 4, con il rischio però di rendere tale Corpo profondamente estraneo all'organizzazione complessiva della Croce Rossa, che conseguirebbe alla nuova disciplina recata dal provvedimento in esame. Residua, infine, la strada di non assumere posizioni definitive in questa sede, al fine di procedere all'esame di proposte di legge già presentate in materia che, seppure consentirebbe di approfondire adeguatamente una problematica indubitabilmente complessa, presta tuttavia il fianco al rischio di un rinvio *sine die* della questione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel prendere atto dell'auspicio rivolto alle autorità italiane da parte dei responsabili internazionali della Croce Rossa – che tuttavia non ha alcun carattere vincolante – osserva che sarebbe comunque opportuno scindere la problematica concernente lo *status* militare di tale organismo da quella riferita all'esigenza di assicurare un giusto riconoscimento a coloro che da molti anni operano in modo continuativo a favore del Corpo militare.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea la complessità della problematica sottostante la riorganizzazione del Corpo militare, nel quadro della più ampia riforma della Croce Rossa.

Sul punto, ritiene imprescindibile che la Commissione chieda di valutare la possibilità di includere direttamente nel contingente ad esaurimento anche il personale ausiliario militare a tempo determinato, prevedendo la possibilità di assunzione per coprire i posti resisi vacanti in conseguenza delle cessazioni dal servizio di coloro che appartengono al suddetto contingente. Inoltre, segnala l'esigenza che sia garantita la continuità nello svolgimento

delle funzioni, eventualmente superando lo *status* militare del personale del Corpo e coniugando tale operazione con la nuova normativa in materia di trasformazione delle strutture operative a livello provinciale della Croce Rossa Italiana da enti pubblici a soggetti di natura privatistica, fondati sull'impiego di personale volontario. Dichiara altresì di condividere le valutazioni del relatore circa l'opportunità di consentire anche alle donne l'accesso al Corpo militare ed, infine, chiede che la Commissione si esprima nel senso di superare l'attuale anomala modalità di designazione dell'Ispettore nazionale, non essendo prevista per tale carica né l'indicazione di una rosa di nominativi né una durata prefissata del mandato.

Ettore ROSATO (PD) concorda con le valutazioni espresse dal relatore. Desidera comunque invitare l'Esecutivo a valutare la necessità di riconfigurare il Corpo militare della Croce Rossa, contemperando le legittime aspettative di coloro che chiedono di essere stabilizzati, — la maggior parte dei quali non risulta essere personale medico ma non per questo deve ritenersi che non svolga proficuamente la sua attività — con le altrettanto rilevanti esigenze di rendere efficiente e produttiva l'organizzazione complessiva di tali organismi.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda che giunge all'esame uno degli ultimi atti prodotti dal Governo Berlusconi, su cui i profili di competenza della Commissione riguardano un aspetto delicato ma comunque non di carattere centrale. Il testo infatti reca un'ampia e radicale riforma dell'intera struttura centrale e periferica della Croce Rossa Italiana, con scelte quantomeno discutibili in ordine alla cosiddetta privatizzazione dei servizi e degli organi provinciali. Pur non essendo questa la sede in cui discutere tali aspetti, è evidente che essi si riverberano anche sulle valutazioni concernenti il Corpo militare. Si rammarica quindi per l'impossibilità di esaminare in modo adeguato le problematiche che il relatore ha opportu-

namente segnalato, con particolare riguardo alle sollecitazioni esercitate dalle strutture di vertice della Croce Rossa, alle scelte relative all'eventuale mutamento di *status* del personale militare e, non da ultimo, sulla coerenza tra le scelte adottate per il personale del Corpo militare e quelle che dovranno essere fatte in termini di riduzione delle spese e degli organici dello strumento militare nel suo complesso. Conclusivamente, ritiene che le posizioni espresse dal relatore siano pienamente condivisibili proprio in quanto rappresentino un opportuno punto di equilibrio in riferimento ad un provvedimento che comunque non è scevro di elementi criticabili.

Giorgio HOLZMANN (PdL) segnala che il richiamo a sollecitazioni provenienti dai rappresentanti internazionali della Croce Rossa è quantomeno incongruo in sede di esame di un provvedimento che riguarda scelte di matrice prettamente nazionale. Né si può invocare alcuna contraddizione con il principio di neutralità proprio di tale organizzazione, essendo tale principio assolutamente rispettato anche dalla componente militare della Croce Rossa, come testimoniato in ogni occasione in cui essa ha operato. Richiamando i contenuti dell'intervento svolto nella precedente seduta, ricorda che il personale del Corpo si caratterizza per una specifica competenza di carattere logistico, nell'approntamento di mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso. Per tali ragioni, auspica un pieno riconoscimento normativo di tali professionalità, con riguardo al personale inserito nel contingente ad esaurimento come anche con riguardo alle unità richiamate dal comma 6 dell'articolo 4, di cui auspica una piena stabilizzazione del rapporto di impiego in essere.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea che il provvedimento in esame non contraddice alcun indicazione proveniente dai rappresentanti della Croce Rossa a livello internazionale, come dimostra il fatto che il contingente testè istituito non prevede alcuna futura alimentazione degli organici.

Francesco BOSI (UdCpTP) esprime una generale perplessità sul provvedimento in esame che ritiene non possa essere valutato correttamente prescindendo da una sua analisi complessiva. Infatti, qualora ci si dovesse limitare a tenere conto di singole sezioni del decreto, non si coglierebbe quella visione d'insieme importantissima per esprimere giudizi ponderati su questioni così interdipendenti, come quelle in esso disciplinate. Con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore, evidenzia, in primo luogo, che le criticità rilevate dai vertici della Croce rossa internazionale hanno riguardato prima ancora che il Corpo militare, la stessa natura di ente pubblico della Croce Rossa Italiana. Pertanto, le problematiche insite nello schema di decreto in esame non sono certo superabili attraverso il progressivo scioglimento del Corpo militare. Rimane, infatti, da affrontare il tema del rapporto pubblicistico di lavoro del personale impiegato presso la struttura organizzativa e presso i comandi regionali. Inoltre, pur non escludendo la possibilità del transito del personale appartenente al Corpo militare della Croce Rossa nelle altre Forze armate, reputa che debba eventualmente anche valutarsi la possibilità di un transito dei militari in esubero in senso inverso. Dà pertanto un giudizio assai critico del decreto individuando nell'esigenza di fare cassa e liquidare il patrimonio della Croce rossa la finalità ispiratrice dello stesso.

Marcello DE ANGELIS (PdL) Osserva, preliminarmente che, alla base del disegno di ristrutturazione dell'ente Croce Rossa vi siano esigenze economiche che hanno imposto la privatizzazione della componente locale, prima fra tutte quella di evitare la traslazione di debiti contratti da strutture periferiche nei bilanci dell'ente a livello nazionale.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, ritiene che la questione di un'eventuale smilitarizzazione del Corpo militare della Croce Rossa — la cui esistenza nel panorama militare italiano fonda le sue radici su ragioni di carattere storico — dovrebbe essere affrontata nel-

l'ambito della più ampia discussione sul modello di difesa. Nel giudicare infondati, proprio in ragione di quanto dimostrato nel corso della sua attività, i dubbi sollevati in ordine alla presunta assenza del carattere di neutralità del Corpo militare, ritiene che la Commissione non debba in alcun modo suggerire come percorribile la strada della trasformazione del personale del Corpo in personale civile. Esprime, altresì, perplessità sulla possibilità di formulare rilievi con riguardo al tema dell'ingresso femminile nel Corpo, sottolineando come ciò si ripercuoterebbe sull'altro corpo ausiliario delle Forze armate — quello volontario delle crocerossine — al punto da determinarne lo scioglimento.

Salvatore CICU (PdL) propone di organizzare il prosieguo dell'esame del provvedimento in modo da assicurare la necessaria interlocuzione tra i gruppi, così da poter giungere all'elaborazione di una proposta di rilievi che abbia la più larga condivisione possibile.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che il relatore ha già manifestato la disponibilità ad accogliere nella propria proposta i contributi che i colleghi riterranno di formulare.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, conferma che, proprio per favorirne la più ampia condivisione, si è riservata di formulare una proposta solo dopo aver acquisito i suggerimenti delle diverse forze politiche in Commissione.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI desidera preliminarmente ringraziare i componenti la Commissione per l'attenzione e la qualità del dibattito parlamentare sviluppatosi su un atto del Governo che, a sua volta, ha già avuto un iter complesso ed articolato. Ricorda di aver già rappresentato l'intenzione del dicastero della Difesa di consentire il transito nel contingente ad esaurimento di tutto il personale che opera continuamente nell'ambito del Corpo militare, e che su tale soluzione si era già regi-

strato il concerto delle diverse strutture governative interessate.

Ribadisce che il Governo si atterrà alle indicazioni provenienti dai competenti organi parlamentari ma, tenuto conto degli stringenti termini di esercizio della delega, manifesta scetticismo sulla possibilità di poter istruire tempestivamente nuove possibilità di disciplina del settore, per le quali non vi è alcuna preclusione di merito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) invita il rappresentante del Governo ad esprimere le proprie valutazioni sulle proposte da lui avanzate in relazione all'espressione della posizione della Commissione.

Antonello GIACOMELLI (PD) considera censurabile la richiesta dell'onorevole Di Stanislao, che induce all'espressione di un parere dell'Esecutivo senza attendere che il relatore abbia a sua volta formalizzato una sua proposta. Ritiene che sia inopportuno impegnare il Governo su elementi che ancora non sono chiaramente esposti in una formale proposta del relatore o, se pretermessi da quest'ultima, eventualmente formulati in termini di proposta alternativa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, condivide sul piano procedurale le valutazioni espresse dal collega Giacomelli. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 15.10.

5-05833 Cicu: Sulla situazione concernente gli inquilini degli alloggi della difesa situati nella Provincia di Bolzano.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Giorgio HOLZMANN (PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio HOLZMANN (PdL), pur considerando soddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo, nel prendere atto dei dati forniti, ritiene che in alcuni casi possano essere stati commessi degli errori di calcolo nella rideterminazione dei canoni di occupazione dovuti dagli inquilini *sine titolo* di alloggi della Difesa siti nella provincia di Bolzano. In tal senso dovrebbero essere interpretate le numerose istanze di dilazione avanzate da pensionati ed *ex* appartenenti alle Forze armate non in grado di ottemperare alle nuove richieste. Auspica, pertanto, che tali dilazioni possano essere concesse, scongiurando il rischio di pesantissime conseguenze per le famiglie degli stessi utenti.

5-05834 Ruggia: Sulla disciplina concernente i canoni e le concessioni del patrimonio abitativo della difesa.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che la prima parte della risposta fornita alla precedente interrogazione si estende anche all'atto in esame.

Antonio RUGGHIA (PD), replicando, osserva che la questione della rideterminazione dei canoni degli alloggi di servizio dovuti dai *sine titolo*, è già stata affrontata dal Parlamento in numerose occasioni, dando luogo anche all'approvazione a larghissima maggioranza di atti di indirizzo. Tuttavia, è stato possibile alle Commissioni pronunciarsi con un atto formale sui relativi provvedimenti attuativi, non essendo questa una materia sulla quale è prevista l'espressione di un parere. Ritiene paradossale la situazione che si è venuta a determinare per effetto dei vari provvedimenti amministrativi che sono stati emanati. Infatti, si è registrato un numero impressionante di ricorsi, sono stati richiesti canoni elevati anche a inquilini il cui reddito lordo non arriva ai 40 mila euro l'anno e sono stati liberati molti alloggi senza che si potesse giungere alla loro alienazione rendendo così possibile avviare il piano per la costruzione dei 51.000 alloggi da destinare al personale della difesa. Per tali ragioni si ritiene insoddisfatto della risposta.

5-05835 Di Stanislao: Sul riconoscimento dello status di vittima del dovere nei confronti del Lanciere Fulvio Pazzi.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario che non dimostra la volontà, da parte del Governo, di voler prendere atto di una problematica molto più ampia. Il caso di cui si occupa l'atto di sindacato ispettivo a sua firma rappresenta, infatti, solamente la punta di un *iceberg* di un fenomeno assai diffuso, che involge la questione, negata dal Governo in tutte le sedi, di prendere atto delle conseguenze perniciose derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito. Prean-

nuncia, quindi, la presentazione di altri atti di sindacato ispettivo, ai quali auspica che venga fornita una risposta più convincente.

5-05836 Gidoni: Sulle conseguenze dell'attività del contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL derivanti dall'evolversi degli scenari nell'area medio-orientale, con particolare riguardo alla situazione in Siria.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco GIDONI (LNP), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, evidenzia che l'interrogazione di cui è presentatore non intende affrontare le ragioni, a suo avviso discutibili, poste alla base della prosecuzione della missione UNIFIL, quanto piuttosto mettere l'accento su alcune dichiarazioni fatte dal Ministro Di Paola in occasione della recente audizione sulle linee programmatiche del dicastero presso le Commissioni riunite difesa di Camera e Senato. In particolare, si riferisce alla circostanza che la permanenza di un contingente in Libano possa essere collegata all'opportunità di mantenere una presenza militare in un'area potenzialmente instabile. Reputa che la decisione di partecipare a nuove missioni internazionali di pace dovrebbe avvenire successivamente al registrarsi di una situazione di crisi e non avallare semplicemente una presenza già *in loco*. Guarda, infatti, con preoccupazione alla presenza di navi delle più grandi potenze militari davanti alle coste di quel tratto del Mediterraneo. Invita dunque l'Esecutivo a confrontarsi tempestivamente con il Parlamento su tali vicende, augurandosi che non si ripeta quanto accaduto nel più recente passato proprio in relazione alla crisi libica.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05833 Cicu: Sulla situazione concernente gli inquilini degli alloggi della difesa situati nella Provincia di Bolzano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 in applicazione dell'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, definisce i criteri di rideterminazione del canone dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata disposizione.

La menzionata norma prevede che i canoni di occupazione dovuti dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio siano rideterminati con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

In particolare, la disposizione stabilisce che tale rideterminazione avvenga sulla base dei prezzi di mercato o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, nonché del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.

Con decreto del Ministro *pro-tempore*, come richiesto dalla legge, è stata, quindi, data attuazione alla norma primaria prevedendo che il reddito del nucleo familiare dell'occupante fosse fattore di ponderazione, tale da costituire, in applicazione, indice correttivo per la determinazione dei canoni.

È stato previsto che la durata di detta pregressa occupazione, nella modalità di calcolo meglio ritenuta in armonia con le finalità di legge e con le disposizioni di settore, costituisse, a sua volta, criterio

concorrente a determinare un reddito figurativo di riferimento, rispetto al quale sono stati individuati coefficienti correttivi da applicare ai prezzi di mercato per calcolare il nuovo canone.

Tale adeguamento, che tiene conto anche delle reali condizioni di vetustà e d'uso dell'immobile, è stato determinato in ragione di un coefficiente correttivo – fino al 70 per cento di riduzione – parametrato sui livelli di reddito a vantaggio di quelli meno elevati, raggiungendo il totale adeguamento al canone di mercato unicamente in presenza di condizioni economiche particolarmente favorevoli per l'occupante *sine titolo* (reddito annuo superiore a 130.000 euro).

Questo il quadro normativo di riferimento sulla rideterminazione dei canoni.

Con specifico riferimento agli alloggi di servizio citati dagli Onorevoli interroganti, si precisa che, proprio « al fine di scongiurare le pesantissime conseguenze per le famiglie degli inquilini della Difesa della Provincia di Bolzano », a similitudine di quanto già in atto in ambito nazionale, sono state impartite disposizioni ai fini della costituzione, a livello territoriale periferico, di punti di contatto a beneficio dell'utenza in grado di:

verificare la correttezza dei calcoli relativi alla rideterminazione dei canoni;

effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi tecnici finalizzati al controllo dei coefficienti correttivi riferiti agli immobili.

In particolare, per alcuni alloggi dell'Esercito siti in Bolzano:

la verifica dei calcoli ha portato a correggere il valore di due canoni;

la presenza in alcuni casi, in cui risulta elevato il rapporto tra il canone annuo rideterminato dell'alloggio ed il reddito fiscale dell'utente, è giustificata, attesa la corretta applicazione della formula prevista dal citato decreto ministeriale, dal lungo periodo di occupazione « *sine titulo* » (in una circostanza, dal 1963), ma soprattutto dall'ubicazione dell'immobile in area centrale del capoluogo in relazione alla tipologia dello stesso

(l'alto indice dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per metro quadro viene moltiplicato per l'ampia superficie dell'unità abitativa).

Con riguardo, in ultimo, alla questione della concessione di « una giusta dilazione dei tempi per poter ottemperare alle necessità del Ministero », si precisa che il nuovo canone decorre dalla data di notifica del provvedimento individuale di rideterminazione, in attuazione di uno specifico impegno assunto dal precedente Governo, contemplato nella mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05834 Ruggia: Sulla disciplina concernente i canoni e le concessioni del patrimonio abitativo della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 in applicazione dell'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, definisce i criteri di rideterminazione del canone dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata disposizione.

La menzionata norma prevede che i canoni di occupazione dovuti dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio siano rideterminati con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

In particolare, la disposizione stabilisce che tale rideterminazione avvenga sulla base dei prezzi di mercato o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, nonché del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.

Con decreto del Ministro, come previsto dalla legge, è stata, quindi, data attuazione alla norma primaria prevedendo che il reddito del nucleo familiare dell'occupante fosse fattore di ponderazione, tale da costituire, in applicazione, indice correttivo per la determinazione dei canoni.

È stato previsto che la durata di detta pregressa occupazione, nella modalità di calcolo meglio ritenuta in armonia con le finalità di legge e con le disposizioni di settore, costituisse, a sua volta, criterio concorrente a determinare un reddito fi-

gurativo di riferimento, rispetto al quale sono stati individuati coefficienti correttivi da applicare ai prezzi di mercato per calcolare il nuovo canone.

Tale adeguamento, che tiene conto anche delle reali condizioni di vetustà e d'uso dell'immobile, è stato determinato in ragione di un coefficiente correttivo – fino al 70 per cento di riduzione – parametrato sui livelli di reddito a vantaggio di quelli meno elevati, raggiungendo il totale adeguamento al canone di mercato unicamente in presenza di condizioni economiche particolarmente favorevoli per l'occupante *sine titolo* (reddito annuo superiore a 130.000 euro).

Ciò posto, con riferimento alla questione relativa al « diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio », si precisa che nel citato provvedimento è stata dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, riconoscendo la possibilità di continuare la conduzione dell'alloggio per nove anni, alle attuali condizioni, nel regolamento che prevede l'alienazione degli alloggi ritenuti non più funzionali, confluito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

In merito alla previsione dell'aggiornamento annuale del canone rideterminato nella percentuale del 100 per cento della variazione annuale accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, la misura di tale adeguamento risulta coerente con

quanto previsto dalla norma primaria a cui il decreto in parola dà attuazione.

Quanto alla misura di adeguamento annuale pari al 75 per cento della citata variazione, essa è prevista dall'articolo 295 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che attiene ai canoni applicati agli utenti « in titolo », concessionari di alloggio di servizio in esecuzione di idonea concessione, fattispecie differente dalla rideeterminazione in argomento.

Con riferimento alla circostanza che il decreto ministeriale 16 marzo 2011 non è stato oggetto di parere parlamentare, nell'evidenziare che tale passaggio procedurale non risulta essere stato previsto dal citato articolo 6, comma 21-*quater*, si rappresenta che, proprio in attuazione di detto articolo è stato adottato il decreto ministeriale 16 marzo 2011, predisposto da un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dalla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, comprendente l'Agenzia del Demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto ai provvedimenti cautelari adottati dal TAR del Lazio citati nell'atto, si precisa che essi hanno temporaneamente sospeso l'efficacia dei singoli provvedimenti rideterminativi del canone a carico di alcuni occupanti *sine titolo*, limitatamente al mantenimento sino alla pronuncia di merito, senza, peraltro, sospendere l'efficacia del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

Con riguardo, alla mancata riassegnazione degli alloggi lasciati liberi dai conduttori *sine titolo*, si evidenzia che la nuova assegnazione (ad opera della componente operativa) presuppone l'effettuazione di lavori di manutenzione sugli alloggi – anch'essi di competenza delle singole Forze armate – che possono risentire,

specie in un momento di chiusura dell'esercizio finanziario, della scarsa disponibilità di adeguate risorse.

Avuto riguardo, infine, al preteso stallo del piano di ampliamento del patrimonio abitativo, si sottolinea che la Difesa ha in essere una serie di iniziative con le realtà locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso specifici protocolli d'intesa con i soggetti interessati.

Si evidenzia, altresì, che il finanziamento della realizzazione di detto piano è previsto dalla legge (articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 ed articolo 4 del decreto ministeriale 112/2010), mediante le risorse provenienti dalle vendite degli alloggi non più utili per l'amministrazione.

Al riguardo, le procedure di vendita degli alloggi, ai sensi del citato articolo 306, attualmente in corso, consentiranno l'acquisizione dei corrispettivi entro il 2012 e, quindi, la loro prevedibile riassegnazione al bilancio della Difesa entro il 2013 per l'utilizzo ai fini indicati.

A guadagno di tempo, peraltro, sono già state avviate le attività strumentali all'acquisizione della progettazione da porre a base di gara per la realizzazione di nuovi alloggi.

In conclusione, proprio al fine di « raggiungere un punto di equilibrio che possa essere condiviso da tutti i soggetti interessati », nonché al fine di scongiurare possibili situazioni di disagio sociale, sono state impartite disposizioni, in ambito nazionale, ai fini della costituzione a livello territoriale periferico di punti di contatto a beneficio dell'utenza in grado di:

verificare la correttezza dei calcoli relativi alla rideeterminazione dei canoni;

effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi tecnici finalizzati al controllo dei coefficienti correttivi riferiti agli immobili.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05835 Di Stanislao: Sul riconoscimento dello status di vittima del dovere nei confronti del Lanciere Fulvio Pazzi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede di conoscere le motivazioni della mancata attribuzione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 a favore dei familiari del compianto Volontario in ferma annuale Fulvio Pazzi, deceduto in data 24 agosto 2003, in quanto l'Amministrazione difesa e il Comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe valutato il caso sull'erroneo presupposto della sussistenza della condizione della « causa di servizio », anziché di quello molto più ampio della « permanenza in servizio » ex articolo 1 legge n. 308 del 1981 (che implicherebbe la concessione di risarcimenti in tutte le ipotesi in cui durante il servizio si verificassero incidenti o infortuni che provocano la morte o che comportino una menomazione dell'integrità fisica) nonché del fatto che il militare fosse in servizio di vigilanza ad infrastrutture militari, (articolo 5 legge n. 308 del 1981).

Al riguardo, occorre chiarire che:

la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) all'articolo 1, comma 564, equipara alle vittime del dovere di cui all'articolo 3 della legge n. 466 del 1980 « coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative »;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 – regolamento applicativo della sopracitata norma – pre-

vede espressamente all'articolo 6, comma 4, che sia il Comitato di verifica per le cause di servizio ad accertare, sulla scorta degli atti (e dunque anche dall'esame del rapporto informativo) « la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione »;

ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ivi incluse le ipotesi di patologie correlate alle particolari condizioni ambientali od operative, è demandato al « Comitato di verifica per le cause di servizio », istituito ed operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui parere assume carattere vincolante per ciascuna Amministrazione che ha la sola facoltà, in caso di parere negativo, di chiederne il riesame, ma di adeguarsi allo stesso qualora risultasse confermato;

il citato organo medico-legale, con parere n. 41331/2008 del 28 gennaio 2009 e, in sede di riesame, con successivo parere n. 351/2009 del 1° aprile 2009, ha espresso giudizio negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006.

In conclusione, si ritiene che la competente Direzione generale del Ministero della difesa, quindi, non ha potuto che comunicare all'interessato il giudizio negativo sul mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05836 Gidoni: Sulle conseguenze dell'attività del contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL derivanti dall'evolversi degli scenari nell'area medio-orientale, con particolare riguardo alla situazione in Siria.

TESTO DELLA RISPOSTA

La missione UNIFIL è stata dispiegata per assicurare il mantenimento del cessate il fuoco nel sud del Libano dopo la guerra del 2006 con il necessario e pieno consenso delle parti in causa. La missione svolge, pertanto, il compito di prevenire un aggravamento della tensione nell'area e assolve un'importante funzione di stabilizzazione del sud del Libano dove la sua presenza appare quanto mai necessaria a fronte di un quadro regionale fragile.

UNIFIL, inoltre, assicura lo sviluppo del dialogo tra le parti nel formato a tre: ONU, Forze Armate Libanesi e Forze Armate Israeliane.

Il ritorno della funzione di comando della missione UNIFIL all'Italia, su richiesta del Segretario Generale dell'ONU, è un segnale importante della continuità e della valenza del nostro impegno.

È evidente che se le Nazioni Unite hanno chiesto all'Italia di tornare ad assumere la funzione di *leadership* della missione, significa non soltanto che i Paesi dell'area hanno espresso il loro consenso, ma anche l'implicito riconoscimento del nostro ruolo determinante e della capacità dimostrata dai militari di gestire con equilibrio l'impegno in quel difficile contesto.

L'amicizia e l'equilibrio dell'Italia verso ambo le parti rappresentano un fattore di forza del nostro impegno.

La vera variabile sarà l'evoluzione della situazione in Siria e la delicatezza dei rapporti Libano-siriani e l'influenza di tali

rapporti sulla scena politica libanese oggi ben nota, per cui non si può escludere che l'eventuale innalzamento della tensione in Siria possa avere ripercussioni nell'area di operazione di UNIFIL.

D'altro canto gli attentati del 27 maggio 2011 contro il contingente italiano e quelli del 26 luglio e del 9 dicembre contro il contingente francese, stanno a ricordare la presenza di un rischio terroristico nell'area, in un contesto politico e di sicurezza che non può non risentire della crisi in atto nel paese vicino.

In tale ottica, viene mantenuto un costante ed elevato livello di attenzione all'evolvere della situazione da parte della missione UNIFIL.

Con riferimento al quadro politico siriano, l'Italia punta evidentemente ad una positiva evoluzione della situazione interna, perché non è certo pensabile e neppure auspicabile un intervento dall'esterno.

Ieri, anche il Presidente Napolitano si è detto estremamente preoccupato del deteriorarsi della situazione in Siria, ricordando che l'Italia appoggia le iniziative della Lega Araba ed incoraggia l'azione del Consiglio di Sicurezza per far cessare le violenze contro la popolazione e disinnescare le tensioni che minacciano anche la stabilità dei paesi vicini.

La presenza di UNIFIL nel sud del Libano, rappresenta di fatto elemento di

stabilità nello scacchiere Israelo-palestinese e può contribuire indirettamente ad una più favorevole evoluzione dello scenario siriano.

Certo, ogni impegno comporta i suoi rischi ma questo non è il momento del disimpegno per UNIFIL, al contrario è il momento della responsabilità e del con-

tributo allo sforzo della comunità internazionale nella gestione delle crisi in quel difficile scacchiere.

La crisi siriana non è paragonabile a quella libica.

Nessuna indicazione dell'ONU o della Lega Araba lascia presagire un'evoluzione siriana paragonabile a quella libica.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	65
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	75

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	72
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto*

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dei conducenti di imbarcazioni, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 22 settembre 2011. Rileva che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole formulando tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda quindi che la IX Commissione, nella seduta del 28 settembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento, recependo due delle condizioni formulate dalla Commissione – e segnatamente, quelle concernenti il comma 5 dell'articolo 2 e il comma 5 dell'articolo 3 – senza tuttavia procedere alla soppressione dell'articolo 9. Fa presente che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta ulteriori modifiche rispetto a quello esaminato dalla Commissione nella seduta del 22 settembre 2011. Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella citata seduta del 22 settembre 2011, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha ritenuto di esprimere parere contrario sull'articolo 9 in quanto le disposizioni ivi recate avrebbero comportato la realizzazione di onerosi investimenti per l'Agenzia delle entrate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla opportunità di ribadire il parere già espresso dalla Commissione in merito all'articolo 9, eventualmente, limitandosi a sopprimere la possibilità, per le agenzie di pratiche automobilistiche, di registrare per via telematica all'Agenzia delle entrate gli atti relativi ai

beni mobili. Segnala, inoltre, che, a seguito dell'approvazione della legge di stabilità 2012, gli importi disponibili nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze – come risultanti a seguito degli utilizzi disposti dalla stessa legge di stabilità per far fronte alla copertura degli oneri da essa recati – non risultano sufficienti per la copertura dell'onere di 100 mila euro per l'anno 2012 relativo al funzionamento della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto, di cui al comma 3 dell'articolo 5. Al riguardo, considerato che l'onere di 100 mila euro per l'anno 2012 recato dall'articolo 9 non reca la necessaria copertura, rileva la necessità che il Governo indichi una modalità di copertura idonea a garantire la copertura del predetto onere. Infine, tenuto conto dei tempi verosimilmente occorrenti per la conclusione dell'esame del provvedimento, ritiene altresì opportuno modificare il riferimento ai fondi speciali, richiamando quelli relativi al triennio 2012-2014, anziché quelli relativi al triennio 2011-2013. Con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Palagiano 1.01, che prevede l'istituzione di un patentino per la conduzione di unità da diporto che non richiedono la patente nautica di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005. Rileva che tale patentino è rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, con successivi decreti dirigenziali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è altresì individuata, tra le altre cose, la disciplina del procedimento per il rilascio per via telematica, l'aggiornamento e il duplicato del patentino stesso. Segnala inoltre come sia prevista la possibilità, per gli aspiranti al conseguimento del patentino, di frequentare appositi corsi organizzati dagli uffici preposti al rilascio del medesimo patentino, con oneri a carico dei richiedenti al fine di garantire la copertura integrale dei costi. Al riguardo, ritiene opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che il rilascio del patentino potrebbe determinare la necessità, per gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di nuove risorse umane, strumentali e finanziarie per far fronte ai compiti posti a loro carico. Nell'osservare come le altre proposte emendative non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, rileva, infine, che le proposte Pugliese 3.4 e Velo 9.1 appaiono superare le criticità segnalate con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 5, e alle conseguenze finanziarie negative per l'Agenzia delle entrate che deriverebbero dalla registrazione degli atti e delle dichiarazioni in via telematica, di cui all'articolo 9.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le osservazioni svolte dal relatore con riferimento al testo ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Palagianò 1.01.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 841 e abb.-A, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

considerata l'opportunità di ribadire come l'estensione delle procedure di registrazione telematica degli atti di cui all'articolo 9 comporterebbe la realizzazione di onerosi investimenti per l'Agenzia delle entrate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di aggiornare il riferimento ai fondi speciali di cui al richiamato articolo 3, comma 5, al triennio 2012-2014;

rilevato altresì che appare necessario, a seguito delle rimodulazioni disposte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), riferire la copertura relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2012, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente concernente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento Pugliese 3.4;

sia approvato l'emendamento Velo 9.1;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

C. 4710 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 7 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole. Rileva che la Commissione di merito, nella seduta del 14 dicembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, considerato che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, rileva l'opportunità di posticipare, al comma 1 dell'articolo 3, la decorrenza degli oneri dall'anno 2011 all'anno 2012 e di aggiornare, conseguentemente, il riferimento dei fondi speciali di parte corrente al triennio 2012-2014. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le osservazioni del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al relatore di chiarire le ragioni per le quali si modifichi l'orientamento espresso nella seduta del 7 dicembre 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in riferimento alla richiesta dell'onorevole Borghesi, fa presente che la modifica si rende necessaria attesa l'impossibilità che la legge entri in

vigore prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4710 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010;

rilevata l'opportunità di aggiornare il riferimento ai fondi speciali di cui al richiamato articolo 3, comma 1, al triennio 2012-2014

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI, *relatore*, fa presente preliminarmente che la proposta di legge in esame, recante la ratifica della Convenzione dell'Aja in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, è di iniziativa parlamentare e non è pertanto corredata di una relazione tecnica. Segnala, peraltro, che la proposta reca, all'articolo 7, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda più specificamente il contenuto della Convenzione che si prevede di ratificare, con riferimento all'articolo 38, recante disposizioni in materia di ripartizione delle spese, rileva che gli obblighi che la Convenzione pone a carico degli Stati contraenti appaiono in linea di principio suscettibili di determinare adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni. Inoltre, tenuto conto della formulazione delle previsioni contenute nella Convenzione, osserva che non appare agevole per alcuni degli obblighi indicati determinare il relativo impatto amministrativo e finanziario. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a definire i possibili riflessi di carattere finanziario e organizzativo delle disposizioni in esame, anche al fine di verificare se le medesime siano attuabili nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Autorità centrale, fa presente

che appare necessario acquisire chiarimenti in merito all'istituzione del Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili. Infatti, pur considerando la clausola generale di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7 della proposta di legge, a suo avviso occorrerebbe, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, disporre di elementi idonei a suffragare tale invarianza finanziaria, con riguardo ai compiti e alle risorse assegnate a tale struttura. Quanto alla designazione della Commissione per le adozioni internazionali quale autorità centrale, ritiene che occorrerebbe una conferma della possibilità per la Commissione di assolvere ai compiti previsti nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate. Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni in materia di tutela dei minori, reputa infine necessario un chiarimento del Governo in merito all'effettiva portata della disposizione in esame, per verificare se e in quale misura essa possa recare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, per la parte della protezione dei minori che risulta eventualmente ulteriore rispetto a quella già prevista dalla normativa vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva preliminarmente come sia necessario che l'amministrazione competente predisponga apposita relazione tecnica volta a fornire dati ed elementi di valutazione idonei a definire possibili riflessi di carattere finanziario ed organizzativo delle disposizioni recate dal provvedimento, anche al fine di verificare se le stesse siano attuabili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in secondo luogo, al fine di approfondire le eventuali conseguenze di carattere finanziario connesse all'istituzione dell'Autorità centrale, con particolare riferimento all'istituzione del Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili e quindi, in merito all'articolo 6, al fine di verificare se vi siano maggiori oneri per la finanza pubblica per la parte della protezione dei minori.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, propone quindi di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento nel termine ordinario di trenta giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 25 ottobre 2011, la Commissione, alla luce dei profili problematici di carattere finanziario recati dal provvedimento evidenziati sia dal relatore che dal Governo, ha deliberato la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fa presente che, in data 12 dicembre 2011, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso alla Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine al provvedimento in esame. Osserva che la suddetta relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria. Rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto che la predetta relazione tecnica non quantifica adegua-

tamente gli effetti finanziari del provvedimento e non individua la relativa copertura. Gli aspetti più critici rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardano, in particolare: l'articolo 2, sul quale permangono i dubbi circa la sostenibilità degli ulteriori compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'articolo 3-*bis*, in riferimento al quale la relazione tecnica, pur affermando la sussistenza di nuovi oneri per il funzionamento del comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, non provvede alla quantificazione degli oneri e all'indicazione dei mezzi di copertura; l'articolo 4-*bis*, concernente l'individuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei progetti per la realizzazione e l'implementazione dell'interporto e delle piattaforme logistiche territoriali, per i quali non sono quantificati i conseguenti nuovi o maggiori oneri e non sono indicati i relativi mezzi di copertura, rinviando a futuri documenti di bilancio la previsione dei necessari finanziamenti. Comunica che, per le restanti disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze evidenzia come la relazione tecnica non quantifichi adeguatamente gli oneri né individui le relative modalità di copertura. Considerato quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che il provvedimento non possa essere valutato positivamente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel concordare con le osservazioni richiamate dal presidente, rappresenta che il Governo ritiene il provvedimento importante per lo sviluppo e quindi ne auspica una rimeditazione volta a consentire di superare i rilievi richiamati dal presidente. Conferma quindi, allo stato, un parere contrario sul testo del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, anche alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, fa presente che la Commissione

potrebbe procedere esprimendo un parere contrario, ovvero, come avvenuto anche in altre circostanze, indirizzando al presidente della Commissione di merito una lettera volta a richiamarne l'attenzione sui profili problematici dal punto di vista finanziario, avvertendo che ritiene preferibile optare per la seconda procedura.

Maino MARCHI (PD), pur concordando con la proposta del presidente di inviare una lettera al presidente della Commissione di merito, osserva come il testo in esame sia il frutto di una ampia interlocuzione tra le diverse forze politiche, che ha condotto ad un risultato ampiamente condiviso. Pertanto, ritenendo necessario preservare il lavoro istruttorio fin qui svolto dalla Commissione di merito, reputa che debbano essere ulteriormente approfondite talune delle affermazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato, che verifica negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, osserva come in relazione all'articolo 2, il Ragioniere generale dello Stato esprima dubbi circa l'effettiva sostenibilità degli ulteriori compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, richiama i compiti attribuiti al Ministero dal provvedimento, osservando come si tratti di attività già riconducibili alle competenze dell'amministrazione ministeriale, che non necessitano quindi dello stanziamento di ulteriori risorse. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni relative al finanziamento per la realizzazione e l'implementazione degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, pur comprendendo le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, rileva che la procedura individuata dall'articolo 4-bis intende essenzialmente garantire un parallelismo tra le attività di pianificazione e l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie ed auspica pertanto che possa individuarsi, anche attraverso il contributo della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze, una soluzione

che garantisca il raggiungimento di tale obiettivo in termini compatibili con l'esigenza di garantire l'adeguata copertura finanziaria delle opere.

La Commissione concorda con la proposta del presidente di inviare una lettera al presidente della Commissione di merito nei termini indicati dal presidente.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nuovo testo C. 1934 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2011.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 7 dicembre 2011, il rappresentante del Governo ha chiesto di potere acquisire precisi elementi di valutazione sugli eventuali effetti finanziari del provvedimento. Nel ribadire quanto già rappresentato in quella sede, e confermando l'orientamento ad esprimere una valutazione di nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento per quanto riguarda gli specifici profili di competenza della Commissione, chiede al rappresentante del Governo se concordi con tale impostazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sull'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare preliminarmente come un Governo favorevole alle liberalizzazioni non può che

esprimere un parere contrario su un provvedimento come quello in esame che pone le basi, a suo avviso, per la costituzione di ulteriori ordini professionali, fa presente che, volendosi attenere ai soli profili finanziari, andrebbero comunque espunte le attività a carico dello Stato di cui agli articoli 6, in merito all'attività di informazione posta a carico del Ministero dello sviluppo economico, e 10, in riferimento ai compiti di vigilanza attribuiti al medesimo ministero, lasciando solo le disposizioni che attengono alla libertà di associazione.

Michele VENTURA (PD) osserva che il governo non ha formulato rilievi di merito sugli eventuali profili finanziari.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è competente ad esprimersi solo in riferimento ai profili finanziari.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1934 e abb. recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi;

preso atto del parere contrario sul provvedimento espresso dal rappresentante del Governo;

rilevato, tuttavia, che il provvedimento non appare determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del provvedimento, le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali ai propri iscritti non rappresentino requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale;

nel presupposto che il provvedimento in esame non determini vincoli e limitazioni all'esercizio delle attività professionali in contrasto con i principi stabiliti in materia di libera concorrenza, di libertà di

circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi,

esprime

NULLA OSTA ».

Massimo POLLEDRI (LNP) richiamando le osservazioni dell'onorevole Borghesi, rileva come le disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 possano essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiede chiarimenti più specifici su tali profili.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, osservando preliminarmente come il provvedimento in esame non intervenga sulla materia degli ordini professionali, ma su quella, affine, della disciplina delle professioni non regolamentate, sottolinea che la competenza della Commissione è limitata alla sola verifica delle implicazioni del provvedimento sulla finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come anche le professioni cui il provvedimento si applicherebbe possono avere un impatto sensibile sui cittadini e ritiene che la previsione di un'autorità che certifichi la preparazione tecnica del professionista sia comunque utile. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il provvedimento in esame si muova in direzione contraria alla liberalizzazione delle attività economiche, rilevando come in sostanza si prevedano nuovi oneri amministrativi per le professioni non regolamentate. Nel dichiarare pertanto la propria contrarietà al merito del provvedimento in esame, osserva come esso sia suscettibile di determinare anche effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli articoli 6 e 10 attribuiscono nuovi compiti al Ministero dello sviluppo economico, senza prevedere lo stanziamento di maggiori risorse. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel richiamare le considerazioni svolte dal presidente Marinello, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la contrarietà espressa si riferisce ai profili finanziari ovvero attenga al merito del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce il parere contrario per motivi finanziari, rilevando peraltro la mancanza di un' apposita relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, propone quindi di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento da predisporre entro il termine di venti giorni.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) rileva come non sussistano profili di criticità per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento. Prende, tuttavia, atto dell'esigenza indicata dal rappresentante del Governo di acquisire una relazione tecnica e si conforma a tale richiesta.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Atto n. 427.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2011.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427),

premesso che lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, che ha previsto una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, a decorrere dal 2012, al fine di favorire un recepimento omogeneo della nuova disciplina volta ad assicurare la qualità, la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali;

considerato che la sperimentazione deve riguardare l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo I del predetto decreto legislativo n. 118, con particolare riferimento all'obbligo per gli enti territoriali e per i loro enti e organismi strumentali di adottare la contabilità finanziaria cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria

dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sono il profilo economico-patrimoniale;

rilevato come la riforma costituzionale relativa all'introduzione del principio del pareggio del bilancio in Costituzione, approvata in identico testo da entrambi i rami del Parlamento, riconduca alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici;

valutato positivamente come lo schema di decreto preveda la partecipazione all'attività di sperimentazione di un ampio numero di amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

considerato come, sino ad oggi, la disponibilità di informazioni uniformi ed esaurienti in merito alla contabilità delle amministrazioni pubbliche territoriali sia stata carente, specialmente in ragione della diffusione del fenomeno delle esternalizzazioni, che ha determinato il trasferimento dell'esercizio di funzioni, servizi e attività strumentali ad altri soggetti, pubblici o privati;

rilevato come uno degli aspetti più significativi del provvedimento attenga all'adozione del principio della competenza finanziaria, secondo il quale « tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza », principio esteso, in seguito ad una scelta operata in ambito parlamentare, anche alle altre amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

considerato lo stato dell'*iter* della riforma costituzionale richiamata in premessa, è auspicabile che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, venga concordemente definito uno schema comune di legge regionale al quale possano riferirsi tutti i Consigli regionali;

l'attività di sperimentazione alla quale, in accoglimento di una richiesta dell'ANCI, potrebbero essere senz'altro associati altri tredici comuni, dovrebbe svolgersi, anche attraverso il gruppo di lavoro operativo costituito dal Gruppo bilanci presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla base di una stretta interazione tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali, al fine di assicurare un efficace monitoraggio della medesima attività in vista della predisposizione dello schema di decreto correttivo e integrativo che estenderà la riforma a tutti gli enti territoriali;

al comma 2 dell'articolo 3, andrebbe valutata l'opportunità di tenere fermo il termine del 31 dicembre 2011 ivi previsto per la trasmissione della delibera concernente la partecipazione alla sperimentazione, in quanto il provvedimento non sembra poter entrare in vigore entro tale data;

il comma 1 dell'articolo 4, in materia di sistema premiante, andrebbe riformulato al fine di richiamare puntualmente la riduzione del concorso alla manovra di 20 milioni di euro nel 2012, prevista dall'articolo 20, comma 3, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

andrebbe valutata l'opportunità di chiarire natura e caratteristiche del fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi di cui al comma 2 dell'articolo 7, tenendo conto di come il principio contabile generale della competenza finanziaria richieda che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano imputate esclusivamente al-

l'esercizio in cui vengono a scadenza e ciò sia destinato a produrre conseguenze anche sulla disciplina dei residui passivi;

all'articolo 12, comma 2, non dovrebbe essere previsto un ordine di priorità vincolante per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in quanto l'individuazione di un ordine di priorità costituisce una limitazione eccessiva dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali e potrebbe porsi in contrasto con le finalità stesse della fase di sperimentazione, tesa a valutare le implicazioni delle innovazioni che vengono introdotte con il decreto legislativo n. 118 del 2011;

per quanto riguarda il bilancio consolidato di cui agli articoli 19 e seguenti, appare da condividere la scelta di considerare prioritario l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate che ad esso fanno capo, facendo riferimento ad una definizione di controllo analoga a quella civilistica, purché non si trascuri l'importanza di fare progressivamente luce sulla natura e le caratteristiche dei soggetti collegati ai singoli enti, anche al fine di una eventuale riconsiderazione della normativa in materia. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO (PD) nel richiamare il parere reso nella odierna seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ricorda come, nella disciplina della sperimentazione, rivesta uno specifico rilievo la configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma con imputazione all'esercizio nella quale essa viene a scadenza, fermo

restando che, come risulta dall'allegato 1, è comunque fatta salva la copertura finanziaria delle spese fin dal momento in cui sorgono le relative obbligazioni. Chiede in proposito chiarimenti al rappresentante del Governo. In secondo luogo, propone di individuare una migliore formulazione, più precisa sotto il profilo tecnico, per l'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come la nuova formulazione del principio della competenza finanziaria individuata dallo schema in esame, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, intenda superare talune criticità poste dall'attuale sistema contabile, attraverso la registrazione dell'impegno non al momento del sorgere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, ma nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Nel sottolineare come in questa ottica si renda necessario costituire un fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, osserva come il nuovo principio della competenza finanziaria si avvicini maggiormente ai dati di cassa. Non ha, invece, osservazioni da formulare con riferimento all'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti in ordine alle osservazioni relative al nuovo principio della competenza finanziaria e alle caratteristiche del fondo pluriennale vincolato, ribadisce l'opportunità di una migliore formulazione dell'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere, sottolineando la delicatezza delle implicazioni della nuova disciplina in materia di consolidamento dei bilanci, specialmente per quanto attiene alle società quotate.

Massimo POLLEDRI (LNP) condivide l'osservazione dell'onorevole Duilio se-

condo cui occorrerebbe riformulare meglio l'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore. Chiede inoltre un maggiore approfondimento sull'articolo 12 anche per evitare discrasie con il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Cesare MARINI (PD), nel sottolineare come l'avanzo di amministrazione registrato a fine esercizio dai bilanci degli enti territoriali sia ascrivibile a cause non sempre omogenee, rileva l'inopportunità di prevedere una destinazione vincolata di tale avanzo.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 12, precisa che l'osservazione formulata si riferisce al caso di avanzi di amministrazione e quindi ad una situazione non negativa. Osserva come tale articolo contenga un'elencazione analitica delle priorità cui destinare gli eventuali avanzi, secondo un'impostazione, a suo avviso, non conforme allo spirito del federalismo fiscale. Anche in considerazione delle diverse situazioni regionali, ritiene utile una maggiore libertà nella fase di sperimentazione ed alla luce del dibattito riformula la proposta di parere (*vedi allegato*).

Roberto SIMONETTI (LNP) ritiene necessario, ai fini dell'espressione del parere, che il Governo precisi la propria valutazione sull'osservazione riferita all'articolo 12, comma 2, dello schema.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come le disposizioni dello schema in esame disciplinano solamente la fase di sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi, evidenziando come permangano quindi applicabili le regole generali in materia di finanza pubblica previste dalla legislazione vigente. Quanto agli avanzi di amministrazione, osserva come vi sia, in effetti, il rischio che essi derivino da una sopravvalutazione dei residui attivi,

di difficile riscossione, a fronte della massa dei residui passivi che gravano i bilanci degli enti territoriali. In proposito, osserva tuttavia che – come dimostra l'esperienza della Regione Campania – il vero vincolo per le amministrazioni non deriva tanto dalle regole finanziarie, che impongono il raggiungimento di determinati risultati in termini di competenza, ma dalla indisponibilità della cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni assunte. Ritiene, in ogni caso, che i controlli previsti a legislazione vigente siano sufficienti ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, tenendo conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della scadenza del provvedimento, pone in votazione la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Atto n. 426.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della delega prevista nella legge comunitaria 2009, reca misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di dare attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006, nonché dal regolamento (CE) n.1005/2008.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento agli articoli da 1 a 6, in materia di attività di pesca ed acquacoltura, ritiene opportuno acquisire conferma che le norme risultino neutrali sotto il profilo delle entrate fiscali. Segnala, infatti, che, qualora le definizioni disposte dagli articoli da 2 a 4 comportassero l'estensione della qualifica di attività di pesca o acquacoltura, o attività connesse, a fattispecie attualmente non incluse in tali settori di attività, ne conseguirebbe un'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura, con possibili conseguenze in termini di minor gettito. Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, non rileva profili problematici nel presupposto che gli interventi a carico del Fondo medesimo siano comunque effettuati nel limite delle risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa e che non si determinino le condizioni per un eventuale incremento della dotazione del Fondo. Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26, comma 2, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di fare riferimento, nel comma in esame, al complesso delle amministrazioni pubbliche, anziché all'« amministrazione », al fine di assicurare l'estensione della clausola di neutralità finanziaria a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento, assicurando che dalle definizioni disposte dal provvedimento nel

titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano una sostanziale estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (atto n. 426);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali, dalle definizioni disposte dal provvedimento nel titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura;

rilevata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 26 al fine di fare riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le

seguiti: Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto ».

Massimo POLLEDRI (LNP) e Gioacchino ALFANO (PdL) annunciano il voto

favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (Atto n. 427).

PARERE APPROVATO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427),

premessi che lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, che ha previsto una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, a decorrere dal 2012, al fine di favorire un recepimento omogeneo della nuova disciplina volta ad assicurare la qualità, la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali;

considerato che la sperimentazione deve riguardare l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo I del predetto decreto legislativo n. 118, con particolare riferimento all'obbligo per gli enti territoriali e per i loro enti e organismi strumentali di adottare la contabilità finanziaria cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sono il profilo economico-patrimoniale;

rilevato come la riforma costituzionale relativa all'introduzione del principio del pareggio del bilancio in Costituzione, approvata in identico testo da entrambi i rami del Parlamento, riconduca alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici;

valutato positivamente come lo schema di decreto preveda la partecipazione all'attività di sperimentazione di un ampio numero di amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

considerato come, sino ad oggi, la disponibilità di informazioni uniformi ed esaurienti in merito alla contabilità delle amministrazioni pubbliche territoriali sia stata carente, specialmente in ragione della diffusione del fenomeno delle esternalizzazioni, che ha determinato il trasferimento dell'esercizio di funzioni, servizi e attività strumentali ad altri soggetti, pubblici o privati;

rilevato come uno degli aspetti più significativi del provvedimento attenga all'adozione del principio della competenza finanziaria, secondo il quale « tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza », principio esteso, in seguito ad una scelta operata in ambito parlamentare, anche alle altre amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

considerato lo stato *dell'iter* della riforma costituzionale richiamata in premessa, è auspicabile che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga concordemente definito uno schema comune di legge regionale al quale possano riferirsi tutti i Consigli regionali;

l'attività di sperimentazione alla quale, in accoglimento di una richiesta dell'ANCI, potrebbero essere senz'altro associati altri tredici comuni, dovrebbe svolgersi, anche attraverso il gruppo di lavoro operativo costituito dal Gruppo bilanci presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla base di una stretta interazione tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali, al fine di assicurare un efficace monitoraggio della medesima attività in vista della predisposizione dello schema di decreto correttivo e integrativo che estenderà la riforma a tutti gli enti territoriali;

al comma 2 dell'articolo 3, andrebbe valutata l'opportunità di tenere fermo il termine del 31 dicembre 2011 ivi previsto per la trasmissione della delibera concernente la partecipazione alla sperimentazione, in quanto il provvedimento non sembra poter entrare in vigore entro tale data;

il comma 1 dell'articolo 4, in materia di sistema premiante, andrebbe riformulato al fine di richiamare puntualmente la riduzione del concorso alla manovra di 20 milioni di euro nel 2012, prevista dall'articolo 20, comma 3, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a seguito delle

modifiche introdotte dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

andrebbe valutata l'opportunità di chiarire natura e caratteristiche del fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi di cui al comma 2 dell'articolo 7, tenendo conto di come il principio contabile generale della competenza finanziaria richiede che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano imputate esclusivamente all'esercizio in cui vengono a scadenza e ciò sia destinato a produrre conseguenze anche sulla disciplina dei residui passivi;

all'articolo 12, comma 2, non dovrebbe essere previsto un ordine di priorità vincolante per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in quanto l'individuazione di un ordine di priorità costituisce una limitazione eccessiva dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali e potrebbe porsi in contrasto con le finalità stesse della fase di sperimentazione, tesa a valutare le implicazioni delle innovazioni che vengono introdotte con il decreto legislativo n. 118 del 2011;

per quanto riguarda il bilancio consolidato di cui agli articoli 19 e seguenti, appare da condividere la scelta di considerare prioritario l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate che ad esso fanno capo, facendo riferimento ad una definizione di controllo analoga a quella civilistica, purché non si trascuri l'importanza di un attento monitoraggio sull'attività dei soggetti collegati ai singoli enti e sui riflessi di tale attività sui bilanci degli enti stessi, anche al fine di una eventuale riconsiderazione della normativa in materia.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo)	77
Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di <i>rating</i> Moody's (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	77

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di *rating* Moody's.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alex CATALDO, *Direttore generale di Moody's Italia*, e Alain LAURIN, *Senior Vice President, Credit Policy Moody's Investors Service*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Alain LAURIN, *Senior Vice President, Credit Policy Moody's Investors Service* e Alex CATALDO, *Direttore generale di Moody's Italia*.

Dopo un'altra domanda di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Alain LAURIN, *Senior Vice President, Credit Policy Moody's Investors Service*.

Svolgono interventi Laura RAVETTO (PdL), Marco CAUSI (PD), a più riprese, e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Alex CATALDO, *Direttore generale di Moody's Italia*.

Intervengono ulteriormente Marco CAUSI (PD) e Gianfranco CONTE, *presi-*

dente, il quale ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05231 De Torre: Sull'uso di facilitatori della comunicazione per gli studenti con disabilità presso le istituzioni scolastiche autonome	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-05316 Grimoldi: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A051 e A052.	
5-05518 De Pasquale: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A050, A051 e A052 .	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	91
5-05456 Giulietti: Sui fondi destinati al progetto denominato « Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido di Venezia »	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93

RISOLUZIONI:

7-00197 Antonino Russo: Inserimento del complesso monumentale arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO (<i>Discussione e rinvio</i>)	81
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 131 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	85
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	95

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato come testo base</i>)	86
<i>ALLEGATO 5 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione come testo base)</i>	96

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 1° e 2 dicembre 2011 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
ALLEGATO 6 (<i>Comunicazioni del Presidente sulla missione a Bruxelles, 1-2 dicembre 2011</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

INTERROGAZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, professoressa Elena Ugolini, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 13.45.

5-05231 De Torre: Sull'uso di facilitatori della comunicazione per gli studenti con disabilità presso le istituzioni scolastiche autonome.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando, pur ammettendo che la comunicazione facilitata sia una strategia comunicativa non unanimemente condivisa, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario. In particolare, sottolinea che nel caso in questione la scuola, su indicazione dell'ufficio scolastico provinciale, nonostante le famiglie dei ragazzi stessi pagassero il servizio reso, ha interrotto l'applicazione della comunicazione facilitata per i tre ragazzi *dawn*, privandoli quindi della possibilità di proseguire un percorso scolastico positivo e gratificante, al punto tale che una dei tre ragazzi si rifiuta ora di continuare a frequentare la scuola.

Pur comprendendo che il problema della comunicazione facilitata non può essere risolto attraverso la risposta ad un'interrogazione, ribadisce la necessità di prevedere tale strategia comunicativa come forma di comunicazione alternativa a quella verbale, al fine di risolvere i

problemi educativi degli studenti con disabilità. Auspica, pertanto, che sia svolto un approfondimento sulla questione della comunicazione facilitata, anche attraverso appositi seminari.

5-05316 Grimoldi: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A051 e A052.

5-05518 De Pasquale: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A050, A051 e A052.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, che, seppure contenga informazioni veritiere, prospetta una realtà non ancora esistente. Evidenzia che la risposta, tenendo conto della situazione in cui si trovano gli insegnanti delle classi A051 e menzionando la nota relativa all'anno scolastico 2012/2013 – che stabilirà che la classe A051 è ad esaurimento dei docenti titolari ed ogni nuova disponibilità dovrà essere assegnata alla A052 –, preveda una sorta di temporalità differita, diretta ad evitare l'esubero dei docenti della classe A051. Prende atto della volontà del Governo di tener conto dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 2894/2011, che evidenzia l'incongruenza della nota ministeriale relativa alle classi di concorso alle quali si applicherebbe la riforma. Considera pleonastico il riferimento alle procedure di mobilità, possibi-

lità che ritiene assai remota, soprattutto in considerazione della riduzione degli organici. Apprezza, tuttavia, l'indicazione in base alla quale ogni nuova disponibilità dovrà essere assegnata alla classe A052, a salvaguardia della specificità di tale classe, compatibilmente con l'esubero dei docenti della classe A051. Segnala, in conclusione la necessità di prevedere l'apertura delle classi di concorso, anche tramite nuove immissioni in ruolo.

Paolo GRIMOLDI (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che, pur tentando di risolvere la situazione, contiene solo intenti e promesse.

5-05456 Giulietti: Sui fondi destinati al progetto denominato « Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido di Venezia ».

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, al quale peraltro esprime i migliori auguri di buon lavoro, pur precisando, tuttavia, che la sua insoddisfazione non è da ascrivere alla responsabilità di questo Governo. Ricordando, infatti, che per accelerare lo svolgimento dei lavori inerenti al progetto « Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido di Venezia », inserito nell'ambito dei progetti finanziati in occasione del centocinquantenario anniversario dell'Unità d'Italia, era stato nominato un commissario straordinario, rileva come nella risposta il sottosegretario si sia limitato semplicemente ad affermare che non spetta al Ministero la competenza in merito all'eventuale istituzione di una commissione d'inchiesta per accertare le modalità in cui le risorse sono state spese.

Ricorda, inoltre, gli enormi disagi creati dall'apertura di una voragine all'interno del cantiere, fermo da mesi anche per il ritrovamento di tracce di amianto nel

sottosuolo, che ha comportato uno spreco di denaro pubblico pari a ben 27 milioni di euro. Nello stigmatizzare, altresì, il fatto che su tale vicenda sia stata avviata un'inchiesta da parte della magistratura e che sussista ancora un commissariamento straordinario nonostante la fine dell'emergenza, chiede che si verifichi la possibilità di proseguire con la realizzazione del progetto, ai fini di un rilancio del prestigio del Palazzo del Cinema. Ritiene inoltre opportuno che, prima di avviare la costruzione di altre strutture in cemento, siano convocate riunioni che assicurino la piena partecipazione dei rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni che operano nell'ambito dell'industria cinematografica.

Valentina APREA *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.

7-00197 Antonino Russo: Inserimento del complesso monumentale arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Giuseppe GIANNI (PT) ed Emerenzio BARBIERI (PdL) sottoscrivono la risoluzione in titolo.

Antonino RUSSO (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario, presentata il 27 luglio 2009. Innanzitutto, ricorda gli eccellenti risultati della missione, svolta da una delegazione della Commissione nel mese di luglio del 2011, nelle città di Monreale, Palermo e Cefalù. Segnala, inoltre, che la risoluzione riguarda l'inserimento nella lista dell'Unesco di un « parco » tematico che si estende per oltre 50 chilometri e che interessa 13 monumenti, distribuiti nelle tre città indicate, accomunati da uno stile che risulta essere unico al mondo, grazie all'incontro delle culture araba e normanna. Aggiunge che parte dei monumenti in questione è stata inserita, già dal 1996, nella lista propositiva dei siti dell'Unesco. Ne enumera, quindi, i più famosi, quali il Duomo di Monreale, il Duomo di Cefalù, la Cattedrale di Palermo, la Cappella Palatina, il Castello di Mareolce, il Ponte dell'Ammiraglio, la Chiesa della Magione, il Castello della Zisa, la Cuba. Auspica infine l'approvazione della risoluzione che costituisce l'ultimo passaggio per l'inserimento dei monumenti in oggetto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il collega Russo per aver ricordato l'importante missione svolta da una delegazione della Commissione, unanimemente condivisa da tutte le forze politiche.

Il sottosegretario Roberto CECCHI, in riferimento alla risoluzione in discussione, dopo aver sottolineato la grande importanza, dal punto di vista culturale, della candidatura in questione, tiene a precisare che il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà proseguire nell'opera di verifica del *dossier* di candidatura, affinché sia garantita la coerenza con le strategie dell'Unesco ed al fine di assicurare che la documentazione prodotta sia coerente con gli standard di completezza e di qualità finora garantiti dall'Italia, che consentono di salvaguardare il primato dell'Italia nella lista Unesco. Pur considerando favorevolmente l'iniziativa volta a sostenere tale candidatura, al fine di as-

sicurare il regolare svolgimento delle procedure che consentano di garantire al massimo l'esito positivo della proposta di iscrizione nella lista del patrimonio mondiale, ribadisce la necessità che siano correttamente eseguiti tutti i passaggi procedurali al fine di riprendere il percorso di candidatura finora già intrapreso.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene giusta la richiesta di approfondimento e verifica avanzata dal rappresentante del Governo, chiedendo tuttavia che tale attività di ulteriore approfondimento sia definita in un termine non eccessivamente lungo. Esprime, pertanto, a nome del gruppo del PdL accordo sulla richiesta di approfondimento e sul rinvio dell'esame della risoluzione, la cui approvazione definitiva auspica avvenga non oltre il mese di gennaio 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide le osservazioni dell'onorevole Barbieri. Osserva, in particolare, come sia irriuale utilizzare lo strumento parlamentare della risoluzione al fine di modificare un *iter* procedurale ben determinato, quale è quello tendente all'inserimento di beni culturali nell'ambito della lista di beni tutelati dall'UNESCO. Concorda, pertanto, con la richiesta di approfondimento avanzata dal rappresentante del Governo.

Paolo GRIMOLDI (LNP) condivide la richiesta di approfondimento sulla tematica oggetto della risoluzione, invitando il proponente a rispettare piuttosto l'*iter* procedurale previsto per la candidatura. Al riguardo, suggerisce peraltro di snellire il relativo iter burocratico, che di per sé appare troppo lungo e farraginoso. Ci sarebbero peraltro altri siti da tutelare, soprattutto nel nord del Paese.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la risoluzione in esame impegna il Governo a promuovere la candidatura in questione, non essendo invece ovviamente sostitutiva di alcun passaggio dell'*iter* procedurale previsto. Sul punto, tiene a precisare che la risoluzione, ove approvata,

non sarebbe risolutoria, in quanto necessita comunque dell'azione del Governo per promuovere i siti in questione. Osserva infine che in tutta Italia esistono siti che meriterebbero la candidatura all'inserimento nel patrimonio dell'UNESCO.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) tiene a ricordare che una delegazione della Commissione ha di recente svolto una missione a Cremona, notoriamente città del nord del Paese, volta a sostenere l'inserimento dell'arte della liuteria nella lista dell'UNESCO.

Paolo GRIMOLDI (LNP) invita in ogni caso la Commissione a svolgere una missione nella città di Monza, ricca di beni culturali che meriterebbero di essere inseriti nella lista dell'UNESCO.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che quando è stata svolta la missione a Palermo, Monreale e Cefalù, non era stata ancora presentata la proposta di svolgere una missione a Cremona. Concorda infine con la proposta di concludere la discussione della risoluzione nel mese di gennaio, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la sospensione per le festività natalizie.

Antonino RUSSO (PD) stigmatizza la superficialità di alcuni degli interventi dei colleghi, in quanto è stato rispettato puntualmente tutto l'*iter* procedurale previsto per la candidatura. Condivide in ogni caso la richiesta del rappresentante del Governo di svolgere i necessari approfondimenti, ricordando peraltro che il sito archeologico è già da sedici anni nella lista provvisoria dell'UNESCO. Non comprende tuttavia il motivo per cui sulla materia non si possa esprimere la Commissione cultura che è stata eletta democraticamente per rappresentare i cittadini ed è competente sulla questione.

Giuseppe GIANNI (PT) ribadisce come già da sedici anni il bene culturale segnalato sia nella lista provvisoria dell'UNESCO, per cui ritiene che sia giunto il

momento di prendere decisioni in materia, senza ulteriori proroghe.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che la Commissione è pienamente legittimata a svolgere la discussione della risoluzione in titolo. Ne rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 131.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Segnala che la Fondazione La Biennale di Venezia svolge delle funzioni fondamentali in materia di promozione dell'industria culturale e cinematografica nazionale a livello mondiale. Ricorda che l'ingegner Paolo Baratta ha già rivestito la carica di Presidente della Società di Cultura La Biennale di Venezia. Evidenzia che dal suo *curriculum vitae* emerge la figura di un economista e di un manager di alto profilo: dopo la Laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano e la Laurea in Economia all'Università di Cambridge, inizia

la sua attività nel 1967 svolgendo ricerca in campo economico presso l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) a Roma; nel 1977 entra nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito alle Imprese di Pubblica Utilità (ICIPU), di cui successivamente è nominato Vice Presidente; dal 1980 al 1992 è Presidente dell'ICIPU, del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (CREDIOP), nonché Vice Presidente del Nuovo Banco Ambrosiano, del Banco Ambrosiano Veneto e dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). È stato, fra l'altro, Presidente del Centro Beneduce per gli Studi in Campo Bancario e Assicurativo; nel 1993 assume la carica di Ministro per le Privatizzazioni con incarico sulle attività di riordino delle partecipazioni statali; nel biennio 1993-1994 è nominato Ministro per il Commercio Estero, assumendo ad interim il Dicastero dell'Industria; negli anni 1995-1996 è Ministro dei Lavori Pubblici e Ministro dell'Ambiente; dal 1997 al 2000 è Presidente di Bankers' Trust S.p.A. È membro della Società Italiana degli Economisti.

In considerazione dell'elevato profilo professionale di tale personalità e delle sue comprovate capacità organizzative, propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime soddisfazione per la proposta di nomina, quale primo atto del nuovo ministro che viene incontro alla volontà manifestata dalla Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) esprime il suo giudizio favorevole non solo sulla proposta di nomina, ma anche sul metodo seguito, in quanto sono stati ascoltati gli enti locali e il territorio interessato. Auspica che venga confermato anche il direttore della mostra del cinema per l'ottimo lavoro finora svolto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) esprime apprezzamento per la proposta di nomina, ricordando di aver promosso la designazione dell'ingegner Baratta anche quando

era stata presentata in Commissione quella del dottor Malgara.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva come la proposta di nomina confermi il ruolo svolto dalla Commissione, auspicando che l'ingegner Baratta possa continuare nell'ottimo lavoro finora svolto, migliorandolo ulteriormente.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, che è stata condivisa preventivamente con il territorio. Stigmatizza, tuttavia, che ancora una volta le proposte di nomina sottoposte all'esame della Commissione dal Governo siano poste in votazione lo stesso giorno in cui ne avviene l'avvio dell'esame, senza che possa essere riservato alcun spazio per una discussione approfondita delle stesse. Si limita il ruolo della Commissione ad una mera presa d'atto notarile delle decisioni del Governo, che stigmatizza fermamente.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che per effetto delle dimissioni del dottor Malgara si è reso necessario e urgente procedere alla nomina del presidente della Biennale di Venezia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia che non parteciperà alla votazione sulla proposta di nomina in esame, in quanto il Paese deve poter investire su figure professionali anche più giovani. Senza nulla togliere al merito del candidato, sottolinea la necessità di non escludere la creatività giovanile dalle principali cariche pubbliche, rinnovando all'infinito la designazione di persone che hanno già ricoperto, per più mandati, lo stesso ruolo.

Giuseppe SCALERA (PdL), sottolineando di non aver partecipato al voto sulla proposta di nomina del dottor Malgara, ricorda che le dimissioni del dottor Malgara costituiscono un atto spontaneo finalizzato a ripristinare la situazione esistente. Preannuncia quindi che voterà co-

munque secondo le indicazioni del suo gruppo, pur chiedendo, i motivi per cui, se il presidente Baratta andava sostituito, non poteva procedersi alla sostituzione anche con un'altra persona. Stigmatizza, inoltre, il fatto che non vi sia ancora un metodo di condivisione delle nomine, cosa che auspica invece per il futuro, anche con riferimento al Teatro San Carlo.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, indice quindi la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato sì	36

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione la Biennale di Venezia.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Bonaiuti, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Ghizzoni, Gianni, Giulietti, Goisis, Grimoldi, Lainati, Levi, Lolli, Mazzarella, Mazzuca, Melandri, Murgia, Nicolais, Palmieri, Pes, Rampelli, Rivolta, Rossa, Antonino Russo, Sardelli, Scalera e Siragusa.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole con condizione già formulata nella precedente seduta (*vedi allegato 4*), che illustra.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD, nonché la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno, riportante il problema dei poteri di censura riconosciuti al Governo cinese, tema complesso che avrebbe meritato uno sviluppo più articolato nella stessa proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni, la II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni e la X Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole con osservazione. Si è in attesa dell'espressione del parere della VI Commissione (Finanze).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, ricorda in particolare i pareri della Commissione I, con riguardo alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, e della Commissione II, che vanno sicuramente presi in considerazione. Ritiene necessario, in particolare, formulare delle norme transitorie, al fine di risolvere la questione degli sfratti degli esercizi commerciali destinati a sale cinematografiche, ritenendo comunque utile condurre un ulteriore approfondimento sul punto.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con osservazioni; la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizione; la IX Commissione (Trasporti) ha espresso parere favorevole e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 5*). Auspica che sia fissato un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base della proposta del relatore, propone di adottare per il seguito dell'esame il testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 5*).

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone di fissare quindi alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato testè adottato come testo base.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 1° e 2 dicembre 2011.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Bruxelles (*vedi allegato 6*).

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-05231 De Torre: Sull'uso di facilitatori della comunicazione per gli studenti con disabilità presso le istituzioni scolastiche autonome.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La delicatissima questione posta dall'Onorevole interrogante che chiede di prevedere, in favore di studenti con sindrome di Down, strategie comunicative alternative denominate «comunicazione facilitata», è stata oggetto di particolare approfondimento presso le competenti direzioni generali di questo Ministero; inoltre, poiché l'Onorevole interrogante fa esplicito riferimento a tre alunni del Friuli-Venezia Giulia, è stato chiesto al direttore responsabile della nostra struttura sul territorio regionale di relazionare al riguardo. Il direttore scolastico regionale ha fatto presente quanto segue.

L'argomento è già stato oggetto di un accertamento ispettivo, svoltosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2009, le cui risultanze hanno evidenziato l'inesistenza di manchevolezze da parte della scuola in relazione alle richieste dell'associazione di volontariato «Diritto di parola» con sede a Gorizia.

In particolare, è stato riferito che i genitori dei tre alunni interessati, aderenti alla predetta associazione, hanno collaborato costruttivamente con l'istituzione scolastica fino a quando la scuola ha assecondato il loro progetto, e cioè fino alla conclusione del ciclo d'istruzione obbligatoria. Ma all'inizio del triennio liceale, le enormi difficoltà evidenziate dagli studenti nell'affrontare il programma del liceo scientifico hanno indotto le rispettive scuole, in sede di redazione del piano educativo personalizzato, a proporre l'adozione della valutazione differenziata, così come previsto dall'articolo 15, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 2001 sugli scrutini.

La proposta della scuola è stata rifiutata da due delle tre famiglie, le quali richiedevano l'adozione di un piano educativo individualizzato equipollente; tale piano educativo, a loro avviso, doveva considerarsi equipollente al programma ordinario in quanto sostenuto dall'utilizzo sistematico, nel corso dei momenti valutativi, della tecnica della comunicazione facilitata.

In effetti, negli anni scolastici precedenti, precisamente fino al termine del biennio della scuola secondaria superiore, la scuola aveva accettato di utilizzare detta tecnica in fase di verifica. Grazie ad essa, gli alunni avevano conseguito a pieno titolo la promozione alla classe terza superiore, quindi il superamento dell'obbligo di istruzione. Nel corso del terzo anno di studi, presso i tre licei scientifici frequentati dagli studenti (due della provincia di Gorizia e uno della provincia di Udine) è stata verificata l'insostenibilità pedagogica e docimologica dell'ulteriore utilizzo prioritario del metodo della comunicazione facilitata.

La scuola ha preso atto che, dopo diversi anni del suo utilizzo, la dipendenza funzionale degli studenti dal contatto fisico con l'adulto si è rivelata crescente e totale, senza registrare alcun progresso nell'ambito dello sviluppo dell'autonomia possibile. Inoltre, è emersa con tutta evidenza l'insostenibilità docimologica, ossia valutativa, poiché le prove ricavate dalla comunicazione facilitata si sono rivelate non adeguate sotto il profilo della validità e dell'autenticità, in quanto finalizzate a surrogare e sostituire le reali conoscenze, abilità e competenze degli alunni.

Gli stessi gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, costituiti presso i quattro ambiti territoriali dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, hanno espresso forti perplessità sull'uso obbligato della tecnica da parte degli insegnanti di sostegno, così come richiesto dalle famiglie.

La scuola ha seguito rigorosamente il percorso formativo individualizzato prescritto dall'ordinamento, che risulta essere congruo e regolare in tutte le fasi previste dalla legge n. 104 del 1992 e dai successivi regolamenti e decreti. È da precisare, al riguardo, che le figure professionali, come gli assistenti e gli educatori, previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104, qualora siano messe a disposizione da parte dell'Ente locale, non potrebbero occuparsi di attività didattica in senso proprio, compresa l'effettuazione delle verifiche. Compito dell'assistente o educatore, infatti, è quello di esercitare attività di supporto alla didattica, mentre l'attività didattica in senso stretto compete agli insegnanti della classe e all'insegnante di sostegno.

Il rispetto della norma è stato accertato dall'ufficio scolastico regionale, che ne ha dato conto alle direzioni generali per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e per il personale scolastico, anche a chiarimento di sollecitazioni già in passato pervenute al Ministero stesso da parte dell'associazione « Diritto di parola ».

Per completezza, il sopra citato direttore scolastico regionale ha comunicato che le due famiglie che hanno rifiutato, per i propri figli, il piano individualizzato proposto dai rispettivi consigli di classe, con il conseguente esito negativo in termini di risultati conclusivi dell'anno scolastico, hanno impugnato al T.A.R. la presunta lesione dei diritti dei propri figli connessa alla non adozione della comunicazione facilitata come strumento equipollente.

Il terzo alunno, la cui famiglia ha infine accettato la proposta della scuola, ha invece gradualmente ripreso una misura di operosa serenità e di migliore relazion-

lità, transitando al quarto anno di scuola secondaria superiore all'interno del gruppo classe cui appartiene.

La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, nel condividere l'operato dell'ufficio scolastico regionale, ha fatto presente che ricerche scientifiche condotte sull'argomento hanno fatto emergere perplessità sull'efficacia della tecnica della comunicazione facilitata, assumendo che il facilitatore si sostituisca, anche se in maniera più o meno inconscia, al facilitato nella prestazione comunicativa.

Ciò rileva anche per quanto concerne la dimensione pedagogica, nella quale emergono in particolare due criticità. La prima risiede nella forte dipendenza del facilitato dal facilitatore, situazione questa che non consente di perseguire l'obiettivo del rafforzamento delle potenzialità personali del soggetto con disabilità, da sviluppare dapprima attraverso la socializzazione scolastica e successivamente con l'inserimento professionale.

La seconda criticità riguarda la validità delle prove sostenute, in corso d'anno e a fine ciclo, con la presenza e l'apporto del facilitatore: la normativa vigente, infatti, non contempla la possibilità di ritenere prove equipollenti quelle svolte con l'aiuto del facilitatore. Nella prova equipollente, infatti, allo studente con disabilità sono richiesti i medesimi risultati di apprendimento dei propri compagni, in termini di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, con la sola possibilità di dimostrare tali risultati di apprendimento attraverso mezzi o modalità diverse o con altre facilitazioni che, comunque, non riducano i contenuti della prova. A tale riguardo, la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica ha precisato che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 recante il Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, « le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e profes-

sionali differenti. In ogni caso, esse devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame». Negli stessi termini si esprime l'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale n. 42 del 2011.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che non possano essere considerate valide le prove equipollenti, svolte in corso d'anno e al termine del secondo ciclo, con l'aiuto di un facilitatore; ciò in quanto la presenza di questi durante le prove potrebbe

far emergere dubbi in merito alla loro validità ed autenticità, non consentendo alla commissione di valutare le reali abilità, conoscenze e competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di istruzione.

Ciò posto, resta ferma la facoltà degli Enti locali di assegnare agli alunni, che ne facciano richiesta tramite la famiglia, un facilitatore per la comunicazione facilitata, sempreché tali tecniche siano condivise, assunte e condotte dall'insegnante di sostegno, previo parere favorevole dei competenti organi collegiali.

ALLEGATO 2

5-05316 Grimoldi: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A051 e A052.**5-05518 De Pasquale: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A050, A051 e A052.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari proposte dall'Onorevole Grimoldi e dall'Onorevole De Pasquale che vertono entrambe sulla situazione dei docenti della classe di concorso A052.

Si osserva, preliminarmente, che i titolari della classe A052 sono abilitati anche per le classi A/050 e A/051 e, quindi, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere il passaggio su tali cattedre mediante le procedure della mobilità.

La questione prospettata dagli Onorevoli interroganti si inquadra nella revisione degli assetti ordinamentali delle scuole del secondo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, la cui attuazione, iniziata a partire dall'anno scolastico 2010/2011 per le prime classi, prosegue nel corrente anno anche con le seconde classi.

Il suddetto articolo ha previsto, tra l'altro, l'emanazione di un regolamento con cui vengono razionalizzate ed accorpate le classi di concorso, al fine di rendere queste ultime più coerenti con il nuovo impianto ordinamentale e di realizzare una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Le procedure per la definizione di tale regolamento sono, per la sua complessità, tuttora in corso; nelle more della pubblicazione dello stesso sono state confermate, in sede di costituzione degli organici relativi al corrente anno scolastico

2011/2012, le attuali classi di concorso, facendo confluire nelle stesse le discipline relative al primo e al secondo anno di corso degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado interessati al riordino.

Per consentire ai dirigenti scolastici e ai docenti di avere cognizione, nella fase transitoria, delle modalità utilizzate ai fini della confluenza, è stata diramata la nota ministeriale n. 272 del 14 marzo 2011 alla quale sono allegate tabelle che indicano le attuali classi di concorso, relative alle classi prime e seconde degli istituti di secondo grado a cui si applica la riforma.

Come sottolineato dagli Onorevoli interroganti, detta nota è stata impugnata da un gruppo di docenti con ricorso al TAR del Lazio il quale, con ordinanza n. 2894/2011, ne ha disposto la sospensiva. Si è ora in attesa della decisione di merito dell'organo giurisdizionale.

In particolare, la nota precisa che « gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti atipici la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica ».

La nota chiarisce poi che, in caso di atipicità, le scuole devono procedere, in presenza di docenti titolari, alla conferma della classe di concorso del titolare e, in assenza di titolari, devono assegnare gli insegnamenti alle classi di concorso ove

esiste esubero a livello provinciale, dopo aver sentito il corrispondente ufficio di ambito territoriale. Qualora, poi, non ci fossero a livello provinciale classi di concorso in esubero, il dirigente scolastico, su parere del collegio dei docenti, assegna l'insegnamento all'una o all'altra classe di concorso in coerenza con il piano dell'offerta formativa approvato dalla scuola.

I criteri ora descritti hanno consentito di evitare che si verificasse un incremento dell'esubero per talune classi di concorso, tra le quali la A051 che ha subito notevoli riduzioni per l'introduzione del liceo delle scienze applicate e delle scienze umane opzione economico sociale. Non essendo ancora definito il regolamento sulle nuove classi di concorso, è stata confermata l'attuale situazione consentendo ai docenti della A051 di continuare ad insegnare nei primi due anni del liceo classico.

Si osserva, a tale proposito, che non è possibile incrementare l'esubero di una classe di concorso e creare posti da assegnare ai supplenti di un'altra classe, tenuto conto degli obiettivi di riduzione della spesa introdotti dall'articolo 64 della citata legge n. 133, il cui mancato rag-

giungimento determinerebbe l'applicazione della clausola di salvaguardia, che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di ridurre i fondi per il funzionamento in misura proporzionale alle mancate economie.

Per rendere più cogenti le disposizioni sopra richiamate, presumibilmente non sempre interpretate in modo univoco dalle istituzioni scolastiche, nella nota relativa all'anno scolastico 2012/13 (che sarà diffusa nei prossimi mesi) verrà chiarito che la classe A051 è ad esaurimento dei docenti titolari ed ogni nuova disponibilità dovrà essere assegnata alla A052. In tal modo verrà salvaguardata la specificità della A052, senza creare l'esubero dei docenti della A051. Tale indicazione consentirà, altresì, di avere disponibilità per le immissioni in ruolo.

Anche nello schema di regolamento concernente le nuove classi di concorso è previsto che verrà riservata la precedenza alla classe A052, pur assicurando la continuità dei docenti della A051 già in servizio nel liceo classico a seguito dell'introduzione delle « sperimentazioni Brocca ».

ALLEGATO 3

5-05456 Giulietti: Sui fondi destinati al progetto denominato « Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido di Venezia ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Giulietti, relativa alla realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia.

Mi preme precisare che riferirò per gli elementi di stretta competenza dell'Amministrazione che rappresento e quindi con i dati forniti dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna per gli aspetti legati alla tutela del contesto e con quelli forniti dalla Direzione generale per il cinema. Rammento infatti che ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2007 di nomina del Commissario straordinario per l'opera riguardante i lavori di costruzione del « Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia » il commissario straordinario agisce in sintonia con la Direzione generale del cinema del Ministero dei beni e le attività culturali limitatamente agli allestimenti funzionali degli spazi strettamente riservati alle funzioni tecniche connesse alle rappresentazioni cinematografiche.

Sotto altro profilo la Direzione generale per il cinema è per il Ministero per i beni e le attività culturali l'organo che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, vigila sulla Fondazione la Biennale di Venezia.

In tale veste la Direzione stessa contribuisce in modo rilevante, con una percentuale del Fondo Unico dello Spettacolo, alle attività della Fondazione medesima, ed essenzialmente all'organizzazione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Per quello che riguarda l'attività di tutela preciso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2009 n. 3759, recante Disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia ha previsto una disposizione che ne garantisce il pieno svolgimento.

Nell'articolo 2, comma 1, prevede infatti che in caso di motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta.

Tale circostanza tuttavia non si è mai concretizzata, in quanto tutti gli interventi sviluppati nell'ambito dell'azione commissariale sono stati approvati in sede di Conferenze di Servizi con il parere favorevole delle Soprintendenze competenti che tuttora monitorano lo stato di fatto della zona.

La costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema è realizzato con le risorse del Comune di Venezia, della Regione Veneto e della Presidenza del Consiglio dei ministri poiché, come correttamente riferito dall'Onorevole interrogante, il progetto del Nuovo Palazzo del Cinema è inserito nell'ambito dei progetti finanziati con i fondi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e

quindi sotto la competenza del Commissario di Governo.

Questo Ministero non ha pertanto alcuna competenza in merito all'eventuale promozione di una commissione d'inchie-

sta per accertare le modalità « dei soldi sin qui spesi » considerato che non ha nessun quadro economico del progetto e quindi delle risorse già spese o di quelle ancora a disposizione.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. (C. 4250 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza l'atto C. 4250, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008, approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

non sia previsto alcun tipo di potere autorizzatorio da parte delle Autorità cinesi, che potrebbe delineare una forma di censura incompatibile con i principi generali dell'ordinamento.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce, tutela e valorizza le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici quale componente di primaria importanza del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.

2. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici le rappresentazioni di carattere rievocativo delle singole comunità territoriali che rispettano documentati criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale di cultura, arte e tradizioni.

ART. 2.

(Finalità).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere:

a) la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale, nel rispetto dell'integrità e del benessere delle persone e degli animali;

b) la promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5;

c) il sostegno di manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;

d) la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche attraverso la realizzazione di strutture in rete, al fine di conservare e di patrimonializzare la memoria delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

e) la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

2. Sono fatte salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 3.

(Albi delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

1. Ciascuna regione istituisce con legge l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, di seguito denominato

«albo». Le regioni provvedono alla gestione dell'albo, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.

2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi nonché i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza sono determinati dalla legge regionale.

3. Nel determinare i criteri per l'ammissione agli albi e nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 2, le regioni tengono conto:

a) dell'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale richiamante costumi caratteristici dell'immagine e dell'identità delle comunità locali interessate;

b) dell'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale, comprovato da fonti documentali.

ART. 4.

(Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato e composto da tre rappresentanti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

2. Il Consiglio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

a) istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

b) censimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici sulla base delle comunicazioni annuali delle regioni e delle province autonome;

c) pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito *internet* istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

d) attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). L'individuazione dei relativi criteri è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno al Consiglio copia aggiornata degli albi di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite di 100.000,00 (centomila) euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 6

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE
A BRUXELLES, 1-2 DICEMBRE 2011.**

1. Una delegazione della Camera dei deputati, composta dalla presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, on. Valentina Aprea, e dai deputati Paola Frassinetti e Ricardo Franco Levi, si è recata in missione a Bruxelles per partecipare all'inaugurazione della mostra pittorica « Maestri di Brera », organizzata dalla regione Lombardia e dall'Accademia di Brera, tenutasi il 1° dicembre 2011 sotto il patrocinio del Vice Presidente della Commissione europea, on. Antonio Tajani, dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles. La missione ha avuto altresì lo scopo di approfondire la conoscenza del sistema di promozione della lingua e della cultura italiane in tale Paese, ed acquisire così utili elementi di conoscenza in riferimento all'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, in corso di svolgimento da parte delle Commissioni cultura e esteri.

2. Giovedì 1° dicembre 2011, la delegazione della Commissione cultura ha svolto una colazione di lavoro presso la sede della delegazione della Regione Lombardia a Bruxelles, alla presenza del direttore della delegazione, dottor Gianlorenzo Martini, e della dottoressa Valeria Forlani. È seguita, quindi, una visita della delegazione nel corso della quale la dottoressa Forlani ha illustrato alla delegazione le politiche seguite nei settori della formazione, dell'istruzione e della ricerca, ricordando come la Regione Lombardia abbia istituito la propria Delegazione presso le Istituzioni Europee a Bruxelles con l'intento di dotarsi di un efficace strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'UE. La finalità è quella di

rafforzare il coordinamento tra le politiche regionali individuate dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e quelle europee, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico del Sistema Regione Lombardia nel processo di integrazione europea, anche alla luce della rilanciata strategia di Lisbona. Ha ricordato, altresì, che la *mission* della Delegazione si articola in cinque obiettivi prioritari: esprimere istituzionalmente gli interessi regionali presso gli organismi UE; dare voce, visibilità e sostegno ai progetti della Regione nel contesto comunitario; accrescere le capacità del Sistema Regione Lombardia di attrarre risorse dall'UE; dare supporto all'azione giuridico-legale che la Regione Lombardia deve operare nelle sedi comunitarie; fornire assistenza alle Direzioni Generali della Regione Lombardia, ad altre entità regionali e ai principali *stakeholder* lombardi su progetti e iniziative da sviluppare in ambito comunitario. Gli indirizzi di fondo dell'attività della Delegazione si possono raggruppare in cinque ambiti principali: Promozione e rappresentanza del Sistema Regione Lombardia presso l'UE; Assistenza tecnica e normativa; *Lobbying*; Networking; Informazione e Comunicazione europea. La Delegazione è organizzata in 4 settori operativi sulla base dei programmi UE e alle DG della Commissione Europea che li gestiscono (Affari Legali, Agricoltura e fondi Strutturali – Affari Socio-sanitari, Formazione e Cultura – Competitività, Innovazione e Ricerca – Sviluppo sostenibile) e 2 settori funzionali (Organizzazione e Comunicazione – Amministrazione). Ha inoltre osservato che, all'interno della Delegazione di Bruxelles, è stata istituita la *Casa della Lombardia* che, attraverso la presenza degli attori economico-sociali lombardi, ha

l'obiettivo di costruire uno strumento in grado di fare la sintesi dell'eccellenza politica, economica, culturale e sociale lombarda e che lavori come sistema integrato. Nel corso dell'incontro, l'onorevole Levi ha espresso vivo apprezzamento per l'intensa attività svolta dalla Delegazione della Regione Lombardia e per le interessanti iniziative proficuamente promosse negli ambiti di operatività ricoperti.

La delegazione della Commissione ha poi incontrato, presso Palazzo *Berlaymont*, sede della mostra, il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, Androulla Vassiliou, e l'Ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Roberto Bettarini. Dopo il saluto di benvenuto del Commissario Vassiliou, è intervenuto il dottor Antonio Preto, Capo di Gabinetto del Vice Presidente Tajani, che ha espresso, a suo nome, un fervido ringraziamento alla Regione Lombardia, all'Accademia di Brera, all'Ambasciata d'Italia e all'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, per l'organizzazione della mostra legata ai 150 anni dell'unità d'Italia. Ha ricordato, in proposito, che il tricolore costituisce un simbolo d'eccellenza dell'italianità ed è significativo che esso appaia come *leit motiv* nelle opere esposte. È quindi intervenuto l'Ambasciatore Bettarini, che si è dichiarato orgoglioso dell'ottimo lavoro svolto ed ha ringraziato il Commissario europeo Vassiliou per la propria presenza a un evento tanto importante sul piano simbolico per la storia nazionale. Ha osservato, infatti, che la mostra è espressione della migliore progettualità italiana che, attraverso l'Accademia di Brera, esporta la genialità artistica e i valori tipici della migliore tradizione italiana oltre i confini nazionali. Ha rilevato, tuttavia, che la cultura non è sempre tenuta in adeguata considerazione, toccando anche agli italiani rivendicarla con orgoglio, rendendosene portavoce nel mondo, come fanno in modo eccellente gli artisti di Brera.

La Presidente Aprea, dopo aver trasmesso il saluto della Commissione cultura della Camera dei deputati, ha sottolineato come la mostra sia una testimonianza

preziosa della vitalità della cultura e dell'arte italiane, sebbene l'Accademia di Brera sia già talmente nota nel mondo da non avere bisogno di presentazioni. Ha evidenziato, altresì, che il vessillo nazionale, magistralmente declinato in tanti modi in tale esposizione, può diventare un viatico di dialogo e di incontro tra identità diverse e il fatto che l'evento si svolga proprio a Bruxelles, sede dell'Unione europea, è un segnale significativo ed eloquente in tal senso. La scelta compiuta è sembrata voler valorizzare la propensione delle accademie italiane, Brera *in primis*, a dar voce a una complessità di espressioni creative di significato autenticamente nazionale, con uno sguardo rivolto al di là dei confini italiani, per incontrarsi e fondersi con tradizioni differenti, tanto che si propongono come le istituzioni di formazione terziaria aventi il più alto tasso di internazionalizzazione. Ha ricordato, infine, che negli anni sono stati operati vari interventi normativi volti a facilitare queste istituzioni a svolgere il loro ruolo, tuttavia la fondamentale funzione esercitata da tale rete di alta formazione potrà essere svolta al meglio solo se si compirà lo sforzo ulteriore di dotarla di strumenti più efficaci, sia amministrativi che finanziari. Ha pertanto auspicato che si possa trovare al più presto una soluzione finalizzata a portare avanti il progetto della *Grande Brera*, inserendola ad esempio nel grande appuntamento dell'Expo di Milano 2015. Sono poi intervenuti il sottosegretario della Giunta regionale lombarda, architetto Alberto Cavalli, e il direttore dell'Accademia di Brera, Gastone Mariani, che ha sottolineato l'importanza della scelta compiuta di esporre non quadri, bensì bandiere che, come tali, devono vivere, ondeggiando nel vento. Il Direttore Mariani ha, quindi, ringraziato la presidente Aprea per le considerazioni di valore espresse sull'Accademia, ricordando peraltro che essa annovera 3.500 studenti, di cui 1000 stranieri, provenienti da ben 50 Paesi, tra i quali Cina, Giappone e Sud America.

Nel corso della cena offerta dal Direttore della delegazione della Regione Lom-

bardia presso la sua residenza privata, sono stati quindi affrontati ulteriori temi di interesse della delegazione della Commissione, alla presenza dell'Assessore alla famiglia della Regione Lombardia, Guido Boscagli, nonché di alcuni Maestri professori dell'Accademia di Brera.

3. Il giorno successivo, venerdì 2 dicembre 2011, la delegazione si è trasferita presso la residenza dell'Ambasciatore Bettarini, dove ha svolto un incontro sui temi dello studio e della valorizzazione della lingua e cultura italiane all'estero. Hanno partecipato altresì il consigliere d'Ambasciata Sabrina Ugolini e la professoressa Emanuela Zanchetta, dirigente scolastico competente per la circoscrizione consolare di Bruxelles e Paesi Bassi. Nel corso dell'incontro, l'Ambasciatore Bettarini ha rimarcato la carenza di una scuola italiana poiché la scuola europea non riesce ad offrire un numero di posti sufficienti alle esigenze delle famiglie. Ha altresì ricordato che la lingua italiana costituisce oggetto di studio nei corsi regolari della scuola belga, tant'è che ben 11.000 bambini belgi la studiano. Ai quesiti posti dalla presidente Aprea circa l'interesse rilevato verso lo studio dell'italiano, la dottoressa Zanchetta ha risposto evidenziando che chi inizia ad affrontare lo studio di tale lingua lo fa di norma dalla terza classe della scuola superiore, come quarta lingua. Ha quindi auspicato che possa essere avviata una scuola internazionale in cui l'italiano sia studiato sin dalla scuola elementare, anche perché entro il 2020 si calcola verranno meno 18.000 posti nelle scuole elementari di Bruxelles.

L'Ambasciatore Bettarini ha quindi posto l'accento sul ruolo svolto in tal senso dal locale Istituto italiano di cultura, che organizza corsi di lingua con ben 500 iscritti. Esso si pone come un modello sin dagli anni Venti, ma attualmente l'Istituto

si trova in una zona di Bruxelles forse non adeguata al ruolo che svolge, scontando altresì il fatto di non disporre ancora di un direttore effettivo, sebbene il Reggente svolga un'eccellente attività. L'Ambasciatore Bettarini ha quindi rilevato la necessità di sponsorizzazioni per le attività dell'Istituto, tenuto conto che Bruxelles è la capitale d'Europa e serve più che mai un Istituto che rappresenti in modo adeguato l'Italia. La vicepresidente della Commissione, Paola Frasinetti ha quindi sottolineato il prezioso ruolo svolto dagli Istituti di cultura italiani all'estero, al fine di promuovere l'eccellenza italiana nel mondo.

4. La delegazione ha, quindi, visitato la sede dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, incontrando il Reggente, dottor Maurizio Dessalvi, che ha illustrato le attività svolte, rilevando un aumento del 37,9 per cento all'anno delle iscrizioni ai corsi di lingua italiana attivi. Il dottor Dessalvi ha, inoltre, sottolineato la proficua collaborazione con la società Dante Alighieri, con la quale peraltro si è lavorato in un'ottica prettamente accademica. A seguito del trasferimento della vecchia sede dei corsi nella sede dell'Istituto, si è registrato d'altra parte un risparmio pari a 45.000 euro, che ha permesso di conseguire un attivo nel bilancio dell'Istituto pari, ad oggi, a + 72.000 euro circa.

La delegazione ha svolto infine un incontro presso la sede del Comitato delle regioni, al quale ha preso parte Guido Boscagli, Assessore alla famiglia della Regione Lombardia, che ha evidenziato la necessità di prevenire le situazioni di rischio familiari per garantire il benessere dei minori, attuando efficaci politiche a sostegno della famiglia.

La missione si è quindi conclusa con il rientro in Italia dei partecipanti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della provincia di Potenza, dell'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAB) e dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale sul ciclo integrato dei rifiuti della Basilicata (AATO), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi	101
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
Audizione di rappresentanti del Gruppo 183 Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 dicembre 2011.

Audizione di rappresentanti della provincia di Potenza, dell'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAB) e dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale sul ciclo integrato dei rifiuti della Basilicata (AATO), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta

sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea CAMANZI, *consigliere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Ermete REALACCI (PD) e Raffaella MARIANI (PD).

Andrea CAMANZI, *consigliere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti
del Gruppo 183 Onlus.**

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe GAVIOLI e Bruno MICCIO, *membri del Comitato direttivo del Gruppo 183 Onlus*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro

LIBÈ (UdCpTP), Ermete REALACCI (PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) e Raffaella MARIANI (PD).

Giuseppe GAVIOLI, Bruno MICCIO e Francesco LETTERA, *membri del Comitato direttivo del Gruppo 183 Onlus*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 4716, che reca le norme per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ed è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della confessione religiosa.

Ricorda che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York (USA), da Joseph Smith. Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni: i massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City (Utah). La Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e conta oltre 20.000 fedeli.

Con riferimento al contenuto dell'intesa, ricordo che l'articolo 2 riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

L'articolo 3 riconosce l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce l'organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale.

L'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero.

L'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina

sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire.

L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.

Gli articoli 7-11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.

L'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.

Gli articoli 15 e 16 tutelano, rispettivamente, gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, e la tutela dei beni culturali.

Con particolare riferimento all'articolo 15, che investe la competenza della VIII Commissione, fa quindi presente che, a norma del comma 1, gli edifici aperti al culto pubblico, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa. In particolare, l'articolo dispone in ordine all'esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, prevedendo l'applicabilità dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Gli articoli 17-23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.

L'articolo 24 dispone che la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti; introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni libe-

rali in denaro in favore della Chiesa mormona, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

L'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.

Ai sensi degli articoli 26 e 28, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione approvato con il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 29 prevede infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

Ciò premesso, valutato positivamente, per gli aspetti di competenza, il testo del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole, ferma restando la sua disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla portata e agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del provvedimento in

esame che, a suo avviso, presentano taluni profili di problematicità in relazione sia alla durata delle concessioni per le sepolture cimiteriali ivi disciplinate che all'automaticità del loro rinnovo alla prevista scadenza novantanovenne. Ritiene, infatti, che ambedue i citati profili potrebbero comportare – soprattutto se replicate nei confronti delle maggiori confessioni religiose – rigidità eccessive per quanto riguarda l'azione degli amministratori locali in materia di governo del territorio.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti dal collega Piffari, sottolineando, anzitutto, che le disposizioni di cui al citato articolo 25 riproducono alla lettera il contenuto dell'articolo 24 dell'Intesa stipulata il 4 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, fra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Aggiunge, inoltre, che le medesime disposizioni sono da ritenersi pienamente conformi alla disciplina recata dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, nel richiamare il contenuto del dibattito svolto nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime il proprio rammarico per il fatto che, al di là del contenuto specifico del provvedimento in esame, ci sia bisogno di una legge per perseguire l'obiettivo di buon senso indicato nel titolo del provvedimento medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841-3644-4153-A

106

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 dicembre 2011.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841-3644-4153-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Fiditoscana, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno 107

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame ulteriore articolo aggiuntivo e conclusione – Parere*) 107

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 dicembre 2011.

Audizione di rappresentanti di Fiditoscana, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.25

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame ulteriore articolo aggiuntivo e conclusione – Parere*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Laura FRONER, *presidente*, informa che, in relazione alla legge comunitaria per il 2011, è stato trasmesso dalla XIV Commissione un ulteriore articolo aggiuntivo (Fava 5.014), presentato direttamente presso tale Commissione, che investe materie di competenza della X Commissione che deve, pertanto, esprimere su di esso il prescritto parere.

Ricorda che sull'articolo aggiuntivo Fava 5.0.14 erano state sollevate questioni di ammissibilità, superate mediante l'espunzione della lettera c) del capoverso 3-bis del comma 2. Ricorda altresì che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante: nello specifico, segnalo che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima

parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Fava 5.0.14 è volto a contrastare il fenomeno della contraffazione su internet. In particolare, esso modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione del mercato interno, con specifico riferimento al commercio elettronico. Tale intervento normativo nasce a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 12 luglio 2011 che ha specificato gli ambiti oggettivi in cui non opera l'esonero di responsabilità del prestatore del servizio internet per le informazioni pubblicate sui servizi offerti.

Formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che l'articolo aggiuntivo in esame tratta la questione particolarmente delicata del commercio elettronico, che necessita di essere regolamentata. Nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere del rela-

tore, si riserva tuttavia di approfondire ulteriormente la materia nel corso dell'esame in Assemblea, essendo coinvolti sotto diversi aspetti – a volte configgenti tra loro – i diritti di libertà.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel condividere la necessità di regolamentare la materia della commercio *online*, paventa il rischio che un'eventuale regolamentazione possa interessare anche le piattaforme di condivisione quali i *social network*.

Ludovico VICO (PD) osserva che le dichiarazioni mendaci sono riferibili esclusivamente al mercato dei prodotti e non coinvolgono in alcun modo i *social network*. Condivide la necessità di approfondire ulteriormente la materia nel corso dell'esame in Assemblea.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ribadisce che le disposizioni in esame non sono applicabili ai *social network*. Ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento della materia.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04738 Codurelli: Su presunte violazioni del diritto al lavoro delle persone con disabilità .	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-04907 Gneccchi: Copertura previdenziale dei lavoratori con incarichi pubblici a chiamata esterna	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-04911 Fedriga: Interpretazione della normativa in materia di contrasto al lavoro nero .	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.10.

5-04738 Codurelli: Su presunte violazioni del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il sottosegretario Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), pur riservandosi di svolgere i necessari approfondimenti in relazione alla risposta del rappresentante del Governo, fa notare che essa non sembra individuare alcuna soluzione rispetto alla problematica descritta

nell'interrogazione in titolo. Osserva che le violazioni della legislazione vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili hanno assunto un carattere generalizzato e nazionale – pur con talune eccezioni, tra le quali cita il caso della Toscana, regione giudicata virtuosa nell'intraprendere iniziative a sostegno dei disabili – tanto che la maggior parte delle amministrazioni pubbliche preferisce incorrere nell'irrogazione di sanzioni piuttosto che assumere questa categoria di soggetti svantaggiati. Nel ricordare che su tale importante tematica la Commissione ha già approvato un atto d'indirizzo specifico, auspica che l'Esecutivo possa svolgere un'azione adeguata su questo versante, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente, a tutela del diritto al lavoro dei soggetti più deboli della società, soprattutto nel settore della pubblica amministrazione.

5-04907 Gnechi: Copertura previdenziale dei lavoratori con incarichi pubblici a chiamata esterna.

Il sottosegretario Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di condividere la necessità, evidenziata anche dal rappresentante del Governo nella propria risposta, di predisporre un intervento normativo al fine di colmare una evidente lacuna dell'ordinamento, in modo da garantire una copertura previdenziale ai lavoratori chiamati a ricoprire una carica pubblica a livello locale. Giudicato anomalo che le regioni, nel momento in cui hanno individuato figure istituzionali deputate a svolgere delicate e importanti funzioni sociali, non abbiano disciplinato legislativamente tale aspetto, non prevedendo un'estensione della normativa in materia di contribuzione figurativa o volontaria anche nei confronti di tali soggetti, fa notare che questi ultimi, alla fine del loro mandato, rischiano di rimanere privi di garanzie previdenziali, non avendo potuto versare, durante tale periodo, alcun tipo di contributo. Ricorda che presso la XI Commissione pende una proposta di legge, di cui è firmataria, volta proprio a risolvere tale problematica, il cui iter è stato tuttavia sospeso a seguito di una strumentale campagna di informazione svolta da taluni organi di stampa, che hanno travisato le finalità del provvedimento in questione. Auspica, in conclusione, che il Governo, in collaborazione con il Parlamento, possa assumere le iniziative opportune per porre rimedio a tale situazione, osservando che l'eventuale adozione di misure adeguate a vantaggio di questi soggetti, lungi dal configurarsi come un'azione a tutela di forme di privilegio della classe politica, rappresenterebbe un atto di civiltà a vantaggio di chi svolge una importante funzione pubblica per la collettività.

5-04911 Fedriga: Interpretazione della normativa in materia di contrasto al lavoro nero.

Il sottosegretario Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, ritiene necessario ribadire l'esigenza di garantire un coordinamento tra le discipline legislative succedutesi nel tempo in materia di contrasto al lavoro nero, affinché le aziende abbiano maggiori certezze circa l'individuazione dei comportamenti vietati e delle procedure di irrogazione delle sanzioni. Fa notare che sui territori spesso si registra un inutile accanimento nei confronti delle imprese, che rischiano di essere sottoposte ad una molteplicità di sanzioni per la medesima violazione di legge (magari solo formale), proprio a causa della mancanza di chiarezza circa la corretta applicazione delle normative. Auspica, pertanto, un sollecito intervento del Governo in tale materia, pur precisando che esso non dovrà intaccare l'impronta punitiva e repressiva dell'apparato sanzionatorio vigente, giudicata necessaria per contrastare un fenomeno grave, rispetto al quale l'attenzione dell'Esecutivo ritiene debba mantenersi massima, soprattutto in presenza di violazioni di legge sostanziali.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Atto n. 428.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, in cui ha avuto luogo la relazione introduttiva sul provvedimento in esame, si è convenuto sull'esigenza che la Commissione – secondo quanto indicato anche dal Presidente della Camera all'atto dell'assegnazione – attenda i prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, prima di pronunciarsi definitivamente sull'atto del Governo in titolo.

Il sottosegretario Michel MARTONE osserva che sono ancora in corso le procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, alle quali – nella riunione svolta lo scorso 13 dicembre – è stato accordato un termine di dieci giorni per la presentazione di pareri sul testo. Fa presente, inoltre, che non sembrano essere emerse osservazioni particolari nella riunione effettuata in sede tecnica, lo scorso 14 dicembre, con i rappresentanti della Conferenza unificata, la cui riunione formale è fissata per la giornata di domani.

Garantisce, pertanto, che sarà sua cura comunicare alla Commissione i relativi pareri, non appena acquisiti dal Governo, rilevando che le richiamate forme di concertazione – pur richiedendo ulteriori approfondimenti – sono ormai prossime alla conclusione e consentiranno all'Esecutivo di adottare il provvedimento entro i termini previsti dalla normativa comunitaria.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede se sia possibile portare a conoscenza dei deputati con tempestività, anche in via informale, i preannunziati pareri, una volta che essi saranno espressi dagli organismi competenti, in vista di una consapevole deliberazione da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che non vi sia alcuna difficoltà a trasmettere ai componenti della Commissione, anche per via telematica, i richiamati pareri, non appena questi saranno formalmente inviati dal Governo.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che, sulla base di note trasmesse alla Commissione in via informale da talune associazioni di categoria, il provvedimento in esame non incontrerebbe il completo favore di queste ultime, dal momento che non terrebbe in debita considerazione, secondo il loro avviso, le necessità più impellenti del settore, da tali associazioni sottolineate a più riprese anche in occasione di dibattiti istituzionali. Auspica, conseguentemente, che il relatore possa valutare con serietà tali osservazioni in fase di elaborazione della propria proposta di parere.

Maria Grazia GATTI (PD), *relatore*, si riserva di assumere una posizione definitiva sul provvedimento, una volta valutati con attenzione tutti gli elementi di conoscenza acquisiti, tra cui anche quelli informali richiamati dal deputato Cazzola. In ogni caso, avverte che – prima di formulare qualsiasi proposta in materia – sarà opportuno discutere in Commissione, come di consueto, sul contenuto complessivo del provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, si domanda se – compatibilmente con i termini di espressione del parere parlamentare – possa essere utile valutare anche lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati.

Il sottosegretario Michel MARTONE ritiene che l'immediata trasmissione alla

Commissione dei pareri formulati dalle parti sociali, non appena essi saranno formalmente acquisiti dal suo dicastero, possa soddisfare pienamente l'esigenza della Commissione di raccogliere le valutazioni dei soggetti interessati su ogni aspetto connesso alla regolamentazione della materia. A suo avviso, infatti, tale passaggio procedurale potrebbe consentire al Parlamento di esprimersi in tempi utili, per scongiurare la possibile apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva in esame.

Cesare DAMIANO (PD), nel dichiararsi favorevole, in linea di massima, allo svolgimento di audizioni informali sull'argomento, purché ciò non pregiudichi la possibilità di esprimere il parere parlamentare nei termini prescritti, ritiene comunque che l'impianto del provvedimento, nella sua attuale formulazione, dia già adeguate garanzie di affidabilità e corretta applicazione. Pur non valutando in termini negativi il lavoro interinale – tenuto

conto del suo alto costo, che non lo pone come alternativa meno onerosa ai contratti a tempo indeterminato o determinato – giudica opportuno non ampliarne eccessivamente il campo di applicazione, anche in relazione alla disciplina delle relative causali. Ritiene, infatti, che il compito del legislatore, a fronte di un mercato del lavoro fortemente precarizzato, debba essere quello di semplificare le tipologie contrattuali atipiche e non certo quello di allargarle.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene opportuno attendere i prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, prima di assumere ulteriori determinazioni sull'argomento in discussione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

5-04738 Codurelli: Su presunte violazioni del diritto al lavoro delle persone con disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne la mancata assunzione dei disabili da parte delle imprese operanti nelle provincia di Milano e dell'ante Provincia di Cuneo.

La conoscibilità da parte dell'Amministrazione che rappresento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) avviene con la predisposizione della relazione *ex* articolo 21 della citata legge 68, che ogni due anni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a presentare al Parlamento.

Faccio presente che, ai fini della rilevazione dei dati e delle informazioni riguardanti la VI relazione al Parlamento, relativa all'annualità 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, come già avvenuto per gli anni precedenti, attivato il sistema di rilevazione *on line* per l'acquisizione dei dati mediante questionari ad auto compilazione.

Ciò premesso, passo ad illustrare alcuni elementi di conoscenza forniti dalle province di Milano e di Cuneo.

Preliminarmente è opportuno precisare che la provincia di Milano ha stimato in 22.000 i disabili iscritti nell'elenco delle categorie protette; di questi, quelli effettivamente, ma anche giuridicamente, disponibili al lavoro sono circa 5.800.

La provincia di Milano ha evidenziato:

di aver avviato al lavoro 2.591 disabili, di cui 1.135 tramite le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 (nonostante l'aumento delle aziende che nell'anno 2009 hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di

crisi a seguito del quale vengono sospesi gli obblighi di assunzione a norma dell'articolo 3, comma 5, della legge citata);

di aver attivato una serie di strumenti di politiche attive e tu incentivi all'occupazione per favorire e incentivare l'assunzione di disabili da parte delle aziende, anche tramite l'adeguamento delle postazioni lavorative, tramite il Fondo regionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 68;

di aver attivato le convenzioni quadro su base territoriale *ex* articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di consentire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili psichici e fisici con una disabilità superiore al 75 per cento.

La provincia di Milano, da ultimo, ha sostanzialmente confermato anche per l'anno 2010 il dato degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali – previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999 – fornito per l'anno 2009, pari a 447 esoneri.

Con riferimento alla posizione dell'ente Provincia di Cuneo in materia di obblighi assuntivi di cui alla legge n. 68 del 1999, l'Amministrazione ha fatto presente di aver rinnovato, nell'anno 2009, una convenzione per l'inserimento lavorativo di disabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge n. 68 del 1999. In virtù di tale convenzione la provincia ha effettuato una specifica selezione con cui sono stati individuati 6 candidati idonei per tirocini.

Nel corso del 2010, sono stati avviati a tirocinio i primi due candidati (per la durata di un anno) mentre gli altri 4 non

sono stati attivati in ottemperanza alla deliberazione di Giunta n. 217 del 2010 che disponeva un blocco totale delle assunzioni e in generale di molte altre voci di spesa corrente (tale direttiva interna è stata assunta in diretta conseguenza della manovra estiva del 2010).

Con la deliberazione di Giunta n. 75 del 2011 è stata definita una nuova dotazione organica (riducendo di ben 152 posti la previsione precedente), un nuovo quadro dei profili professionali e una nuova programmazione del fabbisogno di personale, che viene assolutamente ridotta per l'anno 2011 ad una sola unità, comunque inserita in parziale assolvimento dell'obbligo della legge n. 68 del 1999.

La volontà della provincia di Cuneo di assolvere gli obblighi della legge n. 68 del 1999 (fino al 31 dicembre 2011 coperti con la convenzione *ex* articolo 11 della citata legge) è confermata dall'Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale Deliberazione n. 58 del 2011 che ribadisce l'intenzione dell'Ente nelle future programmazioni di assolvere all'obbligo della legge n. 68, senza entrare nel merito delle singole procedure o definire precise scadenze.

La provincia di Cuneo, in particolare, ritiene che il relativo assolvimento debba essere adeguato al mutato contesto nazionale e locale di finanza pubblica e, ancor di più, al mutando contesto istituzionale (ovvero la possibilità che venga soppresso l'ente provincia in ossequio ai disegni di legge costituzionale attualmente all'esame del Senato della Repubblica).

Tale situazione di incertezza, viene riferito dalla provincia di Cuneo, induce

l'Ente a soprassedere, cautelativamente, ad ogni decisione immediata avente una portata pluriennale in termini di spesa non giustificata da effettive necessità organizzative.

Da ultimo, comunico i dati forniti dalla provincia di Cuneo con riferimento agli obblighi assuntivi:

base di computo (Dotazione organica): 646 unità;

spettanza (7 per cento): 45 disabili;

scoperture: 18 disabili;

Significa che ne sono stati assunti 27 disabili;

spettanza articolo 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 (1 per cento): 6;

scoperture articolo 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 (1 per cento) orfani/assimilati: 2;

scopertura attuale articolo 18.2: 2

Significa che ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999 ne sono stati assunti 2;

convenzioni *ex* articolo 11: 19;

scoperture *ex* articolo 11: 17 (dopo attivazione tirocini);

Significa che ne sono stati assunti 2.

N.B.: Con spettanza si fa riferimento a quello che si dovrebbe assumere. Scopertura il personale non assunto ai sensi della normativa in questione.

ALLEGATO 2

5-04907 Gnecchi: Copertura previdenziale dei lavoratori con incarichi pubblici a chiamata esterna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gnecchi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione relativa alla mancata copertura previdenziale di quei lavoratori che svolgono funzioni pubbliche tramite chiamata « esterna », con particolare riguardo alla figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita dalla regione Marche, con apposita legge regionale.

Preliminarmente, tengo subito a precisare che la risposta all'atto parlamentare, di cui l'Onorevole interrogante lamenta la mancata risposta, inerente la mancata copertura previdenziale – per tutta la durata del mandato – di quei lavoratori pubblici, non eletti consiglieri, chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale, risulta essere, allo stato, demandata ad un'Amministrazione diversa da quella che rap-presento.

In ogni caso, e demandando al Ministero competente ogni determinazione conclusiva sul punto, faccio presente che sulla questione è comunque intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che – nel condividere le osservazioni formulate al riguardo dall'INPDAP – ha ritenuto non applicabile a tale fattispecie l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 che consente a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di chiedere che i periodi di aspettativa non retribuita siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione.

In primo luogo, infatti, l'interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 – resa dall'articolo 22, comma 39, della legge n. 724 del 1994 – chiarisce

che l'accreditamento figurativo dei contributi ivi previsto si applica esclusivamente ai dipendenti pubblici eletti:

- a) nel Parlamento nazionale;
- b) nel Parlamento europeo;
- c) nei consigli regionali.

In secondo luogo, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 – nel completare la disciplina dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 – ha confermato che i destinatari dell'intervento sono esclusivamente i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha altresì escluso la possibilità di un'estensione, in via analogica, dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – concernente gli assessori comunali – tale da consentire anche agli assessori regionali, non eletti consiglieri, una copertura previdenziale attraverso il versamento – da parte dell'Amministrazione regionale – degli oneri assistenziali e previdenziali per tutta la durata del mandato.

Anche in tale ipotesi, infatti, la rigorosa classificazione dei beneficiari non consente che la predetta norma sia estensivamente applicabile, in via analogica, agli assessori regionali.

Infine, il Ministero ha ritenuto non praticabile una soluzione alla problematica di che trattasi mediante l'applicazione dell'articolo 38, commi 1, 2 e 3, della legge n. 488 del 1999 che dispone, tra l'altro, che i lavoratori dipendenti pubblici e privati – in aspettativa non retribuita in

quanto eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche – qualora, in ragione della nomina, maturino un diritto ad un vitalizio – sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore.

Presupposto per tale versamento è infatti la presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 che – come già precisato – non si applica agli assessori regionali.

Tanto premesso in termini generali e ricognitivi dei precedenti, con specifico riferimento a quanto evidenziato nel presente atto parlamentare in ordine alla valorizzazione, ai fini pensionistici, dell'istituto dell'aspettativa non retribuita per l'espletamento dell'incarico di Garante per l'infanzia e l'adolescenza nella regione Marche – peraltro figura prevista da disposizioni regionali – faccio presente che, anche in tale ipotesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto non applicabile l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, così come interpretato autenticamente dall'articolo 22, comma 39, della legge n. 724 del 1994.

Ciò, in considerazione della tassatività delle figure istituzionali ivi individuate, successivamente confermata dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che ha espressamente ribadito il numero chiuso, dei destinatari del beneficio.

L'Amministrazione che rappresento – come evidenziato dall'interrogante – ha altresì escluso quell'interpretazione amministrativa, proposta dall'INPDAP che, nell'equiparare alle Autorità Nazionali Indi-

pendenti la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, consentirebbe anche a quest'ultimo una copertura previdenziale mediante un'estensione della applicazione dell'articolo 39 della legge n. 488 del 1999.

La predetta disposizione, in particolare, dispone che il trattamento economico comunque corrisposto ai componenti delle Autorità Indipendenti, nonché a quelli degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli delle autorità indipendenti, costituisce base contributiva e pensionabile.

Al riguardo, si osserva infatti che l'interpretazione offerta dall'INPDAP non tiene conto del carattere tipicamente statutale della figura delle Autorità Amministrative Indipendenti, per come enucleate nell'esperienza giuridico istituzionale italiana.

Pertanto, non potendosi ammettere la richiamata assimilazione e, in assenza di una specifica disposizione normativa volta a ricomprendere tra i soggetti destinatari della tutela previdenziale anche il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, non risulta possibile, alla stato, riconoscere ai dipendenti pubblici, chiamati a ricoprire tale carica e collocati in aspettativa non retribuita, la copertura previdenziale per l'intera durata del mandato.

In conclusione, a fronte di una lacuna normativa non colmabile, in via interpretativa, attraverso letture di carattere asistemico – non posso che concordare con l'Onorevole interrogante in ordine al fatto che lo soluzione al problema evidenziato, richiederebbe un intervento normativo il quale, tuttavia non può prescindere da una valutazione di compatibilità in ordine agli attuali vincoli finanziari e di bilancio.

ALLEGATO 3

5-04911 Fedriga: Interpretazione della normativa in materia di contrasto al lavoro nero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne il campo di applicazione della cosiddetta maxisanzione per l'impiego di forme di lavoro sommerso alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 183 del 2010.

Com'è noto, nell'ottica di confermare l'impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l'articolo 4 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato lavoro) apporta una profonda modifica alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 introducendo rilevanti novità in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso.

In particolare la riforma dell'istituto, di notevole impatto ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendone:

- a) l'ambito di applicazione;
- b) i soggetti titolari del potere di contestazione dell'illecito;
- c) le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione;
- d) nonché il relativo regime sanzionatorio.

Al fine di garantire l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato la circolare n. 38 del 12 novembre 2010 con la quale ha delineato un quadro unitario delle modifiche legislative intervenute in materia ed ha fornita indicazioni per una piena e corretta applicazione della disciplina.

Alla luce del nuovo impianto normativo, viene confermata la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione, in quanto la stessa non si sostituisce, ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro unico del lavoro eccetera).

Ciò premesso va dunque precisato che la maxisanzione trova applicazione con riferimento a prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la comunicazione al Centro per l'impiego. Tuttavia, qualora il personale ispettivo riscontri l'impiego di lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria, l'unica documentazione che il legislatore ritiene idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione e quella comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) (ai sensi del comma 4 del citato articolo 3).

Voglio precisare, inoltre, che l'attuale formulazione normativa prevede due distinte ipotesi sanzionatorie, in luogo dell'unica originariamente disciplinata dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002.

La prima contempla la tipica ipotesi di cosiddetto lavoro nero, ricorrente nel caso in cui vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Questa ipotesi che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da

euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

La seconda, in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni, delinea una fattispecie sanzionatoria attenuata che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto di lavoro solo successivamente rispetto all'effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente «in nero», pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione.

In tale ipotesi è prevista una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

Considerata l'intenzione del legislatore di sollecitare, quanto più possibile, il trasgressore verso la regolarizzazione, in entrambe le ipotesi di illecito il personale ispettivo ammetterà il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta nella misura del doppio del minimo (ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981), pertanto la sanzione irrogabile sarà pari, rispettivamente, a euro 3000 per lavoratore oltre a euro 50 di maggiorazione giornaliera e a euro 2.000 per lavoratore oltre a euro 10 di maggiorazione giornaliera.

Rispetto alla precedente formulazione normativa, ulteriore elemento di novità concerne l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione.

La competenza ad adottare tale provvedimento, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del lavoro (già Direzioni provinciali del lavoro), viene ora attribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza eccetera).

Occorre precisare, inoltre, che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 183

del 2010 al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, la competenza in materia di maxisanzione non è più riferita al momento della « constatazione della violazione » da parte degli organi di vigilanza, bensì al momento della « commissione dell'illecito ». Viene quindi valorizzato, ai fini sanzionatori, il carattere permanente dell'illecito che in quanto si intende consumato sino al momento della cessazione della condotta posti in essere.

Pertanto:

per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2006, ossia la cui condotta illecita sia cessata spontaneamente o a seguito di intervento ispettivo antecedentemente a tale data, la competenza ad irrogare il provvedimento rimane in capo all'Agenzia delle Entrate;

diversamente, con riferimento alle condotte illecite cessate anteriormente al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del Collegato lavoro), iniziate anche prima del 12 agosto 2006 (entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006), anche se accertate successivamente dagli organi di vigilanza, è competente ad adottare la maxisanzione esclusivamente il personale ispettivo del Ministero del lavoro;

infine, laddove l'illecito sia cominciato prima del 12 agosto 2006 o prima del 24 novembre 2010, ma sia proseguito oltre tale ultima data, la competenza alla irrogazione della maxisanzione, secondo i nuovi parametri normativi e sanzionatori, spetta a tutti gli organismi di vigilanza anzidetti.

Va, inoltre, aggiunto che in linea con le finalità di promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nonché di comporre i contenziosi in essere, l'attuale previsione normativa non esclude più, come avveniva invece nel testo previgente, l'applicazione dell'istituto della diffida obbligatoria alla maxisanzione per lavoro nero. Ne consegue che qualora il personale ispettivo riscontri ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxisanzione, lo stesso « dif-

figerà », ex articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido a regolarizzare sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico la posizione dei lavoratori coinvolti. Perciò, in caso di ottemperanza alla diffida i predetti soggetti sono ammessi al pagamento della maxisanzione nella misura minima editale per l'importo stabilito in misura variabile e nella misura di un quarto della maggiorazione giornaliera prevista in misura fissa. In ipotesi di lavoro totalmente in nero, pertanto, sarà comminata la somma di euro 1.500 a cui andrà aggiunta la somma di euro 37,50 per ciascuna giornata di lavoro irregolare. In caso di lavoro parzialmente in nero, invece, sarà irrogata la somma di euro 1.000 a cui andrà aggiunta la somma di euro 7,50 per ciascuna giornata di lavoro irregolare. Da tale ultima disposizione si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà del legislatore di reprimere e sanzionare il « lavoro nero » cercando, però, nel contempo di non assumere un atteggiamento vessatorio e persecutorio nei confronti dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione della nuova maxisanzione data la natura permanente dell'illecito, al fine di stabilire la disciplina applicabile, il personale ispettivo dovrà individuare il momento consumativo dell'illecito.

Ossia verificherà se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della vecchia disciplina ovvero di quella riformulata dalla legge n. 183 del 2010, applicando il relativo regime sanzionatorio.

Pertanto:

a) per le condotte illecite che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore del cosiddetto « Collegato lavoro » si dovrà applicare la previgente disciplina sanzionatoria.

Tuttavia, la citata circolare precisa che, stante la natura procedurale della disposizione, deve estendersi anche a tutti gli accertamenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non ancora conclusi con verbale di accer-

tamento e notificazione, la possibilità di adottare la diffida ex articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, nonché le nuove modalità di calcolo della sanzione in misura ridotta (articolo 16 della legge n. 689 del 1981).

Analogamente le nuove modalità di calcolo della sanzione in misura ridotta andranno applicate ai procedimenti sanzionatori che hanno già formato oggetto di rapporto al Direttore (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981) in sede di determinazione della sanzione ai fini dell'adozione della relativa ordinanza-ingiunzione (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981);

b) nel caso, invece, in cui si accerti che l'illecito punibile con la maxisanzione si sia consumato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, l'organo di vigilanza dovrà applicare all'intero periodo oggetto di accertamento la nuova disciplina, anche se la condotta sia iniziata in epoca antecedente all'introduzione della stessa, proprio in considerazione della prevalenza del momento consumativo dell'illecito (di carattere permanente) ai fini della corretta identificazione del regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda, infine, le sanzioni civili previdenziali connesse all'evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, si evidenzia che l'importo delle stesse, nella vigente formulazione, è aumentato del 50 per cento, e, perciò, venuto meno il tetto minimo dei 3.000 euro.

Alla luce della modifica citata, il calcolo delle sanzioni civili viene effettuato sulla base della disciplina dettata dall'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 ed il risultante importo aumentato del 50 per cento. In proposito è bene precisare che tali sanzioni civili, sia nell'attuale formulazione sia in quella previgente, si aggiungono alla cosiddetta maxisanzione (amministrativa) e trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui siano scaduti, al momento dell'accertamento ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi e dei

premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato. Considerata la natura risarcitoria delle sanzioni civili in esame va precisato che le nuove modalità di calcolo degli importi trovano applicazione con riferimento agli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del cosiddetto « Collegato lavoro », anche se le predette omissioni si riferiscono a periodi di lavoro irregolare antecedenti alla riformulazione della norma.

Per le ragioni appena esposte, posso affermare che, nel caso evidenziato dall'Onorevole interrogante, la misura della

sanzione irrogata dagli organi ispettivi risulta correttamente determinata, alla luce del pertinente quadro normativo.

Da ultimo voglio evidenziare come anche in quest'ultima ipotesi in cui, come dicevo, è venuto meno il tetto minimo dei 3.000 euro, ma del resto nel sistema complessivo che si è delineato a seguito dell'approvazione del cosiddetto « Collegato lavoro », è ravvisabile la volontà del legislatore di Contrastare il « lavoro nero » cercando, però, di non assumere un atteggiamento vessatorio e persecutorio nei confronti dei datori di lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	130
5-04711 Bellanova: Interventi urgenti per la riduzione del prezzo dei farmaci generici in seguito all'applicazione dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.	
5-05324 Farina Coscioni: Iniziative per garantire l'adeguamento delle aziende farmaceutiche ai prezzi dei farmaci generici stabiliti dall'AIFA	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	132
5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide.	
5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali	122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	122
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	126
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.35.

5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta e prende atto delle rassicurazioni contenute nella risposta del ministro Balduzzi. Ritiene, tuttavia, che nonostante l'eccellente qualità della struttura sanitaria in questione, la vicenda riportata nella sua interrogazione metta comunque in evidenza una serie di aspetti problematici, in particolare per quanto concerne la difformità di procedure e protocolli tra diversi servizi sanitari regionali. Auspica, infine, che possa riprendere a breve l'esame del progetto di legge in materia di somministrazione

di farmaci psicotropi ai minori, da lungo tempo sospeso.

5-04711 Bellanova: Interventi urgenti per la riduzione del prezzo dei farmaci generici in seguito all'applicazione dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

5-05324 Farina Coscioni: Iniziative per garantire l'adeguamento delle aziende farmaceutiche ai prezzi dei farmaci generici stabiliti dall'AIFA.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e con il consenso dei presentatori, le interrogazioni presentate dagli onorevoli Bellanova e Farina Coscioni saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa, altresì, che il suo dicastero intende promuovere, mediante il coinvolgimento dei medici di base e una corretta informazione dei cittadini, il consumo di quei farmaci generici, pari a circa il 90 per cento del totale, per i quali non è dovuta alcuna compartecipazione alla spesa da parte dell'acquirente.

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Sottolinea, in particolare, il rischio che il risparmio di spesa di 600 milioni di euro all'anno, derivante dalla fissazione di un prezzo massimo di rimborso per confezione, finisca per ricadere interamente sulle spalle dei malati, chiamati a farsi carico della differenza tra prezzo stabilito e prezzo effettivo, pari, in certi casi, al 40 per cento del prezzo. Ritiene, inoltre, che il Governo dovrebbe indirizzare i propri sforzi e la propria capacità di persuasione più nei confronti delle case farmaceutiche che non dei cittadini consumatori.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. In aggiunta alle considerazioni svolte dalla collega Bellanova, che dichiara di condividere, sottolinea che il ministro Balduzzi

non ha chiarito quali misure il Governo intenda adottare per evitare che le aziende farmaceutiche omettano di adeguarsi ai prezzi stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide.

5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali.

Gero GRASSI, *presidente*, su richiesta degli interroganti e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni in titolo ad altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato il 30 novembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, osserva che le audizioni informali svolte dalla Commissione hanno confermato, ad eccezione di quella del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, le perplessità già espresse da diversi

colleghi. Peraltro, lo stesso Commissario straordinario ha osservato che il numero effettivo dei dipendenti della Croce rossa italiana è già oggi molto inferiore alla pianta organica e, pertanto, la riduzione di personale prevista nello schema di decreto in esame potrebbe limitarsi al dimensionamento della pianta organica sulla base del numero effettivo di dipendenti oggi in servizio. Dopo aver ricordato le principali perplessità espresse dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, al fine di rispettare il previsto termine di quaranta giorni dall'assegnazione, la Commissione dovrebbe, di fatto, esprimere il proprio parere prima dell'interruzione dei lavori per le festività di fine anno.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea i numerosi profili critici dello schema di decreto in esame, confermati anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione. In particolare, la natura pubblicistica della Croce rossa italiana rappresenta una prima, significativa anomalia ed è di ostacolo all'attività della stessa Croce rossa, per quanto riguarda, ad esempio, la partecipazione a gare d'appalto e la capacità di intervento in situazioni di crisi, anche connesse all'immigrazione. Una seconda anomalia, rilevata anche dal Comitato internazionale della Croce rossa, consiste nella presenza di un corpo militare all'interno dell'organizzazione, che sarebbe opportuno superare. Ricorda, inoltre, come a questo corpo militare si affianchino trecentoquarantasei collaboratori non di ruolo. Sottolinea, altresì, i rapporti convenzionali della Croce rossa italiana con il Servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento di attività normalmente svolte dalle aziende sanitarie o da associazioni del terzo settore. In conclusione, alla luce dei numerosi profili problematici emersi, ritiene che sia necessaria una revisione radicale dello schema di decreto in esame, anche al fine di scongiurare il rischio di una consistente perdita di posti di lavoro. Auspica, pertanto, che il Governo consideri l'opportu-

nità di proporre una proroga del termine per l'esercizio della delega.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla collega Miotto e, in particolare, la richiesta di una proroga dei termini per la conclusione dell'esame del provvedimento, anche in considerazione del fatto che potrebbe essere utile conoscere le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato prima di procedere all'espressione del parere.

Lucio BARANI (PdL), dopo aver sottolineato le forti riserve sull'impostazione complessiva dello schema di decreto in esame, confermate anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione, ritiene che questa debba procedere all'espressione di un parere favorevole con condizioni, al fine di indurre il Governo a correggere alcuni aspetti essenziali del provvedimento medesimo. In particolare, andrebbe espressa la netta contrarietà della Commissione alla privatizzazione dei comitati provinciali e locali. Bisognerebbe, inoltre, procedere alla stabilizzazione del personale che, ormai da molti anni, presta il proprio servizio nell'ambito della Croce rossa italiana sulla base di contratti a tempo determinato. Sarebbe, altresì, necessario sopprimere l'articolo 5 dello schema di decreto. In conclusione, ritiene che sia preferibile procedere comunque all'espressione di un parere, dal momento che la proroga del termine per l'esercizio della delega, suggerita dall'onorevole Miotto, può essere disposta solo con legge e non è detto che una tale disposizione legislativa si riesca ad approvare entro il 24 gennaio prossimo.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) ritiene che anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione sia emersa con chiarezza la radicale inadeguatezza del provvedimento in esame, su cui sarebbe forse più opportuno esprimere un parere complessivamente contrario, ad eccezione di poche norme.

Gino BUCCHINO (PD), dopo aver sottolineato la rilevanza del tema in discus-

sione e l'esigenza di un riordino della Croce rossa italiana, richiama i numerosi problemi e anomalie evidenziati dalla collega Miotto. Sottolinea, quindi, l'esigenza di tener conto del personale attualmente in servizio presso la Croce rossa italiana, evitando di sacrificarne una parte, al fine in sé condivisibile di preservare l'ente nel suo complesso. Ritene, infine, che la Commissione non possa né rinunciare ad esprimersi, né esprimere un parere contrario, ma debba condizionare il proprio parere favorevole all'introduzione di puntuali e consistenti modifiche.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto acquisito per le vie brevi, la competente Commissione del Senato sembrerebbe orientata, prima di esprimere un parere sul provvedimento in esame, a formulare le proprie considerazioni nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana, cui ha fatto riferimento la collega Pedoto. Osserva, inoltre, che la Commissione potrebbe acquisire la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per le festività di fine anno, quando sarà chiaro, tra l'altro, se il termine per l'esercizio della delega sarà stato prorogato.

Francesca MARTINI (LNP), dopo aver sottolineato l'importanza del patrimonio storico rappresentato dalla Croce rossa italiana, sottolinea l'urgenza di riformare tale ente, anche al fine di chiarirne il rapporto con i vari dicasteri interessati e di superare quei profili organizzativi centralistici che hanno determinato, in passato, la crisi di vari comitati. Lo schema in esame presenta, sotto questo profilo, alcuni aspetti positivi e, soprattutto, rappresenta un'occasione storica per venire incontro alle annose richieste di molti comitati provinciali e locali. Sottolinea, inoltre, come in una fase di crisi economico-finanziaria, la possibilità di stabilizzare il personale debba essere verificata attentamente e caso per caso.

Delia MURER (PD) osserva come l'esigenza di riforma della Croce rossa italiana sia ampiamente condivisa. Tuttavia, la soluzione concretamente prospettata nello schema di decreto in esame lascia ampiamente insoddisfatti sotto molteplici profili. Osserva, infatti, che la riforma dei comitati provinciali e locali non può essere isolata rispetto all'esigenza di una riforma complessiva dell'ente. Dichiaro, infine, di condividere la proposta del presidente Palumbo di chiedere al Governo una breve proroga del termine per l'espressione del parere.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), facendo riferimento alla relazione del presidente Palumbo, intende ribadire che il termine per l'esercizio della delega è trascorso inutilmente e l'ulteriore proroga di sessanta giorni non può essere legittimamente invocata in quanto il comma 2 dell'articolo 2 della legge delega stabilisce che «qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi». Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso il 21 novembre scorso, mentre il termine di dodici mesi è scaduto il 24 novembre. Pertanto il termine dei quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare sarebbe comunque scaduto oltre il termine per l'esercizio della delega e non invece, come prescrive la norma, nei trenta giorni antecedenti il medesimo termine per l'esercizio della delega. Di conseguenza, non può logicamente ritenersi sufficiente a modificare l'interpretazione letterale della legge delega l'affermazione del presidente Palumbo, secondo cui, «se il legislatore ha voluto introdurre la previsione di proroga di due mesi, al fine di consentire al Governo di adeguarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari e quindi di approvare, successivamente, il provvedimento, per la medesima *ratio* si potrà usufruire di tale proroga nel caso in cui il termine per

l'espressione del parere scada successivamente all'originario termine di delega ». La proroga del termine in questione non può essere invocata nemmeno in via analogica con la procedura adottata per il codice dell'ordinamento militare, che, comunque, fa riferimento a una scadenza anticipata rispetto al termine di esercizio della delega.

Osserva, quindi, che il presidente Palumbo, nella sua relazione, rivela un vizio che, se lamentato in sede giurisdizionale, potrebbe portare alla dichiarazione di inesistenza del Codice dell'ordinamento militare.

Fa presente, inoltre, che i pareri legali formulati, che le sono stati trasmessi dagli avvocati Pagliaro e Napoli, affermano correttamente l'impossibilità di procedere all'espressione del parere, che sarebbe comunque superfluo attesa l'impossibilità di esercizio della delega. Infatti, il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni.

Osserva, quindi, che se la Commissione dovesse esprimere un parere, questo sarà fortemente negativo, con la raccomandazione di disporre immediate verifiche da parte dei ministeri vigilanti sullo stato attuale dell'ente, che non sembra, dopo quasi tre anni di gestione commissariale, essersi risollevato dal grave dissesto economico che ne ha determinato negli anni diverse gestioni commissariali.

Conseguentemente, non avendo nessun riscontro positivo sullo stato di salute economica dell'ente Croce rossa, propone di sospendere l'emanazione del decreto e affidare all'associazione stessa la nomina di un presidente con compiti straordinari finalizzati esclusivamente al risanamento dell'ente medesimo, direttamente sotto la

vigilanza dei ministeri competenti, da compiersi entro ventiquattro mesi a decorrere dalla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario, ovvero dal 31 dicembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, precisa che, con riferimento alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, nella sua relazione si è limitato a riferire quanto trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota allegata allo schema di decreto legislativo. In proposito, osserva, altresì, che né la Presidenza della Camera né il Comitato per la legislazione, nel parere espresso nel provvedimento in esame, si sono pronunciati su questo profilo.

Lucio BARANI (Pdl) desidera ricordare a tutti i colleghi intervenuti che, qualora la Commissione non esprimesse un parere, il Governo avrebbe la facoltà di procedere comunque all'emanazione del decreto legislativo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur riconoscendo la correttezza di quanto precisato dal collega Barani, fa presente che, per addivenire all'espressione di un parere condiviso, occorre prima verificare la sussistenza di un accordo sulle eventuali condizioni. Ritiene, infatti, che quelle suggerite dal collega Barani nel suo primo intervento non esauriscano i profili problematici del provvedimento in esame.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) ritiene che la Commissione non possa rinunciare ad esprimere il proprio parere su un provvedimento tanto importante. Pertanto, dal momento che un'ampia maggioranza della Commissione condivide un giudizio critico sullo schema di decreto in esame, invita i rappresentanti dei gruppi a verificare la possibilità di elaborare un parere favorevole, con condizioni puntuali e stringenti, che sia a sua volta oggetto di ampia condivisione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, dopo aver invitato tutti i colleghi a fare intervenire eventuali suggerimenti ai fini della predisposizione di una proposta di parere, ribadisce che, nella seduta già convocata per domani, si potrà verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per le festività di fine anno, quando dovrebbe essere chiaro, se il termine per l'esercizio della delega sarà stato prorogato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il parere di competenza sul disegno di legge n. 4716, recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ». In proposito, ricorda che l'intesa all'esame della Commissione è la quarta intesa esaminata nel corso della legislatura.

Fa presente, quindi, che questa intesa non contiene materie di competenza specifica della Commissione. Evidenzia, pertanto, i punti di maggior rilevanza per una più approfondita conoscenza di come si generano queste intese e, nel caso specifico, delle caratteristiche della Chiesa in discorso.

Ricorda, poi, che la materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose è menzionata dall'articolo 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione, tra quelle afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ritiene, pertanto, che sia interessante spiegare come si sviluppano queste intese. Con particolare riferimento agli aspetti procedurali, la materia non risulta essere disciplinata in via legislativa, ma si è formata una prassi consolidata a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia in cui le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica *ex lege* n. 1159 del 1929 e l'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere non obbligatorio in merito.

Fa presente, poi, che la competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo. Le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio. L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza. Questo organo predispone le bozze di intesa unitamente

alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio. Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge.

Segnala, inoltre, che il testo in esame, d'iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato, ha assorbito una proposta d'iniziativa parlamentare. Questa è una circostanza interessante: l'articolo 8 della Costituzione, infatti, non specifica se l'iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle. La Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati, affrontando la questione della titolarità dell'iniziativa legislativa per la presentazione di progetti di legge volti ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali, nella seduta del 5 maggio 1999 si è pronunciata per l'ammissibilità dell'iniziativa parlamentare in tale materia, ove ricorrano i necessari presupposti di fatto. Pertanto non sembrerebbero sussistere elementi ostativi all'ammissibilità di proposte di legge di iniziativa parlamentare per l'approvazione delle intese.

Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto l'emendabilità, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette a integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa.

Osserva, poi, che i disegni di legge riguardanti intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica possono apparire di minore importanza, ma non lo sono, in quanto il numero dei fedeli che aderiscono alle diverse confessioni è nel complesso rilevante.

L'intesa su cui è richiesto il parere della Commissione interviene per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ed è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della confessione religiosa. La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni è meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York da Joseph Smith. Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e alcuni degli esponenti della Chiesa sono personaggi di spicco della politica americana. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City.

Ricorda, poi, che diverse sono le istituzioni create dalla Chiesa. Tra le istituzioni culturali si ricorda la Brigham Young University, che è la più grande università privata degli Stati Uniti. Uno degli aspetti fondamentali della Chiesa è costituito dall'attività missionaria, che ha conosciuto una notevole espansione, anche a livello internazionale, dalla seconda metà dello scorso secolo. In Italia, la prima Missione è stata fondata nel 1966. Attualmente la Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Catania e conta oltre ventimila fedeli. La Chiesa dei mormoni divide il mondo in aree. Ogni area è suddivisa in regioni. Le comunità sono organizzate in pali, che comprendono sei o dodici rioni. Più comunità formano un distretto e più distretti una missione. In Italia sono presenti tre pali (Milano, Venezia e Bari), sedici rioni, centoundici rami, quattro missioni e quindici distretti, per un totale di oltre ventimila aderenti. Dal punto di vista giuridico, fino al 1993 i mormoni hanno potuto operare in Italia grazie al riconoscimento del *Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter-days Saints*, ente ecclesiastico riconosciuto in base alle previsioni del trattato di amicizia, navigazione e commercio del 1948.

Osserva che la Chiesa ha, poi, ottenuto la personalità giuridica, in base alla legge

24 giugno 1929, n. 1159, con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City.

Fa presente, poi, che lo schema d'intesa non si discosta dagli analoghi provvedimenti già approvati. Riassume, quindi, brevemente i vari articoli.

L'articolo 2 riguarda la libertà religiosa. Riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla e osservarla in qualsiasi forma, individuale o associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa, prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cosiddetti « culti ammessi » dopo l'approvazione dell'intesa. L'articolo 3 tratta l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce all'organizzazione interna della Chiesa, garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale o internazionale. L'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa: i presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero. L'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta,

purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire. L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.

Rileva, poi, che gli articoli da 7 a 11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena. L'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. A tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

Fa presente, quindi, che l'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa. Gli articoli 15 e 16 tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico e dispongono in ordine alla tutela e valoriz-

zazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. In particolare, in riferimento all'esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, si prevede l'applicabilità dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Osserva, poi, che gli articoli da 17 a 23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa, purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.

In base al disposto dell'articolo 24, la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti. Tale articolo introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormone, nonché degli enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

Fa presente che l'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti, purché conformi alla vigente normativa in materia. Negli articoli 26 e 28 saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia e applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le relative norme di attuazione. L'articolo 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in euro 35 mila per l'anno 2011 ed in euro 20 mila a decorrere dall'anno 2012. Infine, evidenzia che la Chiesa non partecipa alla ripartizione dell'8 per mille del gettito derivante dall'IRPEF.

Propone, in conclusione, il nulla osta all'ulteriore esame del provvedimento da parte della Commissione di merito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna.

La Commissione consente. Approva, quindi, la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, in linea di principio e a carattere generale, ricordo che il disturbo da *deficit* d'attenzione ed iperattività (ADHD) è un disturbo neuropsichiatrico caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività motoria che rende difficoltoso e in taluni casi impedisce il normale sviluppo e l'integrazione sociale dei bambini. Si tratta di un disturbo eterogeneo e complesso, multifattoriale che nel 70-80 per cento non si presenta come patologia esclusiva.

Come è noto, l'Istituto Superiore di Sanità gestisce, su mandato dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il registro nazionale dell'ADHD dal momento della sua attivazione, avvenuta il 20 giugno 2007. Al registro vengono iscritti tutti i minori, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, sottoposti a terapia multimodale per l'ADHD: vale a dire trattamento farmacologico, ove ritenuto necessario, più terapia psico-sociale.

L'iscrizione al registro è subordinata all'acquisizione del consenso al trattamento farmacologico e del consenso al trattamento dei dati personali.

Alla data del 19 ottobre 2011, risultano registrati 2414 pazienti di cui: 1468 tuttora in trattamento farmacologico; 372 pazienti non hanno mai assunto farmaci perché non necessari; 574 sono stati trattati farmacologicamente, ma attualmente hanno interrotto il trattamento. Tutti hanno dato il previsto consenso al trattamento dei dati personali e all'assunzione di farmaci nei casi in cui ciò si è reso necessario.

Per quanto di competenza, l'AIFA ha tenuto a precisare che la somministra-

zione di psicofarmaci per l'iperattività in Italia è rigidamente regolata da protocolli dell'AIFA pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, che sono già vincolanti per tutte le strutture pubbliche e private accreditate, uniche titolate all'erogazione delle cure. Le linee guida ministeriali prevedono che i genitori devono entrambi essere posti a conoscenza di tutti i potenziali effetti collaterali del farmaco e delle eventuali alternative terapeutiche. Il rispetto delle linee guida è essenziale allo scopo di evitare la prescrizione inappropriata.

L'AIFA precisa inoltre che il protocollo dedicato (allegato 1 che lascio agli atti della Commissione), prevede l'utilizzo dei farmaci solo qualora gli interventi attivati in prima istanza, che comprendono vari tipi di intervento, non ottengano effetti sufficienti ad assicurare il benessere generale e lo sviluppo del bambino.

Va detto anche che i Centri di riferimento autorizzati alla prescrizione di tali farmaci vengono individuati dalle regioni sulla base di criteri *standard* forniti dall'Istituto Superiore di Sanità.

L'AIFA ha, inoltre, segnalato che presso il Centro di San Donà di Piave non risulta che siano state fatte deviazioni rispetto ai protocolli rilasciati dall'Istituto Superiore di Sanità.

Ritengo doveroso a questo punto fornire alcuni elementi in ordine all'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza della ULSS 10 del Veneto orientale, sita in San Donà di Piave, che è uno dei Centri di riferimento per la diagnosi dell'ADHD e la predisposizione del piano terapeutico.

Si tratta di una struttura di eccellenza che si occupa da oltre un decennio di questa sindrome. Rispetto alla popolazione della fascia di età 6-18 anni gravitante su questa struttura abbiamo una prevalenza di ADHD dell'1,1 per cento, pari a 619 soggetti diagnosticati negli anni dal 2007 al 2010. Si tratta di un valore di prevalenza inferiore a quello di altri Paesi europei: dal 5 per cento nel Regno Unito al 2 per cento in Francia.

La regione Veneto ha precisato che presso tale struttura afferiscono, inoltre, 354 pazienti annui (dati 2010) inviati da altri Centri o professionisti, per valutazioni di approfondimento sia diagnostiche che terapeutiche in merito a questo disturbo o ad altri quadri psicopatologici

spesso ad esso associati. Trattasi, prevalentemente, di casi gravi che non hanno ricevuto un corretto inquadramento diagnostico e a cui sono conseguiti, sovente, anni di trattamenti non adeguati. Per questi pazienti la necessità dell'intervento combinato è risultata, quindi, percentualmente più alta rispetto ai casi gestiti direttamente dall'azienda.

La struttura tra l'altro è pioniera nella definizione e nella realizzazione di trattamenti non farmacologici quali il *training* per genitori, il *training* autoregolativo individuale e di gruppo, interventi successivamente adottati da altri Centri e strutture nel territorio nazionale, e riconosciuti come i più efficaci dal Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA.

ALLEGATO 2

5-04711 Bellanova: Interventi urgenti per la riduzione del prezzo dei farmaci generici in seguito all'applicazione dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

5-05324 Farina Coscioni: Iniziative per garantire l'adeguamento delle aziende farmaceutiche ai prezzi dei farmaci generici stabiliti dall'AIFA.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti formulati nelle interrogazioni parlamentari in esame, a cui si risponde congiuntamente per l'analogia dei contenuti, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ritenuto necessario richiamare il quadro normativo che ha introdotto le liste di trasparenza nel 2001, con l'obiettivo di raggruppare specialità medicinali equivalenti dal punto di vista terapeutico (medesimo principio attivo, medesimo numero di unità posologiche, quantità di principio attivo e via di somministrazione), indipendentemente dal fatto che si tratti di farmaci generici o specialità precedentemente coperte da brevetto.

Inoltre, è stato attribuito un unico prezzo di rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), un prezzo di riferimento, ad ogni categoria che comprende specialità equivalenti (articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405).

In particolare, l'articolo 7 già citato, stabilisce che il S.S.N., nell'ambito di ogni categoria omogenea di prodotti, rimborsa il prezzo corrispondente a quello della specialità medicinale associata al prezzo al pubblico più basso. L'eventuale differenza rispetto al farmaco prescritto dal medico viene sostenuta dal cittadino che, tuttavia, ha la possibilità di evitare la compartecipazione accettando la sostituzione del farmaco prescritto con la specialità equivalente al prezzo più basso.

In ragione di tale norma, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178, l'AIFA, con cadenza mensile, pubblica le liste di trasparenza ed i prezzi di riferimento di ognuna delle 529 categorie omogenee in esse presenti.

Nonostante ciò, occorre rilevare che l'articolo 7 in esame, dispone anche che il prezzo più basso a carico del SSN corrisponde a quello del prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Infatti, l'organizzazione relativa alla dispensazione dei farmaci è un'attività che rientra tra le competenze delle regioni.

In considerazione del fatto che la tutela della salute pubblica è una materia disciplinata in maniera concorrente tra Stato e regioni, occorre evidenziare che le regioni possono intervenire con proprie risorse economiche ed escludere alcune delle categorie omogenee dalle proprie liste (quando presenti), facendosi carico della quota di compartecipazione del cittadino.

In tale quadro normativo, è sopraggiunta la manovra finanziaria indicata nelle interrogazioni (articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 2010) che stabilisce: « A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1... » del decreto-legge n. 347 del 2001 « ... collocati in classe A ai fini della

rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali ».

Tale norma ha imposto all'AIFA di ridurre i prezzi di riferimento dei farmaci inclusi nelle liste di trasparenza.

L'AIFA ha provveduto ad ottemperare alla legge n. 122 del 2010, pubblicando, con determinazione n. 2.186 dell'8 aprile 2011, la lista di trasparenza del mese di aprile, comprensiva dei nuovi prezzi di riferimento vigenti dal 15 aprile 2011, al fine di raggiungere i prefissati obiettivi di finanza pubblica.

Tale lista di trasparenza contiene prezzi di riferimento che sono, di conseguenza, inferiori rispetto al prezzo più basso della specialità medicinale disponibile nel normale ciclo distributivo regionale.

A fronte della pubblicazione di tale lista, le Aziende farmaceutiche, in alcuni casi, hanno allineato il prezzo al pubblico dei loro prodotti ai nuovi prezzi di riferimento, in altri casi, o non hanno affatto modificato i prezzi o lo hanno fatto in modo incompleto, residuando, pertanto, un onere in termini di compartecipazione economica a carico del cittadino.

Successivamente, a seguito della decisione della regione Lombardia di far fronte con risorse proprie all'aumento dei prezzi dei farmaci, l'Agenzia è intervenuta comunicando che, dopo l'avvenuto allineamento del prezzo di riferimento dei farmaci generici a quello medio europeo, che di fatto ha costituito un serbatoio di circa

800 milioni di euro, la copertura dei costi a carico dei cittadini può essere sostenuta dalle regioni.

Inoltre, in data 15 luglio 2011, l'AIFA ha provveduto a pubblicare la lista di trasparenza contenente anche i dati relativi agli scostamenti tra il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci generici e quello di riferimento.

La nuova lista è stata, altresì, completata con l'indicazione delle specialità medicinali comprese all'interno del Prontuario Ospedale Territorio (PHT), con o senza piano terapeutico (PT), le quali essendo generalmente acquistate direttamente dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere, non si associano ad alcuna compartecipazione a carico del cittadino (8 principi attivi corrispondenti a 39 categorie omogenee di farmaci equivalenti).

Nella nuova lista del 15 luglio 2011 sono compresi 9 principi attivi che – rispetto alla lista del 15 aprile 2011 – hanno nel frattempo perso la copertura brevettuale e per i quali il cittadino non deve sostenere alcuna compartecipazione.

In definitiva, rispetto alle complessive 503 categorie omogenee (escluse quelle relative a farmaci in PHT) di farmaci equivalenti (categorie che comprendono insiemi di specialità medicinali perfettamente sostituibili ed associate ad un unico prezzo di riferimento), ben 268 categorie (53 per cento) comprendono almeno una specialità medicinale non associata ad alcuna compartecipazione da parte del cittadino.

Queste 268 categorie rappresentano il 79 per cento della spesa farmaceutica totale dei prodotti compresi nella lista di trasparenza.

Nel caso delle restanti 235 categorie permane una differenza di prezzo minima tra il farmaco a brevetto scaduto e il prezzo di riferimento, che nel 50 per cento dei casi è inferiore o uguale a euro 0,76.

Le categorie che si associano ad una differenza di prezzo, tra il farmaco a brevetto scaduto e il prezzo di riferimento inferiore o uguale a euro 0,76, rappresen-

tano l'89 per cento della spesa farmaceutica totale dei prodotti compresi nella lista di trasparenza.

In considerazione del ritardo con cui le Aziende farmaceutiche stanno procedendo nell'allineamento dei prezzi dei loro prodotti ai nuovi prezzi di riferimento, la lista

di trasparenza del mese di luglio 2011 ha reso evidenti le specialità medicinali che non si associano ad alcuna compartecipazione da parte del cittadino, in modo da agevolare i medici di Medicina Generale nella prescrizione di prodotti non associati ad alcun onere per il paziente.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di parlamentari della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Indonesia 135

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 135

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 20 dicembre 2011.

Incontro con una delegazione di parlamentari della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Indonesia.

L'incontro si è svolto dalle ore 13.15 alle ore 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Atto n. 426.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 dicembre scorso il relatore, onorevole Agostini, ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta del 14 dicembre la Commissione ha proceduto all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca e delle organizzazioni ambientaliste.

Ricorda altresì che lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dai prescritti pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, tenuto conto del termine stabilito per l'esercizio della delega. Il parere del Consiglio di Stato è stato successivamente espresso, mentre la Conferenza Stato-regioni è stata convocata per il 21 dicembre prossimo.

Considerato che la delega in questione scade il 10 gennaio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzata ad esprimersi anche se tale parere non dovesse essere tempestivamente trasmesso. Il Presidente della Camera ha accolto tale richiesta.

Avverte infine che la Commissione potrà ora procedere alla discussione di carattere generale, mentre la deliberazione del parere è prevista per la seduta di domani.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che il Consiglio di Stato nel suo parere ha osservato che non risulta essere intervenuto il concerto di alcuni dei ministri citati nel preambolo del provvedimento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, sottolinea che il Ministro dei rapporti con il Parlamento, nella lettera di trasmissione dello schema di decreto legislativo alla Camera, precisa che lo stesso è stato deliberato in

via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 novembre 2011. Acquisito tale dato procedurale, e fermo restando che il provvedimento dovrà essere sottoposto alla deliberazione definitiva del medesimo Consiglio dei ministri, non spettano alla Camera ulteriori verifiche sulla procedura seguita dal Governo al suo interno.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si riserva di intervenire sul merito del provvedimento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 138

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 138

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 147

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 139

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. COM(2011)560 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne*. COM(2011)561 def. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 140

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 141

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 145

AVVERTENZA 145

ERRATA CORRIGE 146

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.05.

**Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 14 dicembre ha dato conto dell'ammissibilità degli emendamenti pervenuti al disegno di legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo), riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti sull'articolo aggiuntivo 5.014. Fava.

Comunica al riguardo che ha ritenuto parzialmente inammissibile l'articolo aggiuntivo, con particolare riferimento alla lettera *c*) del capoverso 3-*bis* del comma 2, in quanto ricomprende, all'interno del « dovere di diligenza » che il prestatore di servizi su Internet deve adottare, « l'adozione di filtri tecnicamente adeguati » che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti presumibilmente contraffatti. Tale previsione appare infatti in contrasto con il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011 nella causa C. 70/2010 la quale osta « all'ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio » che, tra le altre cose, si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo e senza limiti di tempo.

Comunica, pertanto, di aver trasmesso l'emendamento alla X Commissione (Attività produttive) ai fini dell'espressione del prescritto parere sulla restante parte dell'emendamento.

La Commissione prende atto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Testo unificato C. 1934 Froner e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio GAGLIONE (Misto) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge è volta a garantire l'inalienabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico dispone — premettendo che lo scopo è quello di favorire l'importazione di beni di interesse culturale destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali del nostro Paese — che il Ministero per i beni culturali possa, dietro specifica richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene, rilasciare una garanzia di restituzione valida per tutta la durata della mostra temporanea. Restano valide le disposizioni previste da convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, nonché la normativa europea in materia.

Gli enti interessati potranno pertanto presentare apposita domanda al Ministero per i beni culturali secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento entro i 60 giorni successivi all'approvazione del provvedimento in esame (comma 2).

In occasione di ciascuna esposizione, con uno o più decreti adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, verranno definite: la garanzia di restituzione, la lista e la provenienza dei beni oggetto della garanzia, il periodo di esposizione, i soggetti autorizzati all'esposizione ai quali sono affidati i beni e che assumono l'impegno a restituirli (comma 3).

Il comma 4, infine, prevede che la garanzia di restituzione possa essere rilasciata a condizione che non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della medesima garanzia e che nel contratto di prestito sia evidenziato che, al termine dell'esposizione, i beni torneranno nel Paese che li ha prestati.

Segnala che, nell'ordinamento europeo, i beni culturali sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla libera circolazione delle merci.

In particolare, gli articoli 34 e 35 (*ex* articoli 28 e 29 TCE) vietano — in linea generale — misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, mentre l'articolo 36 (*ex* articolo 30) include tra i motivi che possono giustificare divieti o restrizioni ad importazione, esportazione e transito la « protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ».

Una disciplina specifica in materia di circolazione dei beni culturali è recata dal Regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'esportazione dei beni culturali dall'UE (sostitutivo del Regolamento 3911/92 del 9 dicembre 1992) e dalla Direttiva 93/7/CE del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato.

Entrambi i provvedimenti hanno ispirato le disposizioni del Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) che disciplina la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.

Con riferimento alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della proposta di legge osserva quindi che, come precisato dal comma 1 dell'articolo 1, la garanzia di restituzione prevista del provvedimento è comunque subordinata al rispetto della normativa comunitaria vigente e quindi, ad esempio, in caso di contrasto, le disposizioni in materia di restituzione, da parte di uno Stato membro, del bene culturale uscito illecitamente da un altro Stato membro di cui al Regolamento (CE) n. 116/2009 prevarranno sull'eventuale rilascio della garanzia.

Alla luce degli elementi sopra esposti, e ferma restando la disponibilità a valutare ogni contributo che possa provenire dai colleghi di Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

COM(2011)560 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.*

COM(2011)561 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) illustra alcune proposte di modifica che riterrebbe opportuno apportare al parere del relatore.

Suggerisce in primo luogo di inserire nella premessa del parere la considerazione che in base alle nuove norme proposte la Commissione diventerebbe, infatti, l'istituzione responsabile, sia pur in cooperazione con gli Stati membri, dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen (fino ad oggi affidato ad un gruppo di lavoro del Consiglio, e dunque a carattere intergovernativo); così come nella proposta riguardante il controllo alle frontiere interne, lo Stato membro non potrà più limitarsi a comunicare alla Commissione e agli Stati membri l'intenzione di ripristinare le frontiere, ma dovrà indirizzare una richiesta in tal senso alla Commissione, alla quale pertanto la nuova proposta attribuisce la decisione di merito, sia pur attraverso un procedimento cui partecipano anche altri soggetti. Propone inoltre di chiarire, sempre in premessa, che la base giuridica utilizzata dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte in esame – ossia l'articolo 77 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea – appare quella non solo più corretta, ma anche la più idonea al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone.

Riterrebbe infine necessario inserire nel parere quattro osservazioni.

La prima invita la Commissione di merito a valutare la necessità, per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, specificando me-

glio che le situazioni atte a ripristinare i controlli alle frontiere debbono essere connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo.

La seconda osservazione invita la Commissione di merito a valutare la necessità di controbilanciare il nuovo potere della Commissione europea di ripristino delle frontiere interne, con un obbligo esplicito di solidarietà comune e condivisa tra gli Stati membri, tanto nell'affrontare l'emergenza, quanto nella redistribuzione del numero degli immigrati, sulla base della considerazione che le frontiere esterne sono « frontiere europee » e non più meramente nazionali, e dunque tale assunto dovrebbe comportare un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri sia in caso di gravi minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna, sia in caso di un afflusso massiccio e imprevisto di flussi migratori.

La terza osservazione invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una modifica del testo proposto dalla Commissione, sia nel senso che la difficoltà nel gestire procedure di rimpatrio non diventi un nuovo criterio atto a giustificare il ripristino delle frontiere interne da parte della Commissione; sia nel senso di prevedere comunque un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri a tutela delle frontiere esterne dell'Europa.

Un'ultima osservazione dovrebbe invitare la Commissione di merito a valutare la necessità, al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone, di mantenere le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per l'adozione delle due proposte in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, prende atto delle osservazioni formulate dal collega Gozi, che ritiene meritorio adeguato approfondimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Atto n. 428.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

La direttiva si applica (articolo 1) ai lavoratori titolari di contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente (quindi non a tempo indeterminato) e sotto il controllo e la direzione delle stesse, nonché alle imprese pubbliche e private che siano agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitino un'attività economica, con o senza fini di lucro.

Lo stesso articolo dispone la facoltà, per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di prevedere la non applicazione delle disposizioni in esame ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.

La direttiva giustifica la possibilità di ricorrere a divieti o restrizioni soltanto per ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori interinali, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di

garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi (articolo 4).

Il successivo articolo 5 reca il principio della parità di trattamento tra i lavoratori: più specificamente, ai fini dell'applicazione del richiamato principio, le regole in vigore nell'impresa utilizzatrice concernenti, in particolare, la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, la protezione dei bambini e dei giovani, nonché la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale presenti in ogni singolo Stato membro.

Il principio di parità di trattamento prevede comunque alcune deroghe per quanto attiene alla retribuzione (nel caso in cui i lavoratori interinali legati da un contratto a tempo indeterminato a un'agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra) e per quanto concerne la contrattazione (gli Stati membri possono accordare ai lavoratori interinali l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale, stabiliscano modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione dei lavoratori interinali, diverse da quelle in precedenza richiamate).

È prevista la possibilità, per gli Stati membri in cui i contratti collettivi siano applicabili o non sia possibile estendere le disposizioni di questi ultimi a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica, di stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d'occupazione in deroga al principio in precedenza richiamato. Tali modalità sono esplicitamente considerate conformi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise e accessibili da

consentire ai settori e alle aziende interessate di individuare e assolvere i loro obblighi.

Gli Stati membri hanno comunque l'obbligo di precisare se i regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, siano compresi nelle condizioni di base di lavoro e d'occupazione in oggetto. Restano impregiudicati eventuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che non siano meno favorevoli ai lavoratori.

È inoltre previsto, al paragrafo 5, che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva

L'articolo 6 dispone in merito all'accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale dei lavoratori interinali.

In particolare, si prevede:

l'informazione dei lavoratori interinali in relazione ai posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

la nullità delle clausole che vietino o impediscano la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione;

la valenza delle disposizioni in base alle quali le agenzie di lavoro interinale debbano ricevere un compenso ragionevole per i servizi resi all'impresa utilizzatrice in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agenzia interinale;

il divieto per le stesse agenzie di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa

utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;

L'accesso, salvo specifiche eccezioni, dei lavoratori interinali alle strutture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto dell'impresa utilizzatrice, alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso;

L'adozione di misure, da parte degli Stati membri, volte a migliorare l'accesso dei lavoratori alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi che intercorrono tra una missione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità.

Gli articoli 7 ed 8 recano disposizioni concernenti, rispettivamente, la rappresentanza dei lavoratori interinali e l'informazione dei rappresentanti degli stessi.

Infine l'articolo 9, quale norma di garanzia, prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre o applicare disposizioni, o di agevolare o consentire contratti collettivi o accordi più favorevoli ai lavoratori, non permettendo, allo stesso tempo, che l'applicazione della direttiva si sostanzi in una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d'applicazione.

Il termine di recepimento della direttiva 2008/104/CE è scaduto il 5 dicembre 2011.

Quanto allo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n.276/2003, introducendo le nuove definizioni di « missione »

(ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e « condizioni di base di lavoro e di occupazione » (ossia le condizioni in vigore presso l'utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.

L'articolo 3 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardante le sanzioni. In primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti) alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento, l'obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti, l'accesso alle strutture o attrezzature collettive dell'impresa utilizzatrice e l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori. Inoltre, introduce sanzioni penali e la cancellazione dall'albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice.

Gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n.276/2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell'introduzione della nuova definizione di « missione ».

L'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n.276/2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l'assunzione anche a tempo parziale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 276/2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il « trattamento economico e normativo » (come attualmente previsto) ma, più in generale, « le condizioni di base di lavoro e d'occupazione ». La disposizione, inoltre, introduce una norma volta a stabilire che i lavoratori

dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l'utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest'ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato (in recepimento dell'articolo 6 della direttiva). Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera. Infine, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore (in recepimento dell'articolo 6 della direttiva) al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alla compatibilità con la direttiva dello schema di decreto legislativo, rileva che:

il riferimento al divieto di discriminazione appare più dettagliato nell'articolo 5 della direttiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Quest'ultimo fa infatti riferimento alla «parità di trattamento tra uomo e donna, nonché» alle altre disposizioni in materia di non discriminazione», richiamando la normativa vigente; l'articolo 6 della direttiva richiama «la parità di trattamento tra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali»;

la direttiva conferisce alcune facoltà agli Stati membri alle quali lo schema di decreto legislativo, nell'ambito dell'autonomia dello Stato nel recepimento delle direttive, non appare contenere riferimenti. Tra queste si segnalano:

1) quella di prevedere, previa consultazione delle parti sociali, una deroga al principio dell'eguale retribuzione per i lavoratori delle agenzie interinali nel caso

questi siano legati all'agenzia da un contratto a tempo indeterminato e continuo ad essere retribuiti tra una missione e l'altra;

2) quella di mantenere o concludere contratti collettivi per stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione;

lo schema di decreto legislativo non appare recepire quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 5 della direttiva il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva;

lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti al divieto, sancito dall'articolo 6 della direttiva, per le agenzie interinali di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;

lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione, di cui all'articolo 7 della direttiva, in base alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale; con riferimento allo stesso articolo della direttiva non è utilizzata, nell'ambito dell'autonomia dello Stato nel recepimento delle direttive, la facoltà ivi conferita allo Stato membro di prevedere, alle condizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale siano presi in considerazione, in un'impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori diretta-

mente impiegati dall'impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dai contratti collettivi;

lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione di cui all'articolo 8 della direttiva in base alla quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.

Su questi aspetti riterrebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE – Interviene il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito

chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per svolgere considerazioni e formulare quesiti, i deputati Isidoro GOTTARDO (PdL), Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Nicola FORMICHELLA (PdL), Sandro GOZI (PD) e Marco MAGGIONI (LNP).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 580 del 14 dicembre 2011:

a pagina 148, prima colonna, ventiduesima riga, la parola: « rafforzare » è sostituita dalla seguente « colmare »;

a pagina 150, prima colonna, diciassettesima riga, la parola « certamente » è soppressa;

alla ventunesima riga, sostituire le parole « estraneo ai » con le seguenti « che implica la riforma dei »;

alla quarantasettesima riga, sostituire le parole « anche tenuto » con la seguente « tenendo ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini
o collegi. (Testo unificato C. 1934 Froner e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1934, C. 2077, C. 3131, C. 3488 e C. 3917;

rilevato che:

il comma 1 dell'articolo 9 prevede, tra le altre cose, la possibilità delle associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI;

andrebbe approfondito se il riferimento alla partecipazione ai lavori degli

organi tecnici prefigurati per i professionisti organizzati in associazioni ai sensi della presente legge un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, al comma 1 dell'articolo 9, di sopprimere le parole: « attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o ».

ALLEGATO 2

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. COM(2011)560 def.)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance* Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne. COM(2011)561 def.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati:

a) la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Governance* di Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561def);

b) la proposta di Regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559def.);

c) la proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) n.562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560def);

considerato che:

il complesso delle misure proposte, volte a modificare l'attuale meccanismo di valutazione e monitoraggio per la verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen nonché la disciplina sul ripristino dei controlli alle frontiere interne, prevede la « comunitarizzazione » dei due aspetti, in considerazione del fatto che i fenomeni sottostanti, quali il contrasto all'immigrazione clandestina e la lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni dei singoli Stati membri;

non appaiono pertanto condivisibili le obiezioni avanzate da alcuni Stati membri in merito al mancato rispetto del principio di sussidiarietà, posto che l'impegno degli Stati membri nel contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata transfrontaliera non può prescindere da un'azione coordinata a livello dell'Unione basata sul coinvolgimento attivo delle istituzioni e degli organismi competenti tanto europei che nazionali;

rilevato altresì che, per gli stessi motivi, appare importante ribadire la necessità che nella gestione dei fenomeni in questione sia garantita una concreta solidarietà ed una equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, soprattutto nei con-

fronti dei paesi più esposti ai flussi migratori, come l'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	151
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Paolo Tancredi, riferisce sul provvedimento in esame, composto di un solo articolo, recante norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse. Rileva che il comma 1 dell'articolo unico introduce

l'obbligo civile per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita; la denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale. Fa notare che, ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale, questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Osserva che il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori; il comma 4 prescrive che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto. Riferisce che il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di

una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia; il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia e, ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PEPE (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Antonio Fosson, illustra il provvedimento in esame. Evidenzia che i primi due articoli del provvedimento recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Riferisce che l'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia che prevede che l'attuazione delle norme avviene in conformità agli accordi internazionali, mentre l'articolo 4 reca l'abrogazione delle disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961. Si sofferma sull'articolo 5, volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione,

che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'Autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa, individuata nella Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali; alla collaborazione con la nuova Commissione è chiamato un Dipartimento interministeriale specializzato in tematiche minorili. Precisa che l'articolo 6 mira all'integrazione della disciplina di protezione del minore dettata dall'articolo 34 della legge sull'adozione n. 184 del 1983; spetta ai servizi sociali degli enti locali assistere i genitori e il minore, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno. Rileva che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge.

In ordine ai contenuti della Convenzione, rileva che l'articolo 1 individua le finalità dell'atto mentre l'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Osserva che ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi. Fa notare che sono esclusi dal campo della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione. Riferisce che gli articoli da 5 a 14 riguardano la competenza; gli articoli da 15 a 22 dettano disposizioni in materia di legge applicabile e gli articoli da 23 a 28 si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. Seguono norme in materia di cooperazione e le clausole finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse (C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4568, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse »;

rilevato che le disposizioni introdotte dal provvedimento sono principalmente riconducibili alle materie « ordine pub-

blico e sicurezza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « sistema contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. h), g) ed e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (C. 3858 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei

« rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 6 assegna ai servizi sociali degli enti locali il compito di assistere il nucleo familiare dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di integrazione del senatore Belisario alla proposta di parere dei relatori</i>)	158
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Atto n. 427.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno

rinvio nella seduta del 13 dicembre 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, prima di procedere nei lavori sul provvedimento all'esame comunica alla Commissione di essersi attivato, anche formalmente, al fine di sollecitare la soluzione del problema che pone la mancata applicazione nelle Commissioni bicamerali del sistema di rilevazione delle presenze, atteso che al momento per alcuni dei colleghi presenti sono in corso i lavori anche presso le Commissioni permanenti di cui i medesimi fanno parte.

Ciò precisato, nel ricordare che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 1*), già inviata a tutti i componenti della Commissione, avverte che il senatore Belisario ha presentato alcune integrazioni alla proposta stessa (*vedi allegato 2*).

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, in ordine alle integra-

zioni presentate dal senatore Belisario precisa di concordare con la finalità della proposta relativa alla necessità di partecipazione degli enti e di condivisione degli obiettivi perseguiti a garanzia del buon esito della sperimentazione. Tuttavia fa presente che, non essendovi nel testo del provvedimento alcuna disposizione che faccia riferimento alla partecipazione degli enti, tale considerazione rischia di rimanere un mero auspicio privo di una concreta efficacia. Non ne ritiene pertanto utile l'inserimento nella proposta di parere.

Relativamente al bilancio consolidato, ritiene positivo l'inserimento della specificazione circa le finalità conoscitive dello stesso sulla situazione patrimoniale e finanziaria della pluralità di soggetti tra loro collegati e facenti capo ad una stessa amministrazione pubblica, salvo l'inciso sul fenomeno delle esternalizzazioni che si potrebbe prestare ad interpretazioni elusive.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, condivide le considerazioni

espresse dalla collega Lanzillotta circa le integrazioni presentate dal senatore Belisario.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) accetta le riformulazioni proposte dai relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come modificata sulla base delle integrazioni presentate dal senatore Belisario (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. (Atto n. 427).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi;

premessò:

che lo schema di decreto è volto a dare attuazione al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 che, nel definire le modalità ed i principi per realizzare l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, ha previsto all'articolo 36, al fine di evitare un recepimento della nuova disciplina non omogeneo tra i vari enti, l'avvio di una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari;

considerato:

che esso provvede a regolamentare le modalità di effettuazione della fase di sperimentazione biennale, definendo analiticamente, anche mediante un ampio e dettagliato numero di allegati all'articolo, i contenuti della riforma contabile introdotta dal decreto legislativo n.118 sopradetto, con l'obiettivo di garantire la qualità, la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali, in considerazione delle esigenze informative di tutti gli utilizzatori dei conti pubblici;

che il provvedimento introduce nell'ordinamento contabile una metodologia che, oltre a condurre il bilancio alla sua essenziale funzione di documento rappresentativo dei fatti economici e dell'attività dell'ente, una volta implementata a regime consentirà, anche sulla base di alcuni nuovi istituti che vengono introdotti nei documenti contabili, quali ad esempio gli indicatori di bilancio, di disporre di uno strumento oggettivo per la comparazione dei costi sostenuti rispetto alle prestazioni ed alla qualità dei servizi offerti;

che nella disciplina della sperimentazione riveste uno specifico rilievo la configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma con imputazione all'esercizio nella quale essa viene a scadenza, fermo restando che, come risulta dall'allegato 1, è comunque fatta salva la copertura finanziaria delle spese fin dal momento in cui sorgono le relative obbligazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) la funzione che il provvedimento assegna alla contabilità economico-patrimoniale, che l'articolo 6, comma 1, introduce in affiancamento della contabilità

finanziaria, ma a fini esclusivamente conoscitivi, non appare del tutto adeguata alle potenzialità conoscitive e gestionali offerte dal tale tipo di contabilità, che può essere un importante strumento ai fini di un effettivo controllo degli effetti economici e patrimoniali delle scelte di *governance*, con riflessi positivi sulla *accountability* dell'ente. Risulterebbe pertanto opportuno ampliare il ruolo di tale sistema contabile nell'ambito dello schema di decreto, compatibilmente con i vincoli sul sistema medesimo posti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

2) andrebbe meglio coordinata, nel testo, la disciplina relativa al Piano degli indicatori di bilancio, che risulta introdotto dall'articolo 17 ma i cui contenuti sembrano anche previsti, con possibili sovrapposizioni, anche all'articolo 18;

3) in ordine al bilancio consolidato di cui al Titolo V dello schema di decreto, occorrerebbe tener presente l'ipotesi, se necessario intervenendo a tal fine sul testo, in cui le società controllate e partecipate da consolidare in bilancio siano anche società quotate, per le quali, com'è noto, la determinazione dei piani contabili non è operata in base ai principi contabili nazionali ma, invece, in base a quelli internazionali (IAS/IFRS), secondo i quali gli *asset* vengono assunti sulla base del valore di mercato;

4) una analoga attenzione andrebbe altresì posta, anche in tal caso interve-

nendo in proposito, se necessario, sul testo, in ordine all'articolo 22 sulle società controllate, laddove dal comma 2, che fa riferimento all'« influenza dominante » sulle società interessate, potrebbe desumersi che non possa sussistere una società titolare di un contratto di servizio o di un atto di concessione che non appartenga all'ente territoriale, il che non risulta verosimile;

5) andrebbero infine verificati alcuni aspetti terminologici e definatori contenuti nel provvedimento, cui va prestata la necessaria attenzione, in relazione ai contenuti specialistici dello stesso. Ciò con riguardo, in particolare all'articolo 11, che denomina come bilancio semplificato quello previsto per i comuni che non devono redigere il bilancio consolidato, non considerando che la mancata redazione di tale ultimo tipo di bilancio non comporta necessariamente escludere l'opportunità di predisporre un documento contabile completo; vanno segnalati anche gli articoli 9 e 18, ove, con presumibile riferimento ad un analogo strumento contabile, nel primo la denominazione viene riferita al rendiconto della gestione e nel secondo al bilancio consuntivo; da ultimo, si osserva come non appaia chiara la differenza, sulla cui base si impiegano due differenti terminologie, tra il conto del bilancio recato nello stesso articolo 9 ed il consuntivo finanziario cui fa riferimento l'articolo 25.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. (Atto n. 427).

**PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL SENATORE BELISARIO
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

a) Nell'ambito delle considerazioni inserire, infine, la seguente: « che, nell'ambito della gestione sperimentale di cui al presente decreto appare imprescindibile, ai fini della garanzia di successo, la elevata ed operosa partecipazione degli enti e la condivisione degli obiettivi perseguiti; ».

b) Al punto 3 delle osservazioni, dopo le parole « in ordine al bilancio consolidato di cui al Titolo V dello schema di decreto » inserire le seguenti: « – coerente per conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva di una pluralità di soggetti tra loro collegati,

facenti capo ad una amministrazione pubblica, anche al fine di neutralizzare l'impatto economico del fenomeno delle esternalizzazioni – ».

c) Al punto 5 delle osservazioni, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Infine, all'articolo 3, comma 6, la formulazione “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4 del decreto n. 118” andrebbe meglio espressa come “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4 del D.Lgs. n. 118” ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. (Atto n. 427).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi;

premessò:

che lo schema di decreto è volto a dare attuazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, nel definire le modalità ed i principi per realizzare l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, ha previsto all'articolo 36, al fine di evitare un recepimento della nuova disciplina non omogeneo tra i vari enti, l'avvio di una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari;

considerato:

che esso provvede a regolamentare le modalità di effettuazione della fase di sperimentazione biennale, definendo analiticamente, anche mediante un ampio e dettagliato numero di allegati all'articolo, i contenuti della riforma contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 sopradetto, con l'obiettivo di garantire la qualità, la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali, in considerazione delle esigenze informative di tutti gli utilizzatori dei conti pubblici;

che il provvedimento introduce nell'ordinamento contabile una metodologia che, oltre a condurre il bilancio alla sua essenziale funzione di documento rappresentativo dei fatti economici e dell'attività dell'ente, una volta implementata a regime consentirà, anche sulla base di alcuni nuovi istituti che vengono introdotti nei documenti contabili, quali ad esempio gli indicatori di bilancio, di disporre di uno strumento oggettivo per la comparazione dei costi sostenuti rispetto alle prestazioni ed alla qualità dei servizi offerti;

che nella disciplina della sperimentazione riveste uno specifico rilievo la configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma con imputazione all'esercizio nella quale essa viene a scadenza, fermo restando che, come risulta dall'allegato 1, è comunque fatta salva la copertura finanziaria delle spese fin dal momento in cui sorgono le relative obbligazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) la funzione che il provvedimento assegna alla contabilità economico-patrimoniale, che l'articolo 6, comma 1, introduce in affiancamento della contabilità

finanziaria, ma a fini esclusivamente conoscitivi, non appare del tutto adeguata alle potenzialità conoscitive e gestionali offerte dal tale tipo di contabilità, che può essere un importante strumento ai fini del controllo degli effetti economici e patrimoniali delle scelte di *governance*, con riflessi positivi sulla *accountability* dell'ente. Risulterebbe pertanto opportuno ampliare il ruolo di tale sistema contabile nell'ambito dello schema di decreto, compatibilmente con i vincoli sul sistema medesimo posti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

2) andrebbe meglio coordinata, nel testo, la disciplina relativa al Piano degli indicatori di bilancio, che risulta introdotto dall'articolo 17 ma i cui contenuti sembrano anche previsti, con possibili sovrapposizioni, anche all'articolo 18;

3) in ordine al bilancio consolidato di cui al Titolo V dello schema di decreto, - necessario per conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva di una pluralità di soggetti tra loro collegati, facenti capo ad una amministrazione pubblica - occorrerebbe tener presente l'ipotesi, se necessario intervenendo a tal fine sul testo, in cui le società controllate e partecipate da consolidare in bilancio siano anche società quotate, per le quali, com'è noto, la determinazione dei piani contabili non è operata in base ai principi contabili nazionali ma, invece, in base a quelli internazionali (IAS/IFRS), secondo i quali gli *asset* vengono assunti sulla base del valore di mercato;

4) una analoga attenzione andrebbe altresì posta, anche in tal caso intervenendo in proposito, se necessario, sul

testo, in ordine all'articolo 22 sulle società controllate, laddove dal comma 2, che fa riferimento alla « influenza dominante » sulle società interessate, potrebbe desumersi che non possa sussistere una società titolare di un contratto di servizio o di un atto di concessione che non appartenga all'ente territoriale, il che non risulta verosimile;

5) andrebbero inoltre verificati alcuni aspetti terminologici e definitori contenuti nel provvedimento, cui va prestata la necessaria attenzione, in relazione ai contenuti specialistici dello stesso. Ciò con riguardo, in particolare, all'articolo 11, che denomina come bilancio semplificato quello previsto per i comuni che non devono redigere il bilancio consolidato, non considerando che la mancata redazione di tale ultimo tipo di bilancio non comporta necessariamente escludere l'opportunità si predisporre un documento contabile completo; vanno segnalati anche gli articoli 9 e 18, ove, con presumibile riferimento ad un analogo strumento contabile, nel primo la denominazione viene riferita al rendiconto della gestione e nel secondo al bilancio consuntivo; ancora, si osserva come non appaia chiara la differenza, sulla cui base si impiegano due differenti terminologie, tra il conto del bilancio recato nello stesso articolo 9 ed il consuntivo finanziario cui fa riferimento l'articolo 25. Infine, all'articolo 3, comma 6, la formulazione « Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto n. 118 » andrebbe meglio espressa come « Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4, del D.Lgs. n. 118 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	162
Comunicazioni del Presidente	162

Martedì 20 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD),

dai senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e dai deputati ROSATO (PD) e LAF-FRANCO (PdL).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno (*Svolgimento e conclusione*) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 163

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza della presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.35.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno.

(Svolgimento e conclusione).

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Angela PRIA, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Teresio DELFINO (UdCTP).

Angela PRIA, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Angela Pria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.20 alle 12.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	7
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	9
Variazioni nella composizione della Commissione	10
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance</i> Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)</i>	19

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Emendamenti C. 841-3644-4153-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	16
Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	26
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	27
AVVERTENZA	18

II Giustizia**COMITATO RISTRETTO:**

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia .	28
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	30
AVVERTENZA	29

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Sui lavori della Commissione	31
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci (<i>Esame e rinvio</i>)	32

SEDE CONSULTIVA:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

INTERROGAZIONI:

5-05800 Narducci: Sulla cessazione del servizio radiofonico italiano di Saarbrücken	38
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-05808 Evangelisti: Sulla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo ...	38
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-05490 Renato Farina: Sugli aiuti umanitari per la carestia in Corno d'Africa	39
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
AVVERTENZA	40

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	48
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05833 Cicu: Sulla situazione concernente gli inquilini degli alloggi della difesa situati nella Provincia di Bolzano	52
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-05834 Ruggia: Sulla disciplina concernente i canoni e le concessioni del patrimonio abitativo della difesa	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-05835 Di Stanislao: Sul riconoscimento dello <i>status</i> di vittima del dovere nei confronti del Lanciere Fulvio Pazzi	53
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	58
5-05836 Gidoni: Sulle conseguenze dell'attività del contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL derivanti dall'evolversi degli scenari nell'area medio-orientale, con particolare riguardo alla situazione in Siria	53
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	59

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	65
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	69
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	75
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	72
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo)	77
Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di <i>rating</i> Moody's (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	77
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-05231 De Torre: Sull'uso di facilitatori della comunicazione per gli studenti con disabilità presso le istituzioni scolastiche autonome	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-05316 Grimoldi: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A051 e A052.	
5-05518 De Pasquale: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A050, A051 e A052 .	80
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-05456 Giulietti: Sui fondi destinati al progetto denominato « Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido di Venezia »	81
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
RISOLUZIONI:	
7-00197 Antonino Russo: Inserimento del complesso monumentale arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO (<i>Discussione e rinvio</i>)	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 131 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	85
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo unificato come testo base</i>)	86

<i>ALLEGATO 5 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione come testo base)</i>	96
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Bruxelles il 1° e 2 dicembre 2011 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
<i>ALLEGATO 6 (Comunicazioni del Presidente sulla missione a Bruxelles, 1-2 dicembre 2011)</i>	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della provincia di Potenza, dell'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAB) e dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale sul ciclo integrato dei rifiuti della Basilicata (AATO), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi	101
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
Audizione di rappresentanti del Gruppo 183 Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841-3644-4153-A	106
 X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Fiditoscana, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno	107
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame ulteriore articolo aggiuntivo e conclusione – Parere</i>)	107
 XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-04738 Codurelli: Su presunte violazioni del diritto al lavoro delle persone con disabilità .	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113

5-04907 Gnechchi: Copertura previdenziale dei lavoratori con incarichi pubblici a chiamata esterna	110
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	115
5-04911 Fedriga: Interpretazione della normativa in materia di contrasto al lavoro nero .	110
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	117
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (Seguito dell'esame e rinvio)	111
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	130
5-04711 Bellanova: Interventi urgenti per la riduzione del prezzo dei farmaci generici in seguito all'applicazione dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.	
5-05324 Farina Coscioni: Iniziative per garantire l'adeguamento delle aziende farmaceutiche ai prezzi dei farmaci generici stabiliti dall'AIFA	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	132
5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide.	
5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	122
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	126
XIII Agricoltura	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione di parlamentari della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Indonesia	135
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	135
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	138
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	138
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	147

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen. COM(2011)559 def.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. COM(2011)560 def.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance Schengen</i> – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne. COM(2011)561 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	148
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	141
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	145
AVVERTENZA	145
ERRATA CORRIGE	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	152
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	151
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	154
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dai relatori)</i>	156
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di integrazione del senatore Belisario alla proposta di parere dei relatori)</i>	158
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICAAudizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale
Adriano Santini 162

Comunicazioni del Presidente 162

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC-
CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigra-
zione presso il Ministero dell'Interno (*Svolgimento e conclusione*) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 163

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 9,40

16SMC0005850